Senato della Repubblica XV LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 163
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 4 luglio 2007

I N D I C E

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 12
2ª - Giustizia . . . . . » 24
3ª - Affari esteri . . . . . » 37
4ª - Difesa . . . . . » 44
5ª - Bilancio . . . . . » 46
6ª - Finanze e tesoro . . . . . » 51
7ª - Istruzione . . . . . » 57
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 64
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . . » 73
10ª - Industria, commercio, turismo . . . . . » 74
11ª - Lavoro . . . . . » 87
12ª - Igiene e sanità . . . . . » 88
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . » 93
14ª - Politiche dell'Unione europea . . . . . » 98

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari . . . . . *Pag.* 5

Commissioni bicamerali

Questioni regionali . . . . . *Pag.* 108
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . » 116
Vigilanza sull'anagrafe tributaria . . . . . » 135
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . . » 140
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione . . . . . » 142

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale *Pag.* 144

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri . . . . . *Pag.* 146
2ª - Giustizia - Pareri . . . . . » 148
5ª - Bilancio - Pareri . . . . . » 149
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri . . . » 156

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 157

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 4 luglio 2007

50ª Seduta

Presidenza del Presidente
NANIA

La seduta inizia alle ore 17,10.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Piemonte

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere espresso dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Piemonte a seguito delle dimissioni del senatore Gianni Vernetti, il PRESIDENTE dà conto delle lettere 25 maggio 2006 e 3 luglio 2007 con cui il senatore Bobba – in forme diverse – esprime la volontà di subentrare al seggio che dovesse divenire vacante in Piemonte, regione in cui è risultato primo dei non eletti.

Il relatore per la regione Piemonte, senatore MANZIONE *(Ulivo)*, dichiara di apprendere solo ora delle lettere con cui il senatore Bobba invoca l'estensione in Senato dell'istituto della cosiddetta pre-opzione, esistente alla Camera in un diverso ordinamento. Il parere della Giunta del Regolamento del 7 giugno 2006 non può aver precostituito, nella sua scelta di disciplinare i subentri mediante proclamazioni ad opera del Presidente del Senato, un potere diverso e maggiore di quello che – nel sistema costituzionale che vuole il Senato eletto su base regionale – avrebbe esercitato l'Ufficio elettorale regionale del Piemonte. Ritenere che tale parere – oltre a spostare sul Senato il potere di proclamazione, in assenza di fondamenti legislativi – possa aver addirittura conferito alle maggioranze parlamentari la possibilità di violare la Costituzione, rappresenta un cedimento all'arbitrio che troppo spesso si nasconde dietro la giustizia domestica delle Camere.

Il fatto che il senatore Bobba sia già eletto in Puglia, ed in questa veste da un anno eserciti il mandato parlamentare, non può essere sotta-

ciuto: la richiesta di uno «zig-zag» tra le regioni, in occasione di subentri più o meno prevedibili, collide con il principio della rappresentanza popolare e con il divieto di vincolo di mandato. Per questi motivi la sua relazione, che si riserva di redigere all'esito del dibattito, non potrà prescindere dal considerare irricevibili le lettere inviate dal senatore Bobba.

Si apre la discussione.

La senatrice NEGRI *(Aut)* concorda con il relatore, scagliandosi contro la concezione proprietaria e privatistica del mandato elettorale, che è sottesa all'invocato istituto della pre-opzione. Tale diritto vige solo all'inizio della legislatura, per le proclamazioni dei senatori neoeletti, ma non può rivivere in fase postuma, quando il senatore è risultato eletto solo in una delle regioni nelle quali si è candidato. Per tali motivi, Bobba non può spostarsi dalla Puglia al Piemonte, dove a subentrare al senatore Vernetti dovrà essere Renato Cambursano.

Il senatore CASSON *(Ulivo)*, riscontrata la novità della questione che richiederebbe un approfondimento in merito alla prassi della Camera, giudica prevalente, nel voto, l'esigenza di consentire al senatore Bobba di esercitare la possibilità di scelta, per assicurare il massimo collegamento con il principio di rappresentatività.

Il senatore STRACQUADANIO *(DCA-PRI-MPA)* non si dichiara convinto dal relatore, condividendo piuttosto il valore della scelta dell'interessato, nei termini di cui all'intervento del senatore Casson. Occorre però ragionare come se le lettere del senatore Bobba non fossero mai pervenute: il principio dell'opzione ha un radicamento legislativo, collegato alla proclamazione. Perciò occorre addivenire anzitutto a tale proclamazione, per poi invitare il senatore Bobba ad esercitare – nei termini di legge, cioè otto giorni – una vera e propria opzione, e non già una pre-opzione.

La senatrice ALBERTI CASELLATI *(FI)* ravvisa nell'opzione il principio della libera scelta, che come tale va tutelato: attualmente però si versa in una situazione incompleta, perché optare significa scegliere tra due possibilità uguali ed ugualmente attuali. Perciò va prima operato il subentro del senatore Bobba e, solo dopo la sua proclamazione in concreto, gli si potrà consentire di esercitare il diritto di opzione.

Il senatore ZUCCHERINI *(RC-SE)* giudica incomprensibile l'idea, emersa nel dibattito, di equiparare la normativa sulle opzioni – che è disciplinata per il caso di proclamazioni plurime ad inizio legislatura – con la fattispecie in questione: a Senato formato, come le dimissioni non sono un diritto del singolo, così non si può gestire il proprio seggio liberamente o, peggio ancora, assoggettando la relativa decisione alle maggioranze delle Assemblee parlamentari. Pertanto concorda con le valutazioni del relatore.

Il senatore BERSELLI *(AN)* dichiara che solo quando è giunto a maturazione il diritto di opzione del senatore Bobba, egli ha potuto essere messo in condizione di esprimere la sua richiesta: sarebbe un grave *vulnus* non consentirgli di esercitare la scelta, che è divenuta solo ora attuale e che coincide con la volontà espressa già per lettera. Concorda con il senatore Stracquadanio nel prefigurare la sequenza procedurale successiva alla proclamazione, che gli consentirà di esercitare l'opzione.

Il senatore LEGNINI *(Ulivo)* ritiene corretto che l'arbitro della sua situazione sia il senatore Bobba, ma si chiede se sia ammissibile un'opzione preventiva. Dissente però dal relatore e da chi ha definito in questa fase l'opzione come postuma: la lettera della legge (cioè l'articolo 85 del testo unico della Camera, applicabile in Senato) regola anche questa fattispecie; semmai, richiede che essa sia successiva alla proclamazione, e ciò comprensibilmente, perché il legislatore vuole evitare che si esercitino pressioni sull'interessato prima che il suo diritto sia reso attuale. Superato tale snodo, però, l'opzione successiva è possibile anche in caso di subentro e potrà essere esercitata appena il Presidente del Senato avrà proclamato il senatore Bobba in Piemonte.

Il senatore DI LELLO FINUOLI *(RC-SE)* ritiene perspicui i precedenti del Parlamento europeo, nei quali l'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione non consentì a chi era già stato eletto in una circoscrizione di spostarsi in un'altra resasi libera successivamente. Poiché Bobba è già senatore della Repubblica, concorda con le valutazioni del senatore Manzione.

Il senatore D'ONOFRIO *(UDC)* fa risalire l'indubbia novità della questione al mutamento impresso dall'ultima legge elettorale in materia di pluricandidature: ammettendole, ha reso necessario il ricorso alle opzioni. Quello del senatore Bobba era un diritto compresso, nella misura in cui non era stato proclamato in tutte le regioni in cui si era candidato ma solo in quella in cui era stato eletto: verificatosi lo scorrimento in lista a causa di un successivo subentro, la proclamazione in Piemonte farà riespandere il suo diritto ad esercitare l'opzione. Concorda perciò con la sequenza procedurale divisata dai senatori Stracquadanio e Casson, ricordando che essa non ferma i suoi effetti al caso concreto: il radicamento territoriale diviene un valore tutelato dall'ordinamento parlamentare, nel quale occorre tener conto della volontà dell'interessato laddove divenga attuale un suo subentro in altra regione. Si tratta di un principio che potrà essere esercitato anche laddove il subentro non derivi da dimissioni, ma dall'accoglimento di ricorsi elettorali.

Il senatore PASTORE *(FI)* concorda con le argomentazioni sviluppate dal senatore D'Onofrio, il cui intervento è giudicato illuminante anche dalla senatrice CARLONI *(Ulivo)*: costei, però, lamenta le contraddizioni tra fondamento regionale del Senato ed esercizio della scelta in or-

dine al mandato rappresentativo conferito dagli elettori; il rischio concreto è che per otto giorni un senatore non optante privi il *plenum* dell'Assemblea di un seggio.

Replica agli intervenuti il relatore MANZIONE *(Ulivo)*, che giudica non privo di fascino il ricorso all'articolo 85 del testo unico: inibisce però la sua applicazione il fatto che – parlando di «eletto» e di «proclamazione» degli Uffici elettorali – quella norma di tutta evidenza si rivolge al solo caso delle pluriproclamazioni di inizio legislatura; nessun parere della Giunta del Regolamento può dire il contrario, e nella fattispecie neanche quello assai opinabile pronunciato il 7 giugno 2006 ha detto questo. Quanto all'articolo 3, comma 1, del Regolamento della Camera, da taluno invocato come fondamento della pre-opzione in quel ramo del Parlamento, esso è norma eccezionale, volta a disciplinare l'evento patologico della mancata convalida e non certo quello del subentro a seguito di dimissioni. Rammentato che contro la natura mercantile dell'esercizio dell'opzione si rivolge tutta un'intensa pubblicistica, dalla quale discende anche uno dei *referendum* elettorali volti ad abrogare l'inciviltà tutta nostrana della candidatura multipla, richiede alla Presidenza mezz'ora di sospensione dei lavori: ciò gli consentirebbe di trarre le conclusioni dalla discussione redigendo uno schema di relazione scritta, sulle cui conclusioni richiedere il voto della Giunta.

Il Presidente NANIA dichiara che sin d'ora la proposta del relatore gli appare molto chiara, visto che dall'irricevibilità della richiesta del senatore Bobba discenderebbe una conseguenza necessitata.

Il relatore MANZIONE *(Ulivo)* insiste per la messa ai voti della sua proposta di sospensione per mezz'ora. Convengono su di essa i senatori CASSON *(Ulivo)* e NEGRI *(Aut)*.

Il Presidente NANIA fa presente che i lavori d'Assemblea sono sospesi da oltre un'ora in attesa di una determinazione che ancora manca: pertanto richiede alla Giunta di pronunciarsi sulla sua controproposta di sospendere i lavori per un quarto d'ora.

Conviene a maggioranza la Giunta.

La seduta, sospesa alle ore 18,15, è ripresa alle ore 18,30.

Il relatore MANZIONE *(Ulivo)* presenta la seguente relazione scritta:

«A seguito delle dimissioni del senatore Gianni Vernetti, accettate dal Senato della Repubblica nella seduta del 4 luglio 2007, si è reso vacante nella regione Piemonte un seggio che, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, andrebbe attribuito al candidato che nella lista n. 2 (DL-La Margherita), cui apparteneva il senatore dimissio-

nario, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

Considerato il parere espresso dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 7 giugno 2006, secondo il quale:

1. l'Ufficio elettorale regionale, nel proclamare i candidati eletti, consacra l'ordine dei candidati che seguono in ciascuna lista elettorale;

2. quando si verifichi una vacanza di seggio, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari prende atto dei candidati subentranti ai senatori cessati dal mandato parlamentare e ne dà comunicazione al Presidente;

3. sulla base delle comunicazioni della Giunta, il Presidente del Senato proclama senatori i candidati individuati mediante tale procedura e ne dà comunicazione all'Assemblea, che ne prende atto;

ritenuto che tale parere – in assenza di un dato legislativo espresso, necessario in materia elettorale – non può superare il principio dell'invarianza rispetto alle attribuzioni fino ad allora esercitate dagli Uffici elettorali regionali, e che pertanto nella fattispecie non può il Senato dar luogo a proclamazioni diverse da quelle che sarebbero state adottate presso la Corte d'appello di Torino. Il parere della Giunta del regolamento non può infatti superare il dato costituzionale secondo cui «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero» (articolo 57 primo comma Cost.);

dichiarato che, alla luce di tale principio, è irricevibile la dichiarazione di pre-opzione – inviata alla Giunta il 25 maggio 2006 e reiterata in forma diversa il 3 luglio 2007 – con cui il senatore Bobba, titolare di un seggio in Puglia, esprimeva la volontà di subentrare al seggio in cui è risultato primo dei non eletti in Piemonte, laddove dovesse divenire vacante. Le pre-opzioni ammesse alla Camera in corso di legislatura si fondano infatti su specificità regolamentari ivi presenti e ciò non è compatibile con la peculiarità del Senato, il quale, per norma costituzionale, è a base regionale; il mandato di rappresentanza della nazione non deroga a tale peculiarità, per cui attribuire al senatore la possibilità di disporne in corso di legislatura appare in controtendenza rispetto alla natura di questo ramo del Parlamento: in buona sostanza non è possibile proclamare senatore in questa fase chi è già stato proclamato senatore in un momento molto antecedente, anche perché ciò produrrebbe una alternativa diabolica. O si verificherebbe un caso anomalo di senatore con due voti in Assemblea, in violazione di principi di incomulabilità di mandato omogeneo plurimo, o al *plenum* verrebbe di fatto sottratto un voto;

dalle liste trasmesse dall'Ufficio elettorale regionale si accerta che, poiché il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista, Luigi Bobba, risulta eletto nella regione Puglia, il candidato che lo segue è Renato Cambursano, al quale pertanto va attribuito il seggio vacante».

Il PRESIDENTE dichiara che, se tale proposta fosse respinta, si intenderà accertato che il primo dei non eletti in Piemonte è il senatore Bobba.

Il senatore ZUCCHERINI *(RC-SE)* dichiara voto favorevole alla proposta contenuta nella relazione del senatore Manzione; lo invita però a non trascendere nei pur aspri dissidi che possono intercorrere nei lavori della Giunta. Analoga dichiarazione di voto rende la senatrice NEGRI *(Aut)*, secondo cui l'articolo 11 del Regolamento per la verifica dei poteri contempla la necessità, nel caso di reiezione della proposta, di nomina di un nuovo relatore sulla questione.

La senatrice CARLONI *(Ulivo)* dichiara voto favorevole alla proposta contenuta nella relazione del senatore Manzione.

La Giunta respinge a maggioranza la proposta avanzata nella relazione del senatore Manzione; conseguentemente, il PRESIDENTE avverte che trasmetterà alla Presidenza del Senato la comunicazione secondo cui è accertato che ha titolo per la proclamazione in Piemonte Luigi Bobba.

Dissente dall'ultima comunicazione la senatrice NEGRI *(Aut)*, secondo cui l'articolo 11 da lei citato imponeva di nominare un nuovo relatore e procedere ad una nuova votazione.

Il PRESIDENTE ribadisce che l'articolo 11 del Regolamento per la verifica dei poteri disciplina il diverso caso delle «deliberazioni di convalida o di contestazioni di elezioni, in difformità da quanto proposto dal relatore». Pertanto, l'obbligo di nomina di un nuovo relatore non è applicabile alla materia degli accertamenti funzionali alle proclamazioni in subentro.

D'altra parte, l'avvertenza a cui aveva provveduto la Presidenza prima della votazione soddisfa comunque il principio sostanziale sotteso alla norma in questione: una volta respinta una delle due ipotesi, non poteva che aver corso l'altra, mentre col procedere ad una votazione si sarebbero potuti avere esiti contrastanti. Proprio per questo motivo l'articolo 11 citato prevede che non vi sia una nuova deliberazione, intendendosi accolta quella logicamente opposta.

La seduta, sospesa alle ore 18,50, è ripresa alle ore 19,50.

Regione Puglia

Il PRESIDENTE avverte che occorre provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere espresso dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Puglia a se-

guito dell'opzione testé esercitata in Assemblea dal senatore Luigi Bobba per la regione Piemonte.

Il senatore ZUCCHERINI *(RC-SE)* declina l'invito ad esercitare la funzione di relatore, che lo indurrebbe ad avallare un atto consequenziale ad una decisione arbitraria ed illegittima: quella che ha portato alla proclamazione del senatore Bobba in sostituzione del senatore Vernetti ed al conseguente esercizio dell'opzione per il seggio piemontese.

Il Presidente NANIA riassume in sé la funzione del relatore e propone alla Giunta di riscontrare che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista cui apparteneva il senatore Bobba è il signor Lorenzo Emilio Ria.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore MANZIONE *(Ulivo)* evidenzia come la proposta soffra dell'illegittimità dell'atto presupposto e, pertanto, non possa essere accolta: la superficiale approssimazione con cui si affronta tale delicatissima questione, che meriterebbe ben altri livelli di consapevolezza, appanna il prestigio che merita l'istituzione parlamentare. Pertanto non parteciperà al voto.

I senatori ZUCCHERINI *(RC-SE)*, NEGRI *(Aut)* e DI LELLO FINUOLI *(RC-SE)* dichiarano che non parteciperanno al voto, mentre la senatrice CARLONI *(Ulivo)* dichiara che si asterrà.

La proposta del Presidente è accolta a maggioranza dalla Giunta.

La seduta termina alle ore 20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 4 luglio 2007

136ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CALVI

indi del Presidente
BIANCO

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Linda Lanzillotta, i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Colonnella e Naccarato e per l'interno Pajno.

La seduta inizia alle ore 14,05.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata alle ore 14,20 per l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1649.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(104) ***VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale***

(1020) ***VITALI ed altri. – Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3***

(1196) ***DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane. Delega al Governo in materia di assetto della finanza della città metropolitana e dei nuovi comuni e del loro funzionamento***

(1265) ***SINISI e FUDA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso***

(1281) ***RIPAMONTI. – Norme per l'istituzione della città metropolitana di Milano. Delega al Governo per la disciplina di atti connessi all'istituzione della città metropolitana***

(1464) ***Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001***

(1520) ***DI LELLO FINUOLI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione mafiosa***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 104, 1020, 1196, 1265 e 1464, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1281 e 1520 e sospensione. Esame dei disegni di legge nn. 1281 e 1520, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 104, 1020, 1196, 1265 e 1464 e sospensione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il relatore VITALI *(Ulivo)* dà conto del disegno di legge n. 1281 (Norme per l'istituzione della città metropolitana di Milano. Delega al Governo per la disciplina di atti connessi all'istituzione della città metropolitana), d'iniziativa del senatore Ripamonti e del disegno di legge n. 1520 (Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione mafiosa), d'iniziativa del senatore Di Lello Finuoli e di altri senatori, e propone di svolgerne l'esame insieme a quello degli altri disegni di legge in titolo.

La Commissione consente.

Il senatore SAPORITO *(AN)* sottolinea il rilievo generale del provvedimento in esame, diretto ad adeguare l'ordinamento degli enti locali dopo le modifiche intervenute nel Titolo V della Parte II della Costituzione. Tuttavia, esprime riserve sulla scelta di intervenire attraverso numerose deleghe per il riordino degli enti territoriali, un metodo che inevitabilmente preclude la piena partecipazione del Parlamento al disegno riformatore.

Nel merito, ritiene che l'istituzione delle città metropolitane possa contraddire il progetto di federalismo regionale, alimentando la crescente conflittualità tra gli enti locali e le Regioni. Inoltre, esprime riserve sulla ripartizione delle funzioni amministrative, osservando che eventuali ambiti di potere aggiuntivi, oltre a quelli fondamentali e a quelli conferiti dallo Stato e dalle Regioni, non avrebbero un fondamento costituzionale. In proposito, ritiene che la prescrizione per legge, rivolta alle Regioni, di adeguare la normativa statutaria e regolamentare, appare lesiva della loro autonomia. Infine, sottolinea la necessità di considerare, in sede di elabo-

razione di un codice delle autonomie, anche la questione dei costi della politica, motivo di un crescente sentimento antipolitico che si registra nell'opinione pubblica.

Il PRESIDENTE dispone quindi una breve sospensione della seduta per consentire alla Sottocommissione per i pareri di riunirsi.

La seduta, sospesa alle ore 14,25, riprende alle ore 14,35.

Il senatore PASTORE *(FI)* conviene sull'esigenza di un adeguamento dell'ordinamento degli enti locali dopo la riforma costituzionale che ha disegnato un nuovo assetto della Repubblica, riprendendo la delega già conferita al Governo nella scorsa legislatura nella cosiddetta «legge La Loggia» (legge n. 131 del 2003).

Commentando i disegni di legge in titolo, si sofferma in particolare sul contenuto del disegno di legge n. 1464, che attraverso numerose deleghe propone una revisione dell'ordinamento degli enti locali ulteriore rispetto alle necessità poste dalla citata riforma del Titolo V: ad esempio, quella del sistema elettorale. Ricorda, quindi, la necessità di assicurare una maggiore flessibilità per soddisfare l'esigenza di diversificare gli ordinamenti a seconda delle caratteristiche degli enti locali, un approccio inedito rispetto alla regolazione tradizionalmente omogenea in virtù della quale l'assetto istituzionale non distingueva tra Comuni minori e grandi aree metropolitane.

Consente anche sulla riproposizione di forme di controllo sull'attività amministrativa, in base a una interpretazione più adeguata dell'abrogazione dei controlli esterni operata con la revisione del Titolo V, mentre esprime perplessità sull'ipotesi di riconsiderare il ruolo e le funzioni delle Province, che tuttavia vengono confermati e rafforzati per quanto riguarda il territorio di Roma capitale.

Infine, manifesta riserve sull'ipotesi di riconoscere il diritto di voto per l'elezione dei consigli circoscrizionali agli stranieri residenti, sottolineando che l'elettorato attivo e passivo è strettamente collegato alla cittadinanza.

Conclude, proponendo di individuare le disposizioni strettamente necessarie ad adeguare l'ordinamento degli enti locali per ricondurle a un intervento normativo diretto, limitando la delega legislativa ai profili strettamente tecnici, ed evitando così di sottrarre al procedimento legislativo ordinario profili di particolare rilievo, come ad esempio la materia elettorale.

Su richiesta del senatore PALMA *(FI)*, che chiede di intervenire sull'ordine dei lavori, il PRESIDENTE dispone una breve sospensione dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi temporaneamente sospeso.

SUL SEGUITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA ELETTORALE

Il senatore PALMA *(FI)* richiama l'attenzione della Commissione su alcune indiscrezioni che si riferiscono al contenuto del testo che il presidente Bianco, relatore sui disegni di legge in materia elettorale, dovrebbe illustrare alla Commissione nella seduta odierna. Censura la circostanza che si apra già un dibattito pubblico su una materia così rilevante senza che ai componenti della Commissione sia stato sottoposto formalmente il testo.

Il senatore CALDEROLI *(LNP)* si associa a tali rilievi: giudica assai grave il fatto che i senatori debbano conoscere il testo proposto dal relatore in modo del tutto informale e fuori dalla sede propria.

Il senatore VIZZINI *(FI)* osserva che sarebbe stato opportuno far conoscere preventivamente il testo proposto dal Presidente, relatore sui disegni di legge in questione, quanto meno ai rappresentanti dei Gruppi in Commissione.

Il presidente CALVI fa presente che il testo predisposto dal relatore è stato messo a disposizione della Commissione all'inizio della seduta, secondo l'impegno assunto dallo stesso relatore nella seduta pomeridiana del 28 giugno: il presidente Bianco, peraltro, ha chiesto di essere temporaneamente sostituito alla Presidenza, a causa di un impegno concomitante e quindi ha preannunciato che giungerà in seduta alle ore 15, tra pochi minuti, e che procederà immediatamente all'illustrazione di uno schema di testo unificato per i disegni di legge in materia elettorale. D'altra parte, egli esclude nel modo più assoluto che quel testo sia pervenuto nella disponibilità di estranei alla Commissione per fatto della Presidenza, così che la diffusione di quel testo, anticipata rispetto all'esposizione del relatore, è da attribuire evidentemente ad altri.

IN SEDE REFERENTE

(104) ***VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale***

(1020) ***VITALI ed altri. – Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3***

(1196) ***DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane. Delega al Governo in materia di assetto della finanza della città metropolitana e dei nuovi comuni e del loro funzionamento***

(1265) ***SINISI e FUDA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso***

(1281) ***RIPAMONTI. – Norme per l'istituzione della città metropolitana di Milano. Delega al Governo per la disciplina di atti connessi all'istituzione della città metropolitana***

(1464) ***Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001***

(1520) ***DI LELLO FINUOLI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione mafiosa***

(Ripresa dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto che era stato precedentemente sospeso.

Il senatore SINISI *(Ulivo)* osserva che la riforma dell'ordinamento degli enti locali costituisce un passaggio fondamentale nel processo di ammodernamento della pubblica amministrazione, soprattutto dopo la riforma del Titolo V. Egli sottolinea la necessità di amministrazioni efficienti non solo nel senso della capacità di realizzare buona amministrazione, ma anche nel senso di esprimere una nuova cultura dell'amministrazione.

Nel merito, sottolinea il significato delle città metropolitane per lo sviluppo dei territori e delle comunità che insistono in particolare nelle grandi aree urbane ma anche per il progresso generale del Paese, secondo un modello seguito in altri grandi Paesi dell'occidente. In tal senso, ritiene opportuna la delega per una revisione generale del ruolo delle Province, in base a criteri generali e astratti. Sottolinea anche l'opportunità di meccanismi che rendano effettiva l'attribuzione delle funzioni amministrative agli enti locali da parte dello Stato e delle Regioni e l'individuazione di uno statuto particolare per Roma quale capitale d'Italia.

Infine, auspica che la riorganizzazione degli enti locali consenta alla pubblica amministrazione di corrispondere alla richiesta di efficienza e di tempestività che proviene dal sistema delle imprese, su cui lo stesso legislatore interviene ai fini di un ammodernamento dei servizi pubblici locali.

Il presidente BIANCO propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta, nella quale potranno essere svolti i rimanenti interventi nella discussione generale.

Il relatore VITALI *(Ulivo)* sollecita lo svolgimento tempestivo degli interventi in discussione generale, in modo da poter fissare al più presto un termine per la presentazione di emendamenti, comunque prima della sospensione dei lavori parlamentari per la pausa estiva.

Anche il senatore SAPORITO *(AN)* auspica una rapida conclusione dell'esame dei disegni di legge in titolo.

Il PRESIDENTE assicura che l'organizzazione dei lavori per l'esame dei disegni di legge in titolo, compatibilmente con l'esame di altri importanti provvedimenti legislativi, terrà conto delle esigenze appena prospettate dal relatore Vitali.

Saluta quindi il ministro Linda Lanzillotta, ringraziandola per aver partecipato ai lavori della Commissione nonostante il recente grave lutto che l'ha colpita e per il quale le esprime, a nome dell'intera Commissione, le più sentite condoglianze.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(20) ***Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione***

(129) ***CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza***

(600) ***Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento***

(904) ***CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(1118) ***Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive***

(1391) ***SALVI e VILLONE. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati***

(1392) ***CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;***

(1442) ***CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361***

(1450) ***TONINI ed altri. – Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(1455) ***CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533***

(1474) ***CALDEROLI. – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(1553) ***RUSSO SPENA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per introdurre un sistema elettorale proporzionale personalizzato***

(1572) ***PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime***

(1573) ***PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino – Alto Adige***

(1583) ***Silvana AMATI ed altri. – Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive***

(1604)*PETERLINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1643) ***Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recanto l'introduzione di un sistema elettorale maggioritario a doppio turno con ballottaggio. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali***

(1673) ***Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modificazioni dei testi unici delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, recanti l'introduzione di un sistema elettorale maggioritario a doppio turno***

– e petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 giugno.

Il presidente BIANCO *(Ulivo)*, relatore, si rammarica per il fatto che il testo di lavoro che si accinge ad illustrare sia stato portato a conoscenza di estranei alla Commissione prima della sua formale illustrazione. Tale circostanza, tuttavia, non è addebitabile alla Presidenza: proprio al fine di mantenere il più stretto riserbo, infatti, egli ha rifiutato diverse richieste di interviste e si è astenuto dal rilasciare dichiarazioni alla stampa a tale riguardo. In ogni caso, la sede propria per introdurre l'argomento è la procedura in corso. Il testo era disponibile per i senatori fin dall'inizio della seduta ma, per lo svolgimento concreto dei lavori, l'esame può iniziare solo a seduta già avviata e, nel lasso di tempo intercorso dall'inizio dei lavori, qualcuno ha ritenuto di far circolare il documento anche fuori dalla Commissione, prima ancora che vi fosse la sua esposizione in merito.

Dà conto quindi delle iniziative legislative in materia elettorale presentate da ultimo.

In particolare, il disegno di legge n. 1455 propone un sistema assimilabile, ma con alcuni rilevanti correttivi, al modello tedesco. Esso non prevede una soglia di sbarramento e mantiene il premio di maggioranza, caratteristiche che come è noto non sono proprie del sistema elettorale in uso in Germania. Il cinquanta per cento dei seggi viene assegnato attraverso elenchi circoscrizionali bloccati di candidati provenienti da coalizioni o da singoli partiti, mentre il restante cinquanta per cento è ripartito

proporzionalmente al consenso ottenuto dalle liste nei collegi uninominali. Si mantiene la possibilità di collegamento in coalizione, con l'indicazione di un *leader* (dopo la consultazione elettorale) da parte del segretario del partito o gruppo politico della coalizione che ha ottenuto la più alta cifra elettorale nazionale e che all'interno della coalizione ha ottenuto il maggior numero di seggi nei collegi uninominali. Quanto al premio di coalizione, è riconosciuto a quella che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei seggi, fino alla concorrenza di 340 seggi.

Per quanto riguarda l'elezione del Senato, il premio di maggioranza è nazionale con redistribuzione regionale, la metà dei seggi è assegnata con elenchi bloccati di candidati su base regionale, mentre l'altra parte è assegnata in collegi elettorali uninominali infraregionali.

Il disegno di legge n. 1553 propone, per il Senato, il ritorno al sistema vigente prima della riforma elettorale approvata nella scorsa legislatura, mentre per la Camera sarebbe ripristinato il testo previgente ma con alcuni correttivi. In particolare, sulla base del modello tedesco, sarebbe introdotto un sistema sostanzialmente proporzionale, che contempla però anche collegi uninominali nell'ambito dei quali il candidato più votato ottiene l'assegnazione prioritaria del seggio. L'elettore esprime due voti sulla scheda elettorale, il primo per eleggere uno dei 309 deputati candidati nei collegi uninominali e il secondo per l'elezione dei rimanenti 309 deputati in base alla ripartizione tra le liste di partito. È previsto uno sbarramento del quattro per cento.

Il disegno di legge n. 1572 propone l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime, mentre il disegno di legge n. 1573 introduce un sistema elettorale maggioritario per l'elezione dei deputati nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Il disegno di legge n. 1604 prefigura il ritorno al sistema elettorale vigente per la Camera dei deputati prima della riforma approvata nella passata legislatura, con abolizione della quota proporzionale del 25 per cento.

Il disegno di legge n. 1583 promuove le pari opportunità tra donne e uomini in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, con misure che hanno efficacia solo per le elezioni politiche e per un periodo di tempo limitato. In particolare le liste devono essere composte, a pena di inammissibilità, secondo un ordine tale da assicurare che ogni genere non sia rappresentato in successioni superiori a due e in misura superiore ai due terzi del totale.

Il disegno di legge n. 1643, oltre a proporre analoghe misure per il riequilibrio della rappresentanza di genere, introduce per l'elezione della Camera dei deputati un sistema proporzionale con soglia di sbarramento pari al due per cento ed eventuale premio di maggioranza per un massimo di sessanta seggi. Per quanto riguarda l'elezione del Senato, la soglia di sbarramento è del due per cento e il premio di maggioranza è assegnato alla coalizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento del totale dei seggi.

Infine, il disegno di legge n. 1673 propone un sistema elettorale ispirato al modello francese (maggioritario a doppio turno). In particolare,

esso prevede l'assegnazione di seggi in base a collegi uninominali, un secondo turno eventuale quando nessuno dei candidati ottenga al primo turno la maggioranza assoluta, con ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Il PRESIDENTE, relatore, passa quindi ad illustrare un testo che, tenuto conto delle osservazioni che saranno svolte in Commissione, potrà essere meglio definito quale proposta testo unificato dei disegni di legge in titolo, da assumere eventualmente a base dell'esame.

Lo schema fa proprie le indicazioni del ministro Chiti, desunte dall'ampia consultazione con le forze politiche e i Gruppi parlamentari, nonché alcuni elementi tratti dalle proposte legislative in esame, sui quali si è registrata la maggiore convergenza. In particolare, sottolinea l'esigenza di assicurare la governabilità e di ridurre la frammentazione del sistema politico, nonché la necessità di recuperare il rapporto tra elettori ed eletti.

Precisa che l'ipotesi di testo si concentra sul sistema elettorale della Camera dei deputati e si articola in due possibili varianti, mentre rinvia a un supplemento di riflessione per ciò che concerne l'elezione del Senato, il riequilibrio della rappresentanza di genere e le norme relative ai territori di insediamento delle minoranze linguistiche.

L'ipotesi principale prevede che il novanta per cento dei seggi sia attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali con riparto proporzionale tra gruppi di candidati collegati su base circoscrizionale; il restante dieci per cento dei seggi è attribuito a seguito dell'eventuale individuazione di una coalizione o di una lista a cui spetti il premio di maggioranza. I seggi di riferimento, nel totale, sono 618, esclusi perciò quelli riferiti alla circoscrizione Estero. Le candidature avvengono attraverso liste di candidati collegati in collegi uninominali, ma nessun candidato può essere incluso nelle liste con il medesimo contrassegno in più di tre collegi. Rimane ferma la possibilità di collegamento in coalizioni attraverso l'indicazione di un unico programma e di un unico *leader*. L'elettore dispone di un solo voto. Il riparto avviene in primo luogo a livello circoscrizionale tra le liste che abbiano conseguito almeno il quattro per cento dei voti validi a livello nazionale o che abbiano ottenuto almeno tre seggi in altrettante circoscrizioni. Dopo l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista nella circoscrizione, l'ufficio centrale nazionale verifica se la coalizione o la lista singola (non coalizzata) che ha ottenuto il numero maggiore di seggi nei collegi uninominali abbia un numero di seggi compreso tra 248 e 340. In caso contrario non si applica il premio di maggioranza e la parte residua di seggi è ripartita a livello circoscrizionale tra le liste ammesse. Qualora invece la coalizione o la singola lista abbia ottenuto almeno 248 seggi (corrispondenti circa al quaranta per cento dei seggi da assegnare) l'ufficio centrale le attribuisce un numero ulteriore di seggi fino a raggiungere, nel massimo, la consistenza di 340; nel caso di assegnazione a una coalizione di liste i seggi aggiuntivi sono attribuiti in proporzione al numero dei seggi già conquistati dalle liste nelle circoscri-

zioni. I seggi residui vengono quindi assegnati proporzionalmente alle liste ammesse al riparto in base all'ordine di graduatoria.

L'ipotesi alternativa di testo base prevede che ogni lista sia composta da due elenchi distinti, quello delle candidature nei collegi della circoscrizione e quello delle candidature per i seggi da assegnare nell'ambito della quota residua del dieci per cento. Inoltre, si prevedono ulteriori limiti alla candidabilità: nessun candidato può essere incluso in più di uno degli elenchi previsti per l'attribuzione dei seggi della quota residua e il candidato iscritto negli elenchi per l'attribuzione della quota residua non potrà candidarsi nei collegi uninominali della medesima circoscrizione. Variano le modalità di assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni: l'ufficio elettorale centrale nazionale compila una graduatoria fra i quozienti elettorali ottenuti dalle liste e non utilizzati per l'attribuzione dei seggi nei collegi, quindi attribuisce i seggi residui partendo dalla lista che ha conquistato il maggior numero dei seggi secondo l'ordine di graduatoria dei quozienti elettorali. Determinate così le circoscrizioni nelle quali sono assegnati i seggi della quota residua per ciascuna lista, individua i candidati inclusi nel secondo elenco per ciascuna circoscrizione seguendo l'ordine previsto dallo stesso elenco.

Il senatore NANIA *(AN)* rileva che la previsione di una soglia di sbarramento pari al quattro per cento è vanificata dall'ammissione delle liste che abbiano ottenuto almeno tre seggi in diverse circoscrizioni. Tale deroga, in presenza di un sistema elettorale sostanzialmente proporzionale e senza una revisione delle circoscrizioni elettorali, accentuerebbe i rischi di frammentazione del sistema politico.

Il senatore CALDEROLI *(LNP)* condivide l'osservazione del senatore Nania a proposito dell'inefficacia della soglia di sbarramento indicata. Nota, inoltre, che l'ipotesi illustrata dal Presidente relatore non è coerente con l'impegno da questi assunto dinanzi alla Commissione, di redigere un testo unificato ispirato alle indicazioni fornite dal ministro Chiti e ai disegni di legge in esame, in particolare il n. 1474 e il n. 1643: a suo avviso, si tratta invece di una proposta inedita in Senato, ma nota come «bozza Franceschini», ispirata al sistema di elezione dei Consigli provinciali che, anziché conseguire il massimo consenso possibile, raccoglierà un generale dissenso tra le forze politiche, anche perché non contempla un sistema per l'elezione del Senato, il che sembra avallare l'ipotesi di revisione costituzionale diretta a ridimensionare il ruolo di questo ramo del Parlamento. Inoltre, l'avere trascurato di regolare l'elezione del Senato non tiene conto né del fatto che i maggiori inconvenienti sono relativi proprio all'elezione del Senato né della circostanza che, procedendosi in questo ramo del Parlamento, sarebbe stato opportuno occuparsi anzitutto del Senato stesso.

Il senatore FISICHELLA *(Ulivo)* ricorda di non aver sottoscritto l'iniziativa legislativa di cui al disegno di legge n. 1673, che propone l'in-

troduzione del doppio turno di collegio tipico del sistema francese: pur apprezzando quel meccanismo elettorale, ritiene che la citata iniziativa sia eccessivamente rigida in quanto non contempla la possibilità di un ballottaggio in cui intervenga il terzo candidato nell'ipotesi di rinuncia da parte di uno dei primi due, rendendo impraticabile un accordo con le forze politiche minori, che rientra nelle caratteristiche peculiari del sistema elettorale francese.

Il senatore PASTORE *(FI)* ritiene che il modello prospettato dal Presidente relatore, che ripropone gli istituti tipici del sistema elettorale adottato per l'elezione delle assemblee provinciali, presenta gravi controindicazioni, per il rischio di una inopportuna competizione tra candidati delle stesse liste. Si tratta di un'ipotesi avulsa dalle numerose iniziative all'esame della Commissione nella quale, peraltro, manca qualsiasi riferimento al sistema elettorale del Senato, che è l'ambito nel quale si sono verificate le maggiori difficoltà.

Il senatore SAPORITO *(AN)* osserva che in base alla proposta illustrata dal Presidente relatore si accentuerebbe la frammentazione dei partiti politici. Si tratta di un profilo che, tra l'altro, assume un rilievo particolarmente critico, dal momento che è oggetto del quesito referendario.

Il senatore SINISI *(Ulivo)* esprime apprezzamento per lo sforzo di sintesi compiuto dal Presidente relatore che, a suo avviso, soddisfa il mandato conferito dalla Commissione. Si tratta di uno schema di lavoro assai utile, rispetto al quale si riserva di esprimere l'avviso del suo Gruppo. In proposito, ricorda la preferenza della sua parte politica per il modello elettorale francese, testimoniata dalla presentazione del disegno di legge n. 1673, e per l'adozione di meccanismi sperimentati in altri ordinamenti: preannuncia, comunque, un'ulteriore valutazione del Gruppo che egli rappresenta sull'ipotesi di orientare l'esame dei disegni di legge verso il modello elettorale tedesco.

Il senatore VIZZINI *(FI)* rileva che l'ipotesi illustrata dal Presidente relatore si discosta da tutte le iniziative legislative presentate e all'esame della Commissione. In particolare, paventa il rischio di un conflitto tra candidati appartenenti alle stesse liste a causa del maggiore peso relativo che assumono i collegi dei territori con minore densità abitativa rispetto a quelli delle aree metropolitane.

Il senatore VILLONE *(SDSE)* esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e tuttavia ritiene ancora insoddisfacente il modello elettorale prospettato. Osserva che, con l'introduzione del sistema elettorale maggioritario si è determinata una maggiore stabilità apparente dei governi ma anche una estrema instabilità del sistema politico. A suo giudizio è necessario superare allora il principio maggioritario introducendo un sistema ispirato al modello tedesco, che garantisca una ragionevole spinta al

bipolarismo in presenza di una formula elettorale complessivamente proporzionale al riparo da esasperate frammentazioni e da degenerazioni tipiche di altri modelli.

Manifesta la sua soddisfazione per l'ulteriore riflessione preannunciata dal senatore Sinisi a nome del Gruppo dell'Ulivo sull'ipotesi di adottare il sistema tedesco, un elemento di novità che rafforza la fiducia nel buon esito del lavoro della Commissione.

Il senatore PISTORIO *(DCA-PRI-MPA)* esprime l'apprezzamento della sua parte politica per la proposta avanzata dal Presidente relatore. In particolare, sottolinea con soddisfazione l'ipotesi di soglia di sbarramento che ammette una deroga per assicurare la rappresentanza delle forze politiche autonomiste e l'introduzione di collegi uninominali con la distribuzione proporzionale che, considerata la diffusa contrarietà alla reintroduzione del voto di preferenza, rappresenta a suo avviso l'opzione migliore per recuperare il rapporto tra elettori ed eletti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 4 luglio 2007

95ª Seduta

Presidenza del Presidente
SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Li Gotti.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1512) ***Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine***, approvato dalla Camera dei deputati

(95) ***VALENTINO. – Nuove disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e di pubblicazione di atti del procedimento penale***

(366) ***COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni***

(510) ***CALVI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e introduzione dell'articolo 617-*septies *del codice penale concernente la rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale***

(664) ***CASTELLI. – Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti del fascicolo del pubblico ministero e del difensore***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 giugno scorso.

Il senatore CASSON *(Ulivo)* integra la relazione da lui svolta nella seduta del 20 giugno 2007, soffermandosi in particolare – in quanto assai rilevante ai fini dell'esame dei disegni di legge in titolo – su una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 7 giugno scorso, nella quale la Francia è stata condannata per violazione dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tutela la libertà di informazione.

Il senatore, dopo aver ricordato che le sentenze della Corte di Strasburgo, pur non essendo vincolanti per le giurisdizioni nazionali, sono spesso recepite in molte decisioni-quadro dell'Unione e quindi possono godere, seppure in via mediata, di un alto grado di tassatività, si sofferma puntualmente sulla vicenda processuale che ha indotto due giornalisti francesi a ricorrere alla Corte dei diritti dell'uomo. Dal 1983 al 1986, presso la Presidenza della Repubblica francese, era stata istituita una «cellula antiterrorismo», la quale aveva proceduto ad intercettazioni telefoniche, in particolare sulle linee di alcuni giornalisti ed avvocati. Nel 1992 – riferisce il Relatore – alcuni giornali pubblicarono l'elenco delle persone oggetto di intercettazioni. Il Vice direttore *pro tempore* del Gabinetto del Presidente della Repubblica, sottoposto a istruttoria penale per attentato all'altrui vita privata, in quanto accusato di aver diffuso il materiale delle intercettazioni, presentò a sua volta querela, con costituzione di parte civile, nei confronti dei due giornalisti, per ricettazione di documenti provenienti da violazione del segreto professionale, concorso in violazione del segreto professionale e ricettazione di cosa proveniente da furto.

I ricorrenti, condannati in primo grado, ricorsero in appello e, condannati anche in secondo grado, ricorsero in cassazione.

La loro tesi difensiva, rileva il relatore, si fondava sul fatto che gran parte del materiale intercettato non era stato ottenuto in modo illegale, che numerose persone sentite dal giudice avevano rivelato pubblicamente il tenore delle loro dichiarazioni e che si trattava comunque di fatti verificatisi in un tempo risalente. I ricorrenti asserivano inoltre la presunta violazione degli articoli 6 e 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, essendo stata lesa la loro libertà di espressione e di informazione che, nel bilanciamento tra opposti beni giuridici, ugualmente meritevoli di tutela, doveva prevalere, anche al fine di garantire, ai cittadini di una società democratica, il diritto di essere informati su aspetti ritenuti fondamentali per la vita dello Stato. Il senatore si sofferma quindi sulle motivazioni con le quali sia la Corte d'appello di Parigi sia la Corte di cassazione avevano respinto i motivi addotti dai ricorrenti, ritenendo che procurarsi documenti coperti da segreto recava pregiudizio alla vita personale degli imputati e ai loro diritti di difesa ed affermando, in generale, che un elemento essenziale per il mantenimento del carattere democratico di una società è obbligare tutti al rispetto delle regole fondamentali del funzionamento della giurisdizione.

Al riguardo, la Corte di cassazione ebbe modo di affermare – ricorda il relatore – che il solo fatto che le intercettazioni telefoniche fossero oggetto di un'istruttoria giudiziaria non era sufficiente a giustificare l'eventuale pregiudizio alla loro libertà di espressione. Quest'ultima può essere limitata – ad avviso delle giurisdizioni interne francesi – per consentire la protezione del segreto istruttorio e del segreto professionale, considerando oltretutto che gli eventuali vincoli alla libertà di manifestazione del pensiero non avevano di fatto prodotto un reale nocumento alla informazione dell'opinione pubblica.

A seguito della condanna – prosegue il relatore – i due giornalisti decisero di ricorrere alla Corte di Strasburgo la quale, dopo aver dichiarato ricevibile il ricorso, si è soffermata sul contenuto della libertà di manifestazione del pensiero, considerando la libertà di espressione uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e le garanzie accordate alla stampa uno strumento fondamentale a tutela delle libertà democratiche dei cittadini. Il senatore richiama quanto affermato dalla Corte in ordine al ruolo della stampa nelle democrazie contemporanee. Questa, se è vero che non deve oltrepassare certi limiti relativi alla tutela della reputazione e dei diritti dei terzi, ha comunque l'obbligo di comunicare, nel rispetto dei suoi doveri e delle sue responsabilità, informazioni e idee su tutte le questioni di interesse generale. Ogni restrizione all'esercizio della libertà di espressione deve trovare un fondamento convincente che, ad avviso della Corte di Strasburgo, non si ritrova nel caso di specie. L'oratore, rinviando alle puntuali osservazioni svolte nelle considerazioni in diritto della sentenza, richiama i due ambiti in cui il ruolo della stampa svolge un compito delicato e fondamentale, da una parte a garanzia del libero dispiegarsi del dibattito politico, dall'altra in relazione alla giustizia penale, osservando in proposito che, a condizione di non oltrepassare i limiti fissati per una buona amministrazione della giustizia, la pubblicazione dei resoconti giudiziari è compatibile con le esigenze di pubblicità dell'udienza enunciate dall'articolo 6, comma 1, della Convenzione al fine di consentire, alla pubblica opinione, di esercitare un controllo sul funzionamento della giustizia penale.

Il senatore conclude rilevando come il tema del rapporto fra diritto di espressione e tutela della riservatezza costituisca, anche alla luce della recentissima sentenza della Corte di Strasburgo, uno dei punti nevralgici delle moderne democrazie. Tale consapevolezza deve quindi costantemente accompagnare l'*iter* legislativo che si sta compiendo in Commissione. Il relatore ritiene pertanto a tal fine auspicabile procedere ad un pur rapido ciclo di audizioni prima di iniziare la discussione generale sul disegno di legge in titolo.

Il presidente SALVI ricorda che l'articolo 117 della Costituzione, stabilendo che la potestà legislativa è esercitata anche nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, impone di tenere nella massima considerazione – anche nel procedimento legislativo – le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Ringrazia quindi il relatore per l'integrazione svolta e propone di procedere all'audizione della Federazione nazionale della stampa, dell'Unione cronisti italiani e dell'Unione camere penali, organismi che avevano direttamente chiesto di essere auditi, riservandosi eventualmente, anche alla luce dei suggerimenti provenienti dai commissari, di integrare la platea dei soggetti da audire.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1216) ***Introduzione degli articoli 613*-bis *e 613*-ter *del codice penale in materia di tortura***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pecorella; Forgione e Daniele Farina; De Zulueta ed altri; Suppa ed altri

(324) ***BIONDI. – Introduzione dell'articolo 593*-bis *del codice penale concernente il reato di tortura***

(789) ***BULGARELLI. – Introduzione nel codice penale del reato di tortura e modifiche al codice di procedura penale***

(895) ***PIANETTA. – Introduzione del reato di tortura***

(954) ***IOVENE ed altri. – Introduzione dell'articolo 593*-bis *del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura***

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 aprile scorso.

Il presidente SALVI ricorda che nella seduta precedente era stato riaperto il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato proposto dal relatore.

Avverte che si passerà all'esame dell'articolo 1.

Il senatore CENTARO *(FI)* illustra l'emendamento 1.100, integralmente sostitutivo dell'articolo 1.

Il relatore, senatore BUCCICO *(AN)*, esprime parere favorevole. Su proposta del sottosegretario LI GOTTI, il senatore CENTARO *(FI)* modifica l'emendamento sostituendo le parole «si sottrae all'obbligo» con le altre «non ottempera all'obbligo».

L'emendamento, posto ai voti nel testo modificato, è approvato.

Non essendovi emendamenti all'articolo 2, si passa all'esame dell'emendamento all'articolo 3.

Il presidente SALVI osserva che la Commissione bilancio ha formulato un parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione sugli articoli 3 e 4, parere che non sembra superato dalla formulazione dell'emendamento 3.1 del senatore Centaro.

Il senatore CASSON *(Ulivo)* ritiene che gli articoli 3 e 4 possano essere soppressi, dal momento che il reato di tortura, così come è stato configurato, è un reato proprio del pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e pertanto lo Stato deve già essere considerato solidalmente responsabile in base alle disposizioni di carattere generale.

Il RELATORE ritiene, anche alla luce della recente giurisprudenza della cassazione, che, nell'ipotesi di danni di atto medico, ha quasi stabilito una sorta di inversione dell'onere della prova per la responsabilità delle aziende sanitarie locali. Sarebbe dunque auspicabile, soprattutto alla luce della molto maggiore gravità, da un lato, del reato di tortura, e, dall'altro, della sua molto minore frequenza, stabilire un percorso privilegiato per garantire al cittadino torturato un'equa riparazione da parte dello Stato.

Dopo un breve dibattito cui partecipano il PRESIDENTE e il senatore D'AMBROSIO *(Ulivo)*, su proposta del senatore CENTARO *(FI)*, la Commissione conviene sull'opportunità di sopprimere gli articoli 3 e 4, salvo riproporre la questione in Assemblea.

Il RELATORE presenta quindi gli emendamenti soppressivi 3.100 e 4.100 che, posti separatamente ai voti, sono approvati.

La Commissione conferisce quindi mandato al senatore Buccico nei termini emersi nel corso del dibattito.

(365) ***COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali***

(963) ***CALVI ed altri. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato***

(1064) ***BUCCICO e VALENTINO. – Modifica delle norme in tema di iscrizione dell'avvocato nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori***

(1094) ***BUCCICO ed altri. – Norme relative alla pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato***

(1273) ***GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria***

(1353) ***MANZIONE. – Riforma dell'ordinamento professionale forense***

– e petizioni nn. 99, 315 e 521 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 giugno scorso.

Il senatore MANZIONE *(Ulivo)* ritiene opportuno procedere ad un ciclo di audizioni informali prima della discussione generale sul disegno di legge in titolo.

Al riguardo egli propone di audire le organizzazioni nazionali della categoria, in particolare il Consiglio nazionale forense, l'Unione camere penali e l'Unione camere civili, nonchè l'Organismo unitario dell'avvocatura e l'Associazione italiana giovani avvocati. Si riserva comunque di

fornire, in una prossima seduta della Commissione, un elenco puntuale dei soggetti da audire, prevedendo anche l'audizione di associazioni esponenziali di interessi di settore, in particolare di quegli interessi che più risultano coinvolti dai disegni di legge all'esame.

Il relatore manifesta la sua disponibilità ad accogliere gli eventuali suggerimenti provenienti dagli altri senatori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1335) ***Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga

(68) ***MALABARBA. – Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalita'di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage***

(139) ***MANTOVANO ed altri. – Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza***

(246) ***BULGARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato***

(280) ***VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilita'del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo***

(328) ***RAMPONI. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato***

(339) ***COSSIGA. – Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza***

(360) ***COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza***

(367) ***COSSIGA. – Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonche'attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta***

(765) ***COSSIGA. – Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza***

(802) ***Massimo BRUTTI. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato***

(972) ***RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalita'di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti***

(1190) ***CAPRILI ed altri. – Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza***

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 maggio 2007.

La senatrice Maria Luisa BOCCIA *(RC-SE)* illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato al resoconto, da integrare però alla luce delle osservazioni dei membri della Commissione, in particolare per quanto concerne il ruolo e i poteri del Comitato parlamentare di controllo.

Il senatore Massimo BRUTTI *(Ulivo)*, nel chiedere alla Presidenza la possibilità di integrare il proprio intervento in una successiva seduta, si sofferma sulla questione sollevata dalla relatrice. In particolare egli osserva che, a fronte di evidenti esigenze di efficienza nell'attività dei servizi segreti, occorra – per un corretto equilibrio fra poteri – prevedere un adeguato apparato garantistico, che consenta all'organo parlamentare di esercitare un controllo effettivo sull'attività di *intelligence.*

Ad avviso dell'oratore, le attuali competenze del Comitato parlamentare di controllo non sono adeguatamente penetranti, non possedendo tale organismo poteri analoghi a quelli delle Commissioni d'inchiesta. Egli ritiene invece opportuno dotare il Comitato di strumenti più invasivi, che evitino l'imbarazzante fenomeno, ripetutosi nel corso degli anni, di comunicazioni reticenti e talvolta destituite di fondamento, rilasciate da soggetti auditi appartenenti ai servizi segreti civili e militari.

Al riguardo egli osserva che l'eventuale opposizione del segreto di Stato debba avvenire soltanto per un tempo limitato e in ragione di concrete esigenze di sicurezza concretamente motivate.

A tale proposito, l'oratore ritiene che il recente ampliamento del numero dei membri del Comitato parlamentare di controllo è in contrasto con l'esigenza di assicurare la massima efficienza dell'attività di controllo del Comitato stesso che, per poter funzionare adeguatamente, necessita di una composizione estremamente snella.

Al riguardo, l'oratore auspica che vengano opportunamente corretti anche i criteri di nomina dei membri del Comitato, i quali devono rispondere ad esigenze tali da evitare che i parlamentari nominati sfruttino le loro funzioni all'interno di tale organo di controllo per fini di visibilità politica.

L'oratore auspica un supplemento di riflessione anche in riferimento all'articolo 17 del disegno di legge n. 1335, soprattutto nella parte relativa all'indicazione dei reati per i quali, in ragione della gravità e del disvalore sociale connesso, le scriminanti funzionali non sono applicabili, condividendo in proposito le osservazioni della relatrice sulla necessità di integrare tale elenco con l'indicazione di altri reati ugualmente gravi.

Il senatore VALENTINO *(AN)*, pur condividendo le osservazioni del senatore Brutti in ordine alla necessità di estendere i poteri del Comitato parlamentare di controllo, onde evitare che si presentino situazioni, quanto meno imbarazzanti, di voluta reticenza o di falsa informazione da parte dei soggetti auditi, ritiene opportuno accentrare, in capo al Presidente

del Consiglio, il potere di direzione e di coordinamento dell'attività dell'*intelligence,* consentendo in tal modo una diretta responsabilizzazione dei vertici dei servizi segreti di fronte all'autorità politica.

Il senatore D'AMBROSIO *(Ulivo)* ritiene che il problema più rilevante, per quanto concerne l'attività dei servizi segreti, sia la strutturale assenza di trasparenza e la tendenza a evitare la diffusione delle attività coperte dal segreto anche quando tale segreto sia stato tolto. Tale atteggiamento appare oltremodo diffuso incomprensibilmente proprio a danno del potere giudiziario.

Al riguardo egli ricorda la sua pregressa esperienza di sostituto procuratore della Repubblica negli anni in cui ebbe modo di indagare sulla strage di Piazza Fontana.

Il presidente SALVI rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani ed auspica che, in quella sede, si possa procedere all'approvazione di un parere, considerando che la Commissione di merito è già in fase di votazione degli emendamenti e che quindi probabilmente concluderà a breve l'esame del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1335 E CONGIUNTI

«La Commissione giustizia,

esaminato il testo di cui all'Atto Senato n. 1335,

rilevato che:

l'articolo 17, nel disciplinare condizioni e modalità applicative delle garanzie funzionali, prevede ai commi 2, 3 e 4, una serie di reati per i quali tali scriminanti non sono applicabili, in ragione della gravità e del disvalore sociale connesso alla condotta illecita. In tale categoria di reati non sono tuttavia compresi delitti – la cui gravità è certamente pari, se non maggiore di quella che caratterizza i reati compresi nella suddetta categoria – quali il sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'articolo 630 del codice penale, la banda armata (articolo 306 del codice penale), l'associazione a delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale, il delitto di cui all'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17. In assenza di una riformulazione della norma – tale da escludere anche i suddetti delitti dal novero delle condotte autorizzabili ai sensi dell'articolo 17 – la disposizione solleverebbe dubbi di legittimità costituzionale anche sotto il profilo del rispetto del principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, a motivo del trattamento irragionevolmente diverso previsto per reati che presentano analoga gravità. Appare pertanto opportuno riformulare la disposizione in esame in maniera in maniera tale da escludere dalla sfera di applicabilità delle garanzie funzionali anche i suddetti delitti;

l'articolo 17, quinto comma, esclude l'applicabilità delle garanzie funzionali in relazione a condotte realizzate «nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un'assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo». La norma non comprende tuttavia, all'interno della categoria dei luoghi nei quali non sono autorizzabili condotte astrattamente costituenti reato, ma coperte dalla scriminante in esame, le sedi degli organi costituzionali o a rilevanza costituzionale, né degli uffici giudiziari. Appare invece opportuno tutelare queste sedi rispetto a tali condotte, al fine di garantire il libero svolgimento delle attività che ivi si realizzano, in ragione della loro rilevanza sociale e politica, che rappresenta il presupposto delle particolari garanzie riconosciute, dall'ordinamento costituzionale, ai suddetti organi. In assenza di una riformulazione della norma nel senso auspicato, essa presenterebbe quindi dubbi di legittimità costituzionale, rispetto ai principi sanciti nella Carta fonda-

mentale a tutela dell'attività svolta da tali organi. Appare pertanto opportuna una riformulazione della norma, tale da escludere l'applicabilità della scriminante di cui all'articolo 17, anche alle condotte realizzate nelle sedi di organi costituzionali o a rilevanza costituzionale, nonché di uffici giudiziari;

l'articolo 39, comma 11, esclude dalla possibilità di secretazione «notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-*bis*, 416-*ter* e 422 del codice penale», in ragione della particolare gravità e del disvalore sociale che connota tali delitti, rispetto ai quali sarebbe estremamente pericolo impedire di fatto, in virtù della secretazione, la possibilità che la magistratura conduca come doveroso le indagini in ordine a tali fatti, per accertare le relative responsabilità. Tuttavia, la medesima gravità e il medesimo disvalore sociale connotano anche altri delitti (in particolare, quelli di banda armata (articolo 306 del codice penale), l'associazione a delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale, il delitto di cui all'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17), rispetto ai quali si manifesta quindi l'esigenza di impedire la possibilità di secretazione di notizie, documenti o cose che li concernano. Appare pertanto opportuna una riformulazione della norma tale da escludere anche questi delitti dalla possibilità di secretazione di notizie, documenti o cose che li concernano, conseguentemente riformulando anche il secondo comma dell'art. 40, nella parte in cui è prevista una modifica al testo dell'art. 204, comma 1 del codice di procedura penale, per esigenze di coordinamento con la disciplina sostanziale del segreto di Stato, dettata dall'articolo 39 in esame;

l'articolo 41, comma 1, disciplina il regime di opponibilità del segreto di Stato, sancendo in capo a pubblici ufficiali, pubblici impiegati e incaricati di un pubblico servizio, l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato. Tale formulazione solleva dubbi di legittimità costituzionale per violazione dell'articolo 24 della Costituzione, nella misura in cui, vietando ai suddetti soggetti di deporre su fatti coperti dal segreto di Stato anche qualora la deposizione sia necessaria a fini difensivi, impedisce ad eventuali imputati o indagati di esercitare il proprio diritto inviolabile alla difesa, ritenuto, per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, prevalente rispetto al mero «interesse» alla tutela del segreto di Stato. Inoltre, lo *status* di pubblico agente rischierebbe di configurarsi quale vera e propria causa, in sé, di non punibilità determinando, tra l'altro, profili di illegittimità costituzionale per violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale, di cui all'articolo 112 della Costituzione. Appare quindi opportuna una riformulazione della norma, tale da prevedere un inciso che ribadisca che la disposizione si applica «fermo quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale», al fine di consentire la compatibilità della norma con la scriminante dell'esercizio di un diritto, di cui all'articolo 51 del codice penale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 17, commi 2, 3, 4, la Commissione di merito valuti l'opportunità di riformulare le disposizioni relative alle ipotesi di inapplicabilità delle garanzie funzionali, in maniera in maniera tale da escludere dalla sfera di applicabilità della scriminante in esame, anche i delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'articolo 630 del codice penale, la banda armata (articolo 306 del codice penale), l'associazione a delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale, il delitto di cui all'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17;

b) all'articolo 17, comma 5, la Commissione di merito valuti l'opportunità di riformulare le disposizioni relative alle ipotesi di inapplicabilità delle garanzie funzionali anche alle condotte realizzate nelle sedi di organi costituzionali o a rilevanza costituzionale, nonché di uffici giudiziari;

c) all'articolo 39, comma 11, la Commissione di merito valuti l'opportunità di riformulare la disposizione relativa alla esclusione dalla possibilità di secretazione di notizie, documenti o cose relativi anche a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli di banda armata (articolo 306 del codice penale), associazione a delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale, nonché al delitto di cui all'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17; conseguentemente, all'articolo 40, comma 2, la Commissione di merito valuti l'opportunità di riformulare la disposizione, nella parte in cui è prevista una modifica al testo dell'articolo 204, comma 1, codice di procedura penale, per esigenze di coordinamento con la disciplina sostanziale del segreto di Stato, dettata dall'articolo 39 in esame;

d) all'articolo 41, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di riformulare la disposizione, in maniera tale da prevedere un inciso che ribadisca che la norma si applica «fermo quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1216

Art. 1.

1.100

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Dopo l'articolo 613 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 613-*bis*. – *(Tortura)*. – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni, cagiona lesioni o sofferenze fisiche o psichiche ad una persona, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni, di punirla per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di condizionarne il comportamento suo o di altri, ovvero di discriminarla per qualsiasi motivo, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La pena è aumentata se dalla condotta di cui al primo comma deriva una lesione grave o gravissima. Se ne deriva la morte la pena non può essere inferiore a trenta anni.

Alla stessa pena di cui ai commi primo e secondo soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto o che non ottempera all'obbligo di impedirne il compimento"».

Art. 3.

3.1
CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. È istituito presso il Ministero della giustizia un fondo per le vittime del reato di tortura, per assicurare un'equa riparazione, accertata la sussistenza del reato in sede giudiziaria. È fatto salvo il diritto della persona offesa ad agire nei confronti dell'autore per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

2. In caso di morte della vittima, gli eredi subentrano nel diritto a ricevere l'equa riparazione.

3. È istituita presso il Ministero della giustizia una commissione con il compito di valutare e liquidare l'equa riparazione di cui ai commi 1 e 2. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati con decreto del Ministro della giustizia».

3.100
IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

Art. 4.

4.100
IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 4 luglio 2007

58ª Seduta

Presidenza del Presidente
DINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1662) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India, fatto a Roma il 13 maggio 2005***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore MELE *(SDSE)* riferisce sul provvedimento in titolo, rilevando che esso è volto a realizzare un quadro normativo di riferimento per lo sviluppo delle relazioni culturali tra l'Italia e l'India tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possono contribuire a una maggiore conoscenza reciproca ed essere competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri paesi.

Come noto, l'India è uno dei maggiori produttori cinematografici al mondo e riveste un ruolo strategico nella produzione cinematografica asiatica, per la presenza nel suo territorio di numerosi centri di produzione cinematografica, di studi e di set di ripresa. In particolare, soffermandosi sull'importanza acquisita a livello mondiale dell'industria cinematografica di Bollywood, rileva che la produzione cinematografica indiana si caratterizza, da un lato, per l'attenzione alla propria tradizione e, dall'altro, per l'apertura alle tecnologie occidentali, con particolare riguardo agli effetti speciali. In questo quadro, l'Italia può svolgere un significavo ruolo nell'offrire il proprio contributo in termini di impiego di nuove tecnologie per la realizzazione di progetti a carattere cinematografico e audiovisivo.

Nel merito, il relatore passa ad illustrare l'articolato dell'Accordo, che all'articolo 1 precisa il significato di «film in coproduzione» e stabi-

lisce che ogni film coprodotto goda degli stessi vantaggi dei film nazionali. Ai sensi dei successivi articoli 2 e 3, vengono individuati i requisiti che i coproduttori devono possedere, quali buona organizzazione tecnica, solidità finanziaria e qualificata esperienza professionale, fissando al 20 per cento del costo totale del film l'apporto minimo al progetto di coproduzione. È fatto obbligo che i produttori di una coproduzione siano cittadini italiani o indiani, ovvero residenti permanentemente in Italia o in India, nel rispetto, per quanto riguarda l'Italia, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (articolo 4). L'Accordo detta inoltre una dettagliata regolamentazione in tema di luoghi di realizzazione delle riprese, post produzione e versioni linguistiche, con particolare riguardo al doppiaggio e al sottotitolaggio (articoli 5 e 6). Ulteriori norme sono dirette a facilitare sia l'ingresso del personale addetto alla coproduzione cinematografica, ove cittadini dell'altro paese contraente, sia l'importazione delle attrezzature cinematografiche, nel rispetto delle norme vigenti (articolo 8). Nel regolare il diritto di proprietà e di utilizzo da parte di ciascun coproduttore del negativo originale di un film, l'Accordo dispone che la ripartizione degli introiti tra i coproduttori debba avvenire in modo proporzionale ai rispettivi apporti (articolo 9), nonché regola la suddivisione tra i coproduttori degli eventuali premi, trofei, incentivi e benefici in caso di partecipazione dei film in coproduzione ai festival internazionali (articolo 14). Quanto alla commercializzazione del film, si prevede una dettagliata disciplina nel caso in cui il film di coproduzione venga esportato verso un paese dove le importazioni sono contingentate (articolo 12), nonché si fa richiamo alle rispettive norme nazionali e, per la Repubblica italiana, anche dell'Unione europea, per l'importazione, la distribuzione e la programmazione di produzioni (articolo 16).

Con riferimento alla regolamentazione dei rapporti interni, il relatore rileva che l'Accordo prevede, all'articolo 15, che le norme di procedura per la coproduzione verranno fissate con un successivo scambio di note tra le Autorità competenti dei due paesi, che sono – ai sensi dell'articolo 1 – il Ministero per i beni e le attività culturali, Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport, Direzione generale per il cinema, per l'Italia, e il Ministero per l'informazione e le telecomunicazioni, per l'India. Si prevede quindi l'istituzione di una Commissione mista per vigilare sull'applicazione dell'Accordo, la quale è in facoltà di sottoporre alla valutazione delle citate Autorità competenti dei due paesi le modifiche dell'Accordo ritenute necessarie.

In conclusione propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Il senatore FRUSCIO *(LNP)* chiede al Governo di fornire gli opportuni chiarimenti circa la portata applicativa dell'Accordo, domandando se l'articolo 4 possa essere interpretato nel senso di comprendervi anche società di produzione con sede in Italia o in India, oltre che cittadini di nazionalità italiana o indiana.

Il vice ministro Patrizia SENTINELLI, auspicando una tempestiva conclusione dell'esame, si riserva di offrire gli ulteriori approfondimenti richiesti in occasione della prossima seduta.

Il presidente DINI, dopo aver ringraziato il relatore per l'esposizione svolta e sottolineato l'importanza dell'Accordo ai fini delle relazioni bilaterali tra i due paesi, stante l'esigenza di acquisire i pareri delle Commissioni consultate, propone di rinviare l'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente e l'esame è quindi rinviato.

(1661) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Yemen sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2004***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente DINI, prima di cedere la parola al relatore Pianetta sul disegno di legge in titolo, ricorda l'attentato in Yemen dello scorso 2 luglio che ha causato la morte di sette turisti spagnoli e tre cittadini yemeniti, compreso l'attentatore.

Il relatore PIANETTA *(DCA-PRI-MPA)*, dopo essersi soffermato sulla recente storia della Repubblica dello Yemen – nata dalla fusione dello Yemen del Nord e dello Yemen del Sud, nel 1990, e caratterizzata da evidenti condizioni di insicurezza per i cittadini stranieri, oggetto di frequenti rapimenti, aggravate dall'attentato di matrice qaedista dello scorso 2 luglio – riferisce sul disegno di legge n. 1661, concernente la ratifica di un Accordo che è volto a realizzare un quadro giuridico di riferimento per lo sviluppo delle relazioni economiche tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Yemen al fine di favorire investimenti già in atto e futuri. In particolare, l'Accordo in esame si colloca fra quelli che l'Italia e gli altri paesi dell'Unione europea hanno firmato, negli ultimi anni, con vari paesi dell'area al fine di incoraggiare, in un quadro di maggiori certezze e più precise garanzie, ulteriori iniziative imprenditoriali ed un incremento del volume complessivo degli investimenti effettuati dagli investitori delle Parti contraenti.

Nel merito, segnala che all'articolo 1, l'Accordo definisce in maniera quanto più ampia possibile il termine «investimento», soprattutto in relazione alla necessità di includere il maggior numero possibile di attività economiche nel meccanismo di tutela ivi previsto mentre l'articolo 2 stabilisce l'obbligo di garantire un diritto di accesso alle attività di investimento non meno favorevole di quello assicurato ai propri cittadini, nonché di assicurare un trattamento «giusto ed equo» agli investimenti degli investitori di ciascuna Parte nei rispettivi territori. Al riguardo, il successivo articolo 3, nel prevedere l'applicazione di un trattamento giuridico pari a quello concesso agli investimenti e ai redditi ricavati da propri cittadini

o da cittadini di Stati terzi, contempla altresì la clausola della nazione più favorita, consistente nell'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli investitori di paesi terzi, anche con riferimento a rapporti già costituiti in relazione alla normativa più favorevole che potrebbe entrare in vigore in futuro.

All'articolo 4 è prevista la corresponsione di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, sommosse sopravvenute sul territorio dell'altra Parte contraente, indipendentemente se la causa sia ascrivibile all'azione di forze governative o altri soggetti, attraverso pagamenti in valuta liberamente convertibile e liberamente trasferibile. L'articolo 5 interviene in tema di nazionalizzazioni, espropriazioni o misure analoghe, precisando che non potranno avvenire direttamente o indirettamente se non per fini di utilità pubblica, su base non discriminatoria. In proposito è prevista la corresponsione immediata, totale ed effettiva di un'equa indennità, equivalente al valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata resa pubblica. Quanto ai capitali e agli utili relativi agli investimenti, l'articolo 6 stabilisce che ciascuna Parte garantirà la possibilità di trasferire tutti i pagamenti liberamente e senza indebito ritardo, all'interno e al di fuori del proprio territorio, una volta assolti tutti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento, disponendo al riguardo l'applicazione del trattamento più favorevole concesso agli investimenti effettuati dagli investitori degli Stati terzi.

Rileva quindi che l'articolo 7, volto a tutelare gli organismi di assicurazione degli investimenti, che prevede il diritto di surroga di tali organismi nell'esercizio dei diritti e nelle pretese dell'investitore nei casi di risarcimento per danni o perdite (di cui al citato articolo 4), per nazionalizzazione o esproprio (ex articolo 5) nonché per le operazioni di rimpatrio di capitale, utili o redditi (di cui all'articolo 6).

L'articolo 9 dell'Accordo prevede che le controversie tra le Parti contraenti in merito all'applicazione o interpretazione dell'Accordo, ove non risolte attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte ad un Tribunale arbitrale *ad hoc* su richiesta di una delle Parti, disciplinandone al riguardo le modalità di istituzione, stabilendo – ai sensi del successivo articolo 10 – che in caso di controversie tra una Parte contraente e gli investitori dell'altra Parte contraente, in primo luogo si dovrà cercare di comporre tale controversia in via amichevole entro sei mesi. Ove tale tentativo fallisca, l'investitore interessato potrà decidere di sottoporre la medesima al Tribunale della Parte contraente competente per territorio, ad un Tribunale arbitrale *ad hoc* ovvero al Centro internazionale per la soluzione delle controversie in materia di investimenti.

L'articolo 11, stabilisce che l'esecuzione dell'Accordo sia assicurata a prescindere dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le due Parti. Riscontra inoltre tra le norme suscettibili di applicazione, ai sensi dell'articolo 12, quelle derivanti da altri accordi internazionali che abbiano

sottoscritto entrambe le Parti e le norme del diritto internazionale generale, con particolare riferimento alle disposizioni più favorevoli per le Parti medesime e i loro investitori.

Gli articoli 14 e 15 dell'Accordo regolano, infine, rispettivamente, l'entrata in vigore e la durata del medesimo, stabilita nella misura di dieci anni a partire dalla notifica fra le Parti contraenti dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica, salvo denuncia scritta di una delle Parti contraenti non più tardi di un anno prima della sua scadenza. In ogni caso l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la sua scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa.

In conclusione, propone pertanto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Il senatore MARTONE *(RC-SE)* rileva l'esigenza, come già peraltro evidenziato in sede di trattazione di altri provvedimenti di contenuto analogo, di perseguire una maggiore coerenza fra iniziative volte alla promozione di investimenti, come quella in titolo, e l'attività svolta in altre sedi inerente alla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale. L'accordo in esame, in particolare, appare improntato a criteri e modelli obsoleti, che non tengono conto del possibile contributo che può venire dagli investimenti diretti esteri alla lotta alla povertà al miglioramento degli indici di sviluppo, in una prospettiva tesa a prosciugare quei bacini di sofferenza ed emarginazione dove sovente si alimenta il terrorismo per acquisire nuove reclute. Chiede quindi al Governo se non sia possibile, per il futuro, individuare nuovi modelli di accordi per la promozione per gli investimenti, più attenti alle ricadute sui paesi cui si riferiscono e al tipo di garanzie che devono essere offerte e che implicano l'intervento di risorse pubbliche attraverso organismi quale la SACE e la SIMEST. Al riguardo segnala altresì la progressiva perdita di credibilità del Centro internazionale per la soluzione delle controversie in materia di investimenti, richiamato all'articolo 10 dell'Accordo, istituito nell'ambito dell'attività della Banca mondiale e da cui taluni paesi si sono ritirati criticandone l'attività.

Il senatore MORSELLI *(AN)* si associa alla richiesta di chiarimenti del senatore Martone in ordine all'articolo 4 dell'Accordo, inerente all'indennizzo per danni o perdite, per quanto concerne le implicazioni che ne derivano per l'attività di SACE e SIMEST. Esprime inoltre delle perplessità sulla durata dell'Accordo, fissata dall'articolo 14 per un periodo di 10 anni rinnovabile per un quinquennio, che sembra scoraggiare gli investimenti di più rilevante entità.

Il senatore FRUSCIO *(LNP)* osserva che i riferimenti dell'Accordo in esame alle nozioni di «cittadini» e «investitori», con particolare riguardo agli articoli 2 e 3, appaiono poco chiari e sono suscettibili di generare dubbi interpretativi, non venendo tra l'altro precisato il grado di tutela riconosciuto alle persone giuridiche. Posto poi che l'articolo 4 sembra far gravare oneri eccessivi sulla Parte contraente nel cui territorio l'investi-

mento dovesse subire perdite o danni a causa di conflitti o situazioni di emergenza, segnala il carattere giuridicamente impreciso della nozione di «equa indennità» conseguente a nazionalizzazioni, espropri o requisizioni richiamata all'articolo 5, laddove sembrerebbe preferibile parlare di «corresponsione del netto patrimoniale».

Analogamente, sarebbe stato auspicabile precisare, nell'ambito delle procedure per la soluzione delle controversie di cui agli articoli 9 e 10, l'applicazione di meccanismi arbitrali anche per la definizione dei valori oggetto delle controversie. Replicando infine al senatore Martone rileva come non spetti alle imprese restituire quote di reddito ai cittadini, che partecipano in altro modo al benessere prodotto dalle stesse, e come la presenza delle garanzie previste dall'Accordo quadro non pregiudichi la definizione di ulteriori garanzie contrattuali tra i soggetti interessati agli investimenti.

Il senatore POLLASTRI *(Ulivo)* osserva, con riferimento all'intervento del senatore Fruscio, che l'Accordo in esame non è formulato in modo impreciso bensì sembra volto a tutelare in primo luogo i cittadini italiani che investono all'estero e che in quanto tali possono trovarsi nella condizione di costituire o partecipare a persone giuridiche costituite localmente in base al diritto del paese ospitante.

Il senatore MANTICA *(AN)* ricorda che, trattandosi dell'esame di accordi internazionali già stipulati dall'Italia, eventuali osservazioni e rilievi non possono che avere carattere metodologico dovendo essere necessariamente riferiti, come raccomandazioni, alla negoziazione di futuri accordi.

Il presidente DINI ricorda che le garanzie offerte dalla SACE non pregiudicano la stipula di ulteriori clausole e garanzie nei rapporti bilaterali tra i soggetti che intervengono nei contratti di investimento benché l'adozione di norme quadro, come quelle in esame, appaia indispensabile per la definizione di aspetti quali la disciplina fiscale e contabile.

Convenendo che la durata di 10 anni rinnovabile per altri 5 potrebbe apparire eccessivamente limitata per investimenti di maggior respiro, propone infine, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, di rinviare il seguito della discussione generale e le repliche del relatore e del Governo ad altra seduta.

La Commissione conviene ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente DINI avverte che è stato assegnato alla Commissione il DPEF 2008-2011 per esprimere il parere alla 5ª Commissione, entro giovedì 12 luglio. Tale documento sarà pertanto iscritto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione a partire dalla prossima settimana. Sono stati

inoltre assegnati alla Commissione i disegni di legge n. 1601 e n. 1663 recanti, rispettivamente, la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sugli studi della lingua italiana nella Federazione russa e della lingua russa nella Repubblica italiana, fatto a Roma il 5 novembre 2003, e la ratifica della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001, approvato dalla Camera dei deputati. Tali provvedimenti saranno iscritti all'ordine del giorno dei lavori della Commissione a partire dalla prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE ricorda altresì che nell'ambito del ciclo di audizioni relative all'esame del Documento XXII, n. 14, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, come già preannunciato, martedì 10 luglio si svolgerà l'audizione del Ministro della giustizia Mastella, cui seguirà, nelle settimane successive, l'intervento da parte del Direttore del SISMI, Ammiraglio di squadra Bruno Branciforte.

Rileva, infine, che, ai sensi dell'articolo 3, comma 17-*bis*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali, entro il 30 giugno 2007, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti circa gli sviluppi relativi al contesto in cui si svolge ciascuna delle missioni di cui ai commi da 1 a 17 del medesimo articolo 3. Al riguardo informa che sono in corso i contatti con il Governo e le Commissioni interessate per la definizione della data più appropriata per le suddette comunicazioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

D I F E S A (4ª)

Mercoledì 4 luglio 2007

87ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
ZANONE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Verzaschi.

La seduta inizia alle ore 15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente ZANONE ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale del disegno di legge n. 506, *Facoltà per il personale militare di chiedere un'anticipazione sull'indennità di liquidazione di fine servizio per l'acquisto della prima casa*. Propone pertanto di fissare il termine per gli emendamenti a martedì 10 luglio, alle ore 17.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE propone altresì di fissare sempre a martedì 10 luglio, alle ore 17, il termine di presentazioni di eventuali proposte emendative riferite, rispettivamente, al disegno di legge n. 697, *Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa*, e al disegno di legge n. 1412, *Disposizioni per l'inquadramento di alcune categorie di personale precario nei ruoli civili del Ministero della difesa*.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE rende altresì noto che sono stati assegnati alla Commissione, in sede consultiva, i disegni di legge n. 1678, *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006*, e n. 1679, *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007*, e che

l'esame congiunto dei provvedimenti sarà incardinato la prossima settimana.

La Commissione prende atto.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore PEGORER *(Ulivo)*, relatore sui disegni di legge n. 329 e n. 1472, riguardanti modifiche alla legge n. 199 del 1991, in materia di assegni annessi alle decorazioni al valor civile e al valor militare, rileva che, nel corso dell'illustrazione del provvedimento, da lui effettuata nella seduta antimeridiana del 27 giugno scorso, aveva invitato il Governo a fornire informazioni e chiarimenti sull'attuale situazione degli assegni di cui alla legge in questione e delle onorificenze e ricompense al valor civile, richiamandosi all'articolo 46 del Regolamento del Senato. Atteso che nella seduta pomeridiana di ieri, nella quale la Commissione ha ripreso l'esame congiunto di tali provvedimenti, il rappresentante del Governo si è limitato ad esprimere l'orientamento favorevole del suo Dicastero, sollecita il Governo a fornire nei tempi più rapidi gli elementi di documentazione da lui richiesti.

Il sottosegretario VERZASCHI assicura che si farà parte attiva affinché la richiesta del relatore Pegorer sia soddisfatta quanto prima.

La seduta termina alle ore 15,20.

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 4 luglio 2007

104ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (n. 104)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 25, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Esame e rinvio)

Il relatore RIPAMONTI *(IU-Verdi-Com)* illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che in merito all'articolo 1, punto 3), che modifica l'articolo 58 del codice degli appalti, prevedendo l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e di quello dei beni culturali nell'ambito delle procedure di affidamento, occorre acquisire conferma che possa operarsi con le risorse già previste a legislazione vigente in relazione senza un aggravio di oneri di funzionamento di tali organismi a carico delle rispettive amministrazioni (oneri per le procedure istruttorie, compensi da riconoscersi ai componenti dei predetti organi per le sedute aggiuntive ipotizzabili). Occorre valutare la previsione di cui al numero 4) della disposizione in esame, che modifica l'articolo 59, comma 1, del citato codice degli appalti, in relazione alla restrizione della possibilità di ricorso agli Accordi Quadro e ai conseguenti effetti in ordine al funzionamento e alla gestione delle procedure di affidamento dei lavori o forniture, per le stazioni appaltanti, non più in forma «semplificata». Occorre valutare il punto 7) dell'articolo 1, che introduce nell'articolo 143, un nuovo comma: «7-*bis*, atteso che la disposizione

sembrerebbe suscettibile di determinare le condizioni per un aggravio dei costi delle opere pubbliche, con oneri che si rivelerebbero solo a distanza di tempo rispetto al momento della effettiva pattuizione. Al riguardo, si rileva inoltre che la previsione di un prezzo di restituzione dell'opera potrebbe profilare effetti di integrazione del prezzo iniziale della stessa, per la cui realizzazione, al momento dell'affidamento, non sarebbero state previste le necessarie risorse finanziarie nell'ambito dei previsti strumenti di programmazione, con profili di rischio di avviamento di opere pubbliche senza una copertura che tenga conto anche di tale parametro. In ordine all'articolo 2, punto 3, che modifica l'articolo 11, comma 9 del citato codice degli appalti, occorre valutare l'estensione della fattispecie anche nel caso di fornitura di servizi, in relazione agli effetti finanziari per le stazioni appaltanti, atteso che ciò determina un ampliamento dell'automatico obbligo di riconoscimento al rimborso, in caso di recesso dal contratto per giusta causa, anche da parte dell'affidatario di servizi o forniture, oltre che di lavori. In ordine al punto 11) della disposizione, occorre acquisire conferma che la modifica all'articolo 84, comma 3, non determini contenziosi volti ad ottenere l'inquadramento degli incaricati »apicali« nella qualifica dirigenziale. Occorre valutare il punto 13) dell'articolo 2, acquisendo chiarimenti in ordine agli effetti finanziari della nuova formulazione della norma modificata. Rinvia alle osservazioni del Servizio del Bilancio in ordine al punto 15, lettera *a)*, dell'articolo 2, mentre occorrono chiarimenti sulla disposizione della lettera *b)* della medesima previsione. In ordine al punto 17) della disposizione, che modifica l'articolo 144, comma 4**,** andrebbero acquisite rassicurazioni circa la neutralità degli effetti delle disposizioni ivi previste. In relazione al punto 20), che prevede la predisposizione di studi di fattibilità da parte dei soggetti aggiudicatori, occorre valutare gli effetti finanziari che potrebbero derivare dagli adempimenti istruttori aggiuntivi a carico dell'Unità tecnica per la finanza di progetto, necessari per fornire i pareri previsti dalla norma in merito agli studi di fattibilità per le infrastrutture, sebbene sia prevista dal provvedimento una clausola di invarianza (articolo 4).

Inoltre, in relazione alla lettera *a)* del punto 21), considerato che la modifica individua un nuovo compito in capo al Ministero delle infrastrutture, aggiungendolo agli altri già previsti in materia di opere pubbliche dall'articolo 163, comma 2, del citato codice, andrebbero fornite rassicurazioni circa l'effettiva praticabilità di tali funzioni a valere delle risorse umane e strumentali già scontate dagli stanziamenti a legislazione vigente, pur tenuto conto della clausola di invarianza di cui al successivo articolo 4.

Il sottosegretario CASULA in merito all'articolo 1, punto 3) del disegno di legge in titolo, evidenzia come la disposizione in parola non abbia riflessi finanziari, in quanto interviene limitatamente alla disciplina di dettaglio dell'istituto, la cui introduzione nell'ordinamento giuridico nazionale (con il d.lgs. n. 163/06) non è stata accompagnata da alcun riflesso finanziario di sorta, né di segno positivo, né negativo. Evidenzia, altresì, il

carattere facoltativo del ricorso all'istituto per le stazioni appaltanti. Inoltre, sempre nella relazione tecnica, precisa come la norma sia volta ad introdurre uno strumento di ausilio di molte stazioni appaltanti circa la concreta identificazione dei presupposti richiesti per l'attivazione del dialogo competitivo, con innegabili risvolti positivi in termini di correttezza, speditezza e flessibilità dell'azione amministrativa. In ogni caso, rilevanza determinante riveste la semplice considerazione del carattere istituzionale dei compiti consultivi del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e di quello dei beni culturali, non determinandosi, pertanto, con la disposizione in parola l'introduzione di nuovi obblighi a carico dei predetti enti, suscettibili di arrecare aumenti di spesa, ma trattandosi dei normali oneri connessi allo svolgimento dell'attività istituzionale degli stessi. In relazione all'articolo 1, punto 4), del disegno di legge, evidenzia preliminarmente che la possibilità di concludere accordi quadro è sempre stata, *ab origine*, demandata alla autonoma valutazione dell'Amministrazione procedente, che effettua la scelta di avvalersi di tale istituto meramente facoltativo sulla base della più o meno preferibile speditezza di alternative ipotesi procedurali. Da tale assoluta discrezionalità, già presente nel decreto legislativo 163/2006, consegue la non ipotizzabilità di oneri aggiuntivi, poiché ogni eventuale onere risulterebbe comunque già scontato a legislazione vigente. Di contro, il senso della modifica che si introduce è quello di individuare con maggiore puntualità – pur se con un criterio in qualche modo più restrittivo – le casistiche in relazione alle quali è possibile la stipula di accordi quadro, nell'ottica di garantire una maggiore concorrenza nel mercato. Tenuto conto, in ogni caso, che continua ad essere previsto anche in relazione all'accordo quadro l'obbligo di ricorrere alla previa gara per la stipula dello stesso, può escludersi il supplemento di oneri per le stazioni appaltanti ipotizzato dalla Commissione. In merito all'articolo 1, punto 7), del disegno di legge, evidenza, innanzitutto, l'operatività meramente eventuale della previsione in parola; inoltre, la stessa non «determina» le condizioni per un aggravio dei costi delle opere pubbliche – per utilizzare l'espressione della Commissione –, in quanto il costo delle opere è già noto all'atto della redazione del piano economico-finanziario, che viene redatto e approvato – giova ricordarlo – proprio al momento dell'affidamento della concessione, ovvero nel momento in cui l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione è già definitivamente previsto ed indicato. A ben vedere si è, dunque, solo in presenza di una programmazione della capacità di spesa che copre un arco temporale più ampio senza alcuna «dissimulazione» di integrazioni del prezzo iniziale, nell'ottica dell'incremento della trasparenza e dell'incentivazione della realizzazione e gestione di infrastrutture strategiche indispensabili per lo sviluppo economico-sociale del Paese. In merito all'articolo 2, punto 3), del disegno di legge, preme evidenziare come l'emendamento miri ad eliminare una lacuna dell'art. 11, che concerne tutti i contratti e non solo quelli di lavori, e non determina maggiori oneri per le stazioni appaltanti, atteso che non si assiste ad un ampliamento dell'obbligo di rimborso delle spese, essendo queste ultime comprese comunque

nelle disponibilità finanziarie destinate agli interventi messi a bando. Al punto 11) dell'articolo 2 evidenzia che il funzionario della stazione appaltante a cui si riferisce la modifica è già incaricato di funzioni apicali presso l'amministrazione e proprio in virtù di dette funzioni viene indicato, in caso di mancanza in organico di personale dirigente, quale assegnatario dell'incarico di presidente, ferma restando l'assenza di maggiori oneri di spesa, avendo diritto gli incaricati ai soli compensi previsti per tale ufficio. Le funzioni di cui trattasi consistono, inoltre, in attività temporanea, che non comporta continuità nella funzione dirigenziale. Infine, nei comuni di minori dimensioni non è previsto in pianta organica la figura del dirigente. In merito all'articolo 2, punto 13), del disegno di legge, osserva che la previsione di cui al comma 4 della norma – la quale stabilisce espressamente che per gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali il costo deve necessariamente rientrare nell'ambito delle risorse stanziate per la realizzazione delle opere – vale anche in relazione all'attività oggetto dell'emendamento. Con riguardo al punto 15) dell'articolo 2 del disegno di legge fa presente che le osservazioni della Commissione si riferiscono ad un emendamento di mero *drafting*. In merito al punto 17), dell'articolo 2, evidenzia che la disposizione correttiva mira ad assicurare più incisive forme di pubblicità delle gare, senza oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni, atteso che detti oneri rientrano comunque nell'ambito delle complessiva disponibilità finanziaria destinata agli interventi messi a bando. Sul punto 20 dell'articolo 2 osserva che l'attività dell'Unità Tecnica Finanza di Progetto prevista dall'emendamento ricade appieno tra i compiti istituzionali propri della stessa e non necessità quindi di strumenti di copertura aggiuntivi. Infine, all'articolo 2, punto 21, del disegno di legge precisa che la previsione non delinea un nuovo compito del Ministero delle infrastrutture, come si evince dalla stessa lettura della norma da emendare, poiché sono già previsti compiti di supporto per l'attività del CIPE così come le attività di collaborazione con le regione e le province autonome. L'emendamento intende, invece, conferire maggiore valenza a compiti ed attività già spettanti al Ministero.

Il presidente MORANDO rileva l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti in relazione all'articolo 2, punto 3), in quanto – a differenza di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo – la norma ha certamente l'effetto di ampliare le fattispecie in base alle quali l'appaltatore può recedere dal contratto. Pertanto sarebbe opportuno acquisire ulteriori chiarimenti volti a dimostrare che l'ampliamento non determina comunque maggiori oneri per le stazioni appaltanti. Occorre poi chiarire meglio i profili connessi alle modifiche di cui all'articolo 2, punto 15, occorre in particolare acquisire conferma dal Governo che la modifica proposta non ponga a carico della stazione appaltante gli oneri della vigilanza attualmente gravanti sull'appaltatore.

Il senatore FERRARA *(FI)*, in relazione all'ultima considerazione svolta dal presidente Morando, rileva che la modifica potrebbe avere natura meramente formale. Ritiene invece poco soddisfacenti i chiarimenti forniti sulla Unità Tecnica Finanza di Progetto, in quanto le norme proposte potrebbero ampliare – pur nei compiti istituzionali propri dell'Unità stessa – le attività da svolgere in modo molto significativo.

Il relatore RIPAMONTI *(IU-Verdi-Com)*, ferma restando l'esigenza di acquisire ulteriori chiarimenti sugli aspetti segnalati dal Presidente, si ritiene soddisfatto sui restanti profili segnalati.

La Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,25.

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 4 luglio 2007

100ª Seduta

Presidenza del Presidente
BENVENUTO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Carlo Fratta Pasini, presidente dell'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari, accompagnato dai vice presidenti, dottor Giovanni Cartia, dottor Piero Melazzini e dottor Luigi Sartoni, nonché dal dottor Elio Faralli, presidente onorario, e dal dottor Giuseppe De Lucia Lumeno, segretario generale, della medesima associazione.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BENVENUTO fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'evoluzione del sistema creditizio italiano: audizione dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente BENVENUTO introduce i temi oggetto dell'odierna audizione, ritenendo opportuno rivolgere anticipatamente agli auditi una serie di domande concernenti le banche popolari, la cui crescita dimensionale e la quotazione nei mercati regolamentati impongono, a suo avviso, una riflessione sull'adeguatezza della disciplina vigente. Fa quindi presente che risultano situazioni di superamento del limite di partecipazione al capitale previsto dalla legge, chiedendo al riguardo di chiarire quali sono gli effetti di tale eventualità per le banche popolari quotate, alla luce della previsione che impone di dismettere le quote eccedenti entro un anno dal superamento dei limiti stabiliti. Un'ulteriore valutazione, che sollecita agli auditi, concerne la percentuale di partecipazione dei soci alle assemblee sociali, mentre, sotto altro profilo, chiede una valutazione dell'indagine dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sul governo societario di banche e assicurazioni, al fine di fare luce su eventuali intrecci proprietari capaci di limitare la concorrenza e quindi, in ultima analisi, di danneggiare i consumatori. Ravvisa l'opportunità che si chiarisca se tale indagine possa eventualmente riguardare anche il settore delle banche popolari, con particolare riferimento ai livelli di contendibilità delle stesse.

Da ultimo, sollecita un chiarimento sulla mancata approvazione della fusione tra la Banca popolare di Milano e la Banca popolare dell'Emilia Romagna.

Dopo aver consegnato una memoria scritta, l'avvocato FRATTA PASINI dà compiutamente conto dei processi di ristrutturazione che hanno interessato il settore delle banche popolari, rilevando al riguardo che l'attuale configurazione di tale segmento del sistema creditizio presenta elementi di varietà e articolazione dal punto di vista dimensionale e operativo. Sottolinea, inoltre, i profili di specificità del credito popolare rispetto alle banche ordinarie, tanto con riferimento alla vocazione localistica (con la concentrazione della rete distributiva delle banche popolari nei territori in cui operano), quanto in relazione alla forte propensione al credito in favore delle piccole e medie imprese, rispetto alle quali rileva che il volume degli impieghi effettuati è il doppio della media del sistema nel suo complesso.

Riepilogati i caratteri essenziali della disciplina originaria delle banche popolari, che consentivano ai soci una maggiore remunerazione del capitale rispetto alle cooperative, l'oratore si sofferma su due elementi, a suo giudizio dal carattere sicuramente innovativo, che sono intervenuti nel corso degli anni novanta in tema di banche popolari: da una parte l'introduzione del limite al possesso azionario e la distinzione tra i diritti di partecipazione alla gestione societaria e quelli di contenuto patrimoniale, per i quali si è prospettata la piena trasferibilità senza il previo gradimento, in modo da consentire, in un secondo momento, la negoziazione dei titoli azionari nei mercati regolamentati. Evidenzia comunque che tali elementi non hanno scalfito il carattere cooperativo e mutualistico delle banche popolari.

Enuncia quindi gli aspetti di maggiore rilevanza nell'attività di tali organismi e che ne testimoniano il successo: la costante crescita delle quote di mercato, la diminuzione del rischio creditizio, l'incremento della redditività e la presenza capillare sul territorio di riferimento, con un aumento del reimpiego delle risorse raccolte in tali contesti geografici. Peraltro, il lungo processo di rafforzamento ha consentito di trasformare gli elementi di criticità in fattori di crescita che hanno condotto alla realizzazione di operazioni di fusione.

Dopo aver sottolineato che le banche acquisite da banche popolari nel Mezzogiorno presentano una maggiore propensione all'impiego sul territorio, all'efficienza e alla redditività rispetto a quelle acquisite da altre banche, l'oratore rassegna le proprie valutazioni sul progetto di riforma delle banche popolari all'esame della Commissione, evidenziando in proposito che un eventuale intervento normativo sia quanto più aderente possibile alla realtà economica delle banche popolari. Ritenuto che in ordine a tale profilo si potrebbe prospettare un'esigenza di adeguamento normativo – richiamando la proposta contenuta nel documento consegnato –, esprime, per altro verso, netta contrarietà a ipotesi di riforma ispirate alla volontà di estendere al settore del credito popolare modelli e strumenti normativi propri delle banche S.p.A.

Per quanto riguarda la possibilità di elevare il limite al possesso azionario, osserva che il voto capitario va sicuramente preservato in presenza di un capitale particolarmente frazionato, ipotesi nella quale il criterio del rischio patrimoniale induce a valorizzare il principio della democrazia societaria. Un ulteriore profilo di riflessione concerne quindi la possibilità di prevedere quote minime di possesso azionario per l'esercizio del diritto di voto: sottolinea infatti che la rappresentatività del campione, relativamente alla partecipazione alle assemblee sociali, costituisce un parametro di giudizio da interpretare non solo sotto il profilo quantitativo ma anche dal punto di vista qualitativo.

Dopo aver svolto una serie di argomentazioni a sostegno della tesi secondo la quale è necessario promuovere il coinvolgimento dei soci-dipendenti nella formazione dei processi decisionali, si sofferma criticamente sulla possibilità di rendere applicabile alle banche popolari l'istituto della raccolta di deleghe in misura indiscriminata: tale proposta vanifica, a suo parere, il principio del voto capitario e, contrariamente alle finalità perseguite, determina un aumento del rischio di autoreferenzialità, rendendo tra l'altro le banche popolari soggette a iniziative di tipo speculativo, con un grave danno per i risparmiatori.

In relazione alle situazioni di superamento dei limiti di partecipazione societaria, di cui all'intervento del presidente Benvenuto, l'oratore osserva, tra l'altro, che i dati citati andrebbero maggiormente precisati.

Soffermandosi poi sull'attività di controllo dell'*Antitrust* circa gli assetti concorrenziali del segmento del credito popolare, l'oratore sottolinea che non sussiste, a suo parere, un nesso diretto tra la struttura proprietaria della banca (con la presenza di vincoli maggiori o minori alla sua contendibilità) e i livelli di concorrenza nel settore considerato.

Conclude la propria esposizione, dando conto della mancata fusione tra la Banca popolare di Milano e quella dell'Emilia Romagna.

Il dottor FARALLI enuncia gli elementi di criticità contenuti nella proposta di testo unificato sulle banche popolari predisposta dal senatore Benvenuto, esprimendo netta contrarietà all'ipotesi di estendere ad esse la disciplina sulla sollecitazione delle deleghe di voto, reputando inopportuno anche l'eventuale elevamento del limite al possesso azionario fino al 3 per cento. Tale soglia determina a suo parere un rischio per la democrazia interna delle banche popolari.

Analoghe considerazioni critiche svolge con riferimento alla possibilità di consentire agli investitori istituzionali di nominare fino a un terzo dei componenti degli organi amministrativi, con riflessi negativi sulla struttura organizzativa della banca.

Dopo aver posto in luce un ulteriore problema (consistente nella previsione che gli investitori istituzionali non possono essere soci), evidenzia che il tenore complessivo delle proposte di modifica sembra mirare a uno stravolgimento dei caratteri essenziali del modello del credito popolare.

Il senatore GIRFATTI *(DCA-PRI-MPA)* interviene per esprimere apprezzamento per l'ampia e documentata presentazione svolta, che offre importanti elementi di riflessione. Osserva quindi che interventi di riforma delle banche popolari vanno condotti operando un'attenta ed equilibrata ponderazione di tutti gli interessi in gioco, tenuto conto anche del fatto che tali operatori rappresentano una consistente quota del mercato creditizio.

Preso atto con favore della propensione all'internazionalizzazione delle imprese di credito, in generale, il senatore Paolo FRANCO *(LNP)* pone in rilievo che un'analoga capacità non è dato riscontrare anche nelle altre imprese italiane, il che rafforza, a suo avviso, la necessità della presenza e dell'operatività delle banche popolari nel loro ruolo di sostegno alle economie locali. In merito alle prospettive di riforma, manifesta preferenza per un intervento volto a preservare la natura e i caratteri essenziali di tali organismi, paventando quindi il rischio che iniziative di tipo stravolgente vadano nel senso opposto, danneggiando le capacità operative delle banche popolari. Ribadisce quindi l'opportunità di una necessaria riflessione, in tempi non ristretti, sul disegno di legge di riforma.

Osservato che le banche cooperative rappresentano un importante segmento del mercato creditizio, il senatore BARBOLINI *(Ulivo)*, condividendo le osservazioni svolte dal Governatore della Banca d'Italia sulla necessità di adeguare la normativa vigente al mutato quadro dimensionale e operativo, sollecita gli auditi a offrire un chiarimento sulle modalità con le quali affrontare il rischio dell'autoreferenzialità, nella prospettiva che le banche popolari debbano operare nell'interesse comune. Chiede infine chiarimenti in relazione all'esperienza della mutualità diffusa.

Dopo avere espresso soddisfazione per il chiarimento in merito alla possibilità di consentire alle fondazioni bancarie di partecipare al capitale delle banche popolari ed espresso apprezzamento per i principi di democrazia economica e capitalismo democratico alla base dell'esposizione del presidente Fratta Pasini, il senatore EUFEMI *(UDC)* sottolinea, tra l'altro, il dato rilevantissimo della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di fusione e aggregazione di banche popolari, a differenza di aggregazione di banche S.p.A.

Dopo aver condiviso la preoccupazione per l'elevatezza dei limiti al possesso azionario contenuti nella proposta di testo unificato del relatore sulle banche popolari richiama l'attenzione sul documento consegnato nella riunione del Comitato ristretto dalla Banca d'Italia. Dopo un intervento sul punto del presidente BENVENUTO, conclude il proprio intervento chiedendo agli auditi di chiarire se siano condivise o meno le ipotesi formulate dal relatore dei nuovi limiti al possesso azionario per il capitale delle banche popolari.

Il senatore BONADONNA *(RC-SE)*, dopo aver sollecitato la presidenza a prevedere un'ulteriore occasione di confronto con i rappresentanti dell'Associazione delle banche popolari sul tema specifico della riforma del sistema, svolge considerazioni di ordine generale circa il ruolo delle banche popolari nel sistema creditizio italiano, sui rapporti tra politica e mondo economico, chiedendo, infine, una valutazione sulla cosiddetta banca etica.

Il senatore COSTA *(FI)* esprime la convinzione che la riforma della disciplina delle banche popolari non appare in linea con le esigenze delle banche a struttura cooperativa, richiamando quindi gli aspetti ampiamente positivi a sostegno del tessuto economico dell'attività di tali banche, in particolare nel Mezzogiorno d'Italia. Dopo aver sottolineato il valore dell'investimento nel capitale delle banche popolari, non ritiene fondati i rilievi circa l'autoreferenzialità del *management* delle banche popolari.

A giudizio del senatore CURTO *(AN)* nel corso delle audizioni svolte nella procedura informativa in titolo i temi centrali dell'indagine stessa sono stati ampiamente trascurati: in particolare, ciò vale per il carattere del mercato creditizio, gli intrecci proprietari, i conflitti di interesse, i riflessi occupazionali delle aggregazioni bancarie, la crisi del sistema bancario meridionale. In merito alla riforma delle banche popolari rivendica la coerenza espressa dalla propria parte politica e formula una serie di quesiti agli auditi in merito, tra l'altro, al ruolo dei sindacati nella mancata fusione della Banca popolare di Milano e della Banca popolare dell'Emilia Romagna e sulla esigenza di esplicitare il divieto per le fondazioni bancarie di partecipare al capitale delle banche popolari.

A giudizio del senatore CANTONI *(FI)* è essenziale evitare l'ingresso delle fondazioni bancarie nel capitale delle banche popolari ed

esprime perplessità sulla circostanza che tale proposta sia stata formulata dalla Banca d'Italia: preannuncia quindi il sostegno della propria parte politica ad un'ipotesi di esplicita previsione legislativa che vieti tale ipotesi.

Dopo aver sottolineato il valore dell'attività delle banche popolari a sostegno delle piccole e medie imprese, ricorda che l'obiettivo prioritario della riforma della disciplina delle banche popolari è di non stravolgere l'impianto normativo vigente, tenendo fermo il principio del voto capitario. Dopo aver invitato gli auditi a valutare con maggiore pragmatismo la riflessione che la Commissione finanze sta compiendo sui limiti alla partecipazione azionaria, ritiene giusta la preoccupazione in tema di possibilità di raccolta delle deleghe. Conclude il proprio intervento rimarcando la necessità di una rimodernizzazione del sistema, portando ad esempio come elemento negativo il caso della Banca popolare di Milano.

Il presidente BENVENUTO ribadisce le domande formulate in avvio della seduta.

Il presidente FRATTA PASINI risponde alle questioni poste dal presidente Benvenuto circa i casi di superamento dei limiti previsti dalla legge sul possesso azionario delle banche popolari, sottolineando il rispetto delle previsioni normative.

Dopo aver ribadito la contrarietà in merito all'ipotesi di introdurre la facoltà di raccogliere deleghe per le deliberazioni assembleari delle banche popolari e alla previsione della nomina dei rappresentanti degli OICR negli organismi di gestione, risponde poi ai rilievi in materia di autoreferenzialità del *management*.

Dà poi informazioni circa le attività mutualistiche delle banche popolari e chiarisce il punto di vista dell'Associazione sul tema della partecipazione al capitale delle popolari delle fondazioni bancarie.

Risponde poi ad ulteriori quesiti il vice presidente MELAZZINI, dando altresì conto dei contenuti di una lettera, che consegna alla Presidenza, inviata ai Commissari in merito al disegno di legge di riforma delle banche popolari.

Il presidente BENVENUTO dichiara quindi chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 4 luglio 2007

100ª Seduta

Presidenza della Presidente
Vittoria FRANCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'università e la ricerca Modica e per i beni e le attività culturali Marcucci, nonchè ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il direttore generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero della pubblica istruzione, dottor Mario Giacomo Dutto.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del circuito audiovisivo e del segnale audio per l'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per l'audizione medesima.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato della scuola italiana, in rapporto ai sistemi di istruzione e formazione degli altri Paesi europei, con particolare riferimento alla valutazione dei risultati, al processo autonomistico e al contrasto della dispersione scolastica: audizione del direttore generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero della pubblica istruzione

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 27 giugno.

Dopo una breve introduzione della PRESIDENTE, ha la parola il direttore generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero della pubblica

istruzione, dottor DUTTO, il quale individua anzitutto i due problemi maggiori che a suo avviso affliggono attualmente la scuola italiana: la dispersione scolastica e la disomogeneità territoriale.

Con riferimento al primo profilo, illustra a titolo di esempio alcuni dati relativi a un buon istituto tecnico di una provincia lombarda, da cui emerge un'alta percentuale di studenti che concludono il primo anno con debiti, nonché una percentuale anch'essa abbastanza elevata di allievi che non sono ammessi al secondo anno. Inoltre, appaiono preoccupanti i dati relativi ai ripetenti e agli studenti in ritardo rispetto alla loro età.

Poiché tali risultati possono considerarsi rappresentativi della realtà italiana, ne consegue un giudizio piuttosto allarmante in ordine alla fase di passaggio fra scuola secondaria di primo e di secondo grado, su cui non a caso intervengono l'innalzamento dell'obbligo scolastico e la revisione delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo, finalizzata a rafforzare le competenze di base dei ragazzi.

Passando al secondo profilo di criticità, il dottor Dutto osserva che dall'indagine OCSE-PISA del 2003 emerge effettivamente una condizione di ritardo dell'Italia rispetto a molti altri Paesi europei. Non è tuttavia sufficientemente noto il fatto che alcune regioni italiane, soprattutto settentrionali, si collocano ai vertici della classifica, a testimonianza di un cospicuo divario territoriale.

Alcune regioni stanno del resto dimostrando una vivace partecipazione alle iniziative comunitarie, manifestando altresì una significativa capacità di azioni strategiche rispetto ad obiettivi prefissi.

Dopo essersi soffermato sull'uso delle nuove tecnologie in ambienti specifici e ai fini dell'insegnamento quotidiano, sulla diffusione della cultura scientifica e sul confronto fra licei ed altri istituti con riguardo ai risultati raggiunti in determinate discipline, egli illustra indi il numero di studenti per classe e per docente in Italia e negli altri Paesi europei, evidenziando una condizione decisamente favorevole nel nostro sistema scolastico che, con particolare riferimento al primo ciclo, ha dato esiti positivi.

Egli dà indi conto delle differenze fra sistemi regionali in ordine al numero delle classi a tempo pieno assicurate rispetto al numero dei docenti disponibili, sottolineando anche in questo caso evidenti divari nella gestione delle risorse umane.

Quanto alle scuole dell'infanzia, rileva invece una diffusa generalizzazione del servizio, sia pure con percentuali diverse da regione a regione con riguardo ai diversi soggetti del sistema integrato.

Avviandosi alla conclusione, illustra le previsioni sull'andamento del fabbisogno degli insegnanti, osservando che, al di là del collocamento in ruolo dei precari, occorre considerare che nel prossimo decennio andrà in pensione oltre il 40 per cento dei docenti, con punte del 60 per cento per alcune discipline in taluni ordini di scuola.

Seguono quindi quesiti e richieste di chiarimento da parte dei senatori.

La senatrice NEGRI *(Aut)*, premesso che le informazioni fornite dal dottor Dutto offrono importanti elementi di riflessione, esprime profondo stupore per il divario tra Nord e Sud, ritenendo che le differenze territoriali siano superiori ai livelli di patologia e configurino un dualismo inaccettabile nel diritto-dovere all'istruzione.

Reputa inoltre necessario approfondire la connessione tra numero di docenti per classe e frequenza del tempo pieno, date le diversità di rendimento di ciascuna regione, sollecitando quindi l'individuazione di soluzioni che vadano oltre l'organizzazione del sistema scolastico.

Domanda infine quali siano gli strumenti attualmente utilizzati per affrontare tali problemi, tanto più che la disparità territoriale registrata in Italia è di gran lunga superiore se paragonata a quella di altri Paesi europei.

La senatrice SOLIANI *(Ulivo)*, nell'esprimere apprezzamento per le informazioni rese dal dottor Dutto che costituiscono a suo giudizio un'utile occasione per una riflessione di ampio respiro, invita ad individuare con precisione le responsabilità del Parlamento, del Governo e del sistema scolastico in merito ai punti centrali descritti.

Ritiene infatti che gli elementi cardine per comprendere le difficoltà del comparto scuola siano la dispersione, il divario territoriale, la questione dell'insegnamento scientifico, nonché quella del reclutamento di nuovi docenti.

Evidenzia indi che, anche alla luce del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) recentemente trasmesso alle Camere, occorre partire dalla constatazione della insufficienza dei risultati del sistema scolastico rispetto alla media OCSE.

Manifesta infine sconcerto in merito alle profonde diversità tra Nord e Sud, giudicando urgente intervenire per rimediare ad una situazione sedimentatasi nel corso degli anni. Ciò, anche attraverso una prospettiva di lungo periodo che coinvolga l'azione coordinata di Parlamento e Governo nell'ottica di incrementare gli investimenti per una decisiva inversione di tendenza.

Il senatore RANIERI *(Ulivo)* giudica positivo enfatizzare le potenzialità del settore scolastico e ritiene corretta l'analisi dei dati OCSE-PISA, come riportata dal dottor Dutto, in quanto i risultati dell'Italia in termini assoluti non sono esaustivi né sufficienti a descrivere le differenze esistenti all'interno del sistema.

Nel compiacersi poi della *performance* degli istituti tecnici, reputa prioritario affrontare i problemi di gestione del personale in particolare al Sud, atteso che i dati relativi al rapporto tra numero dei docenti e numero di classi con il tempo pieno mostrano delle anomalie su cui urge un approfondimento.

Dopo aver sottolineato l'importanza di una politica di mobilità, richiama il *memorandum* siglato di recente tra Amministrazione e Sindacati,

nel quale sono evidenti momenti di apertura che potranno essere recepiti sia nella manovra di bilancio che, soprattutto, a livello contrattuale.

Invita dunque a considerare una ridefinizione delle politiche di sostegno all'autonomia, tanto più che il divario territoriale piuttosto è frutto dell'eccessivo centralismo. In proposito ritiene che l'individuazione di nuove regole sull'autonomia debba essere oggetto tanto dell'azione governativa quanto della negoziazione tra le parti.

Il senatore MAURO *(FI)* tiene a precisare l'importanza del DPEF e della manovra di bilancio al fine di individuare un piano strategico che affronti le questioni sollevate. Al riguardo, domanda se il Ministero della pubblica istruzione abbia già individuato degli obiettivi e degli indirizzi idonei a poter essere assunti quali linee guida per l'esame del DPEF.

Coglie indi l'occasione per stigmatizzare le contraddizioni all'interno dell'apparato governativo, atteso che se da un lato si enfatizza la rete scolastica quale strumento di superamento delle disuguaglianze sociali in vista dell'alfabetizzazione degli immigrati e del recupero delle diversità, dall'altro non sono chiare le azioni previste in tal senso. Né peraltro risulta definito l'esatto fabbisogno economico del Ministero, a fronte delle ripetute affermazioni del Governo circa l'incremento delle risorse a favore del settore.

Giudica quindi urgente elaborare un piano nazionale dell'istruzione, in vista del quale l'Amministrazione deve fornire all'Esecutivo i dati corretti su cui basare gli interventi volti a superare le criticità del comparto.

La PRESIDENTE, in considerazione dell'elevato numero di senatori ancora iscritti a parlare nel dibattito, nonché dell'esigenza di esaminare gli altri argomenti all'ordine del giorno, rinvia il seguito dell'audizione del dottor Dutto, nonché il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Relazione concernente l'individuazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti, da destinare all'università e alla ricerca, per l'anno 2007 (n. 109)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice PELLEGATTA *(IU-Verdi-Com)* la quale ricorda anzitutto che il riparto in titolo era, in precedenza, trasmesso al Parlamento congiuntamente a quello relativo all'edilizia universitaria. Quest'anno invece il Governo ha disgiunto i due atti, sicché il riparto del Fondo per l'edilizia universitaria (Atto n. 86) è stato già esaminato dalla Commissione qualche settimana fa.

Nel merito del provvedimento in titolo, osserva indi che stanziamenti tradizionalmente afferenti al Fondo per gli investimenti – quali quelli del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) e dei Progetti di ricerca di interesse na-

zionale (PRIN) – sono confluiti, ai sensi del comma 870 dell'ultima legge finanziaria, nel più organico Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).

Inoltre, il finanziamento relativo al progetto Antartide si è già esaurito alla fine del 2005.

Restano quindi nell'ambito del Fondo per gli investimenti solo le risorse relative alla legge n. 6 del 2000, in materia di diffusione della cultura scientifica e tecnologica. Al riguardo, ella sottolinea che il provvedimento in titolo si pone in linea di continuità rispetto agli anni precedenti, dal punto di vista sia dell'ammontare degli stanziamenti che della loro destinazione in tre tipologie di investimento: progetti triennali, progetti annuali e accordi di programma.

La cifra complessiva del Fondo subisce tuttavia l'accantonamento disposto dal comma 507 dell'ultima legge finanziaria, per un importo pari a circa 1.300.000 euro. In proposito, ella conviene che si sia trattato di una scelta forse brutale, ma necessaria per conseguire l'obiettivo della riduzione del debito pubblico che, insieme ad equità e sviluppo, rappresenta uno dei traguardi di questo Governo e della maggioranza che lo sostiene.

Ella lamenta tuttavia che il riparto non chiarisca come si applichi l'accantonamento sulle tre voci di spesa del Fondo e sollecita il Governo a fornire delucidazioni al riguardo.

Soffermandosi sul dettaglio degli interventi, rileva indi che il 2007 si pone al centro del periodo di validità dell'attuale tabella triennale (2006-2008), invitando quindi l'Esecutivo ad integrare l'anno prossimo il riparto con l'elenco delle misure previste. Esprime comunque compiacimento per la stabilità del finanziamento di una programmazione pluriennale destinata ad enti che svolgono attività di diffusione della cultura scientifica. Fra questi, ricorda l'Accademia nazionale delle scienze, la Città della scienza di Napoli, il Museo della scienza e tecnologia di Milano e l'Istituto della storia della scienza di Firenze.

Ella registra altresì la continuità degli investimenti relativi agli accordi di programma. Al riguardo, evidenzia lo stanziamento assicurato al Museo della scienza e della tecnologia, già richiamato nella tabella triennale, a testimonianza dell'impegno del Governo in favore di tale istituzione.

Dopo aver illustrato i destinatari degli altri accordi, ella dà conto infine dei progetti annuali, rimarcando anche in questo caso la continuità con gli anni precedenti.

In conclusione, ella rammenta l'operato del Gruppo di lavoro per la diffusione della cultura scientifica presieduto dal professor Berlinguer, che dimostra l'attenzione istituzionale e politica su un tema strategico per lo sviluppo del Paese e su cui l'Italia ha da colmare atavici ritardi. Auspica pertanto che il prossimo anno, attraverso sia la manovra finanziaria che la leva dei progetti triennali, il Governo – anche avvalendosi dei suggerimenti del Gruppo di lavoro – possa promuovere più solide iniziative per la diffusione della cultura scientifica nel Paese e nel sistema formativo in particolare.

Si apre il dibattito.

Il senatore ASCIUTTI *(FI)* ricorda le critiche avanzate dall'opposizione nella scorsa legislatura in ordine alla incompletezza e alla insufficienza dei piani di riparto presentati dal Governo al Parlamento, osservando tuttavia che gli atti trasmessi dall'attuale Esecutivo di Centro-sinistra non appaiono sotto questo profilo migliori. Ancora una volta infatti mancano i consuntivi delle spese effettuate nell'anno precedente e l'ammontare degli stanziamenti risulta sempre più irrisorio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno 2007 (n. 110)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice CARLONI *(Ulivo)* la quale rammenta che, con la legge n. 448 del 2001, per ciascun Dicastero è stato istituito un Fondo per gli investimenti, le cui autorizzazioni di spesa e i cui finanziamenti sono annualmente aggregati in una tabella allegata alla legge finanziaria.

La somma disponibile per il 2007 per il Ministero per i beni e le attività culturali è pari a 188.742.376 euro, analogamente a quella stanziata per l'anno 2006 e in essa confluiscono le dotazioni finalizzate al rifinanziamento di alcune leggi. Fa presente quindi che la Commissione non ebbe modo di esprimersi sulla Relazione relativa alle disponibilità del Fondo per il 2006, a causa dello scadere della legislatura.

Sottolinea poi gli indirizzi di semplificazione amministrativa e di riforma dei centri di spesa e del bilancio statale contenuti nel nuovo Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) attraverso cui si supera il meccanismo dei fondi di investimento che costituivano la base dell'attività di programmazione. Nel giudicare positiva tale scelta, evidenzia la difficoltà per il Parlamento di valutare i dati aggregati e le *performance* conseguenti all'applicazione delle singole leggi, sollecitando perciò una maggiore trasparenza nei bilanci e nella programmazione. Ciò in vista di un miglioramento non solo del rapporto tra Stato e cittadino, ma anche del dialogo interistituzionale.

Dopo aver sottolineato l'opportunità di disporre di documenti chiari per monitorare le leggi di settore, fa presente che, in base all'ultima legge finanziaria, sull'ammontare del Fondo grava un accantonamento del 12,5 per cento, che riduce l'importo complessivo a 165.016.256,81 euro.

La ripartizione del Fondo è distinta tra gli stanziamenti determinati dalle leggi che non concorrono alla programmazione ordinaria dei lavori pubblici, pari a 87.401.696,70 euro, e quelli destinati a finanziare gli in-

terventi di restauro e conservazione dei beni culturali afferenti alla programmazione ordinaria dei lavori pubblici, pari a 77.614.556,10 euro.

Con riferimento alla prima tipologia, evidenzia la consistenza degli utili derivanti dal gioco del Lotto, che costituiscono risorse aggiuntive monitorate semestralmente. Coglie quindi l'occasione per sottolineare la scarsa capacità di spesa delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali, le cui risorse non utilizzate vengono comunque progressivamente reinvestite sulla base di una riqualificazione della spesa e di iniziative concernenti la programmazione triennale.

Dà indi conto dei cospicui finanziamenti, pari a 26.200.000 euro, destinati ai contributi per interventi conservativi sui beni culturali per iniziativa dei proprietari dei beni medesimi o imposti dal Ministero ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, enfatizzando il criterio della programmazione dal basso.

Quanto agli stanziamenti destinati alla programmazione ordinaria dei lavori pubblici, comunica il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici in data 18 giugno 2007, in merito all'elenco dei lavori per l'anno 2007, che testimonia l'organicità nella gestione e nella tutela dei beni culturali da parte del Ministero.

Fa presente altresì gli accordi di programma quadro utilizzati quali strumenti per la piena applicazione del criterio della programmazione dal basso e sottolinea le priorità di intervento, incentrate sulla prevenzione, la manutenzione, il restauro e il completamento delle opere già iniziate.

Nonostante l'accantonamento previsto dalla legge finanziaria, tiene a precisare che lo stanziamento iniziale era uguale a quello del 2006, mentre una drastica riduzione delle risorse si è registrata a cavallo degli anni 2005 e 2006. Ritiene comunque prioritario ripristinare un adeguato livello di investimenti.

In vista di tali obiettivi, valuta positivamente l'azione del Ministero che si colloca lungo due direttrici, l'una volta al reperimento di nuove risorse, anche attraverso le autorizzazioni di spesa per interventi urgenti previste dall'articolo 1, comma 1142, della legge finanziaria 2007, e l'altra orientata alla riqualificazione della spesa e dell'attività di programmazione.

Il sottosegretario MARCUCCI prende brevemente la parola per comunicare che il Governo ha recentemente varato il decreto-legge n. 81 del 2007, con cui si dispone il reintegro delle autorizzazioni di spesa, nonché la piena disponibilità delle somme in precedenza accantonate ai sensi dell'articolo 1, comma 517, della legge finanziaria, incluse quelle riferite al Fondo unico per gli investimenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 4 luglio 2007

85ª Seduta

Presidenza della Presidente
DONATI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti Annunziata, per le comunicazioni Calò e per le infrastrutture Casillo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di convenzioni autostradali Pedemontana lombarda, Bre.Be.Mi. e Asti-Cuneo (n. 107)

(Parere al Ministro delle infrastrutture, ai sensi dell'articolo 2, comma 84, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Esame e rinvio)

Il relatore Paolo BRUTTI *(SDSE)*, dopo aver rilevato come il parere reso dal CIPE sugli schemi di convenzione risulti ancora in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, illustra il provvedimento in titolo, soffermandosi in primo luogo sullo schema di convenzione autostradale Asti-Cuneo. Al riguardo, dopo aver ricordato le vicende e le diverse fasi della negoziazione fra l'ANAS e la società concessionaria, si sofferma sugli interventi legislativi che hanno interessato il settore autostradale, ed in particolare sulle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria e dalla successiva delibera CIPE n. 1 del 2007.

Dopo aver ricordato puntualmente i rilievi formulati nei pareri del NARS e del CIPE, sottolinea l'opportunità di inserire nello schema di convenzione talune modifiche, volte a conformare il testo alle prescrizioni contenute nella delibera del CIPE stesso.

Relativamente allo schema di convenzione unica Pedemontana-Lombarda, dopo aver dato conto delle vicende e della procedura seguita per l'approvazione del suddetto schema, evidenzia la necessità di procedere ad una integrazione e modificazione del testo della convenzione stessa, nel senso indicato nella delibera del CIPE.

Illustra infine il contenuto dello schema di convenzione unica per la Bre.Be.Mi., soffermandosi sulla procedura seguita per la stipula del contratto di concessione. Dopo aver ricordato come in tal caso il soggetto concedente sia la società CAL, nella quale è direttamente coinvolta la Regione Lombardia, svolge talune considerazioni critiche sul testo della convenzione, rilevando, conformemente alle indicazioni del CIPE, la violazione sia dell'articolo 147 del codice degli appalti, nella parte in cui vieta l'affidamento al concessionario di lavori complementari superiori al 50 per cento dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione, sia della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento di nuove opere, nonché la previsione di un valore di subentro alla scadenza della concessione e l'alterazione dei presupposti di gara in favore del concessionario.

Il senatore GRILLO *(FI)*, dopo aver svolto talune considerazioni critiche sull'operato del Governo in materia di revisione delle convenzioni autostradali, si sofferma sullo schema di convenzione per la Bre.Be.Mi.. Al riguardo, dopo aver dato conto delle vicende che hanno preceduto l'aggiudicazione della concessione, e che hanno visto la penalizzazione di importanti società costruttrici straniere, esprime talune perplessità sia sulla costituzione della società concedente CAL, sia sulle disposizioni relative alla determinazione del valore del subentro.

Dopo aver dato contro dei pareri resi dal NARS e dal CIPE in relazione allo schema di convenzione per la Pedemontana-Lombarda, osserva come sia necessario conformare il testo dello schema stesso a tali prescrizioni. Conclude dichiarandosi non contrario all'attuale formulazione dello schema di convenzione per l'Asti-Cuneo, pur ritenendo opportuni taluni approfondimenti, così come del resto rilevato dal relatore.

Il senatore MARTINAT *(AN)*, dopo aver espresso un giudizio fortemente critico sull'operato del Ministro Di Pietro nel settore autostradale, svolge talune considerazioni sullo schema di convenzione dell'Asti-Cuneo, dando conto, fra l'altro, anche delle vicende processuali connesse alla modifica unilaterale della concessione. Dopo brevi rilievi sullo schema di convenzione per la Pedemontana-Lombarda, si sofferma sulla convenzione per la Bre.Be.Mi., rilevando la presenza di talune anomalie ed esprimendo un giudizio critico sulla opportunità di procedere alla costituzione della società concedente CAL.

Accedendo ad una sollecitazione del senatore MAZZARELLO *(Ulivo)*, la PRESIDENTE assicura alla Commissione che prenderà gli opportuni contatti per assicurare l'intervento del Ministro Di Pietro, nonché per procedere all'audizione del Presidente della Regione Lombardia e del Presidente dell'ANAS sui temi connessi alle convenzioni autostradali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1484) ***Disposizioni in materia di delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 giugno scorso.

La presidente DONATI ricorda che nella seduta del 13 giugno scorso erano stati illustrati l'ordine del giorno n. G/1484/1/8 e tutti gli emendamenti presentati (pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta) e che si era proceduto alla votazione dell'ordine del giorno e delle prime proposte emendative.

La relatrice VANO *(RC-SE)*, nell'esprimere viva soddisfazione per la disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo nella scorsa seduta, che ha consentito di pervenire a soluzioni suscettibili di ampia condivisione, presenta ed illustra gli ordini del giorno nn. G/1484/2/8 e G/1484/3/8, il primo dei quali è volto ad impegnare il Governo a non modificare i criteri di rappresentatività delle organizzazioni associative, necessari per far parte della Consulta Generale per l'Autotrasporto e la Logistica e del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori, mentre il secondo mira a far sì che il Governo si impegni ad adottare le misure ed i provvedimenti necessari per attuare il sistema della liberalizzazione tariffaria.

Il senatore CICOLANI *(FI)* esprime vivo apprezzamento per l'impegno profuso dalla relatrice, la quale ha fatto un significativo sforzo per individuare, nel testo dei due ordini del giorno, le problematiche di maggior rilievo sulle quali richiamare l'attenzione del Governo. Preannuncia pertanto la propria disponibilità a ritirare tutti gli emendamenti da lui presentati qualora i due ordini del giorno venissero approvati dalla Commissione.

Il senatore STIFFONI *(LNP)* apprezza il lavoro svolto dalla relatrice Vano e preannuncia anch'egli la propria disponibilità a ritirare gli emendamenti presentati qualora i due ordini del giorno venissero approvati. Invita peraltro la relatrice a valutare l'opportunità di inserire nel testo dell'ordine del giorno n. G/1484/3/8 i contenuti di cui all'emendamento 1.0.3, da lui presentato.

Il sottosegretario ANNUNZIATA manifesta la propria soddisfazione per il risultato cui è stato possibile pervenire grazie alla disponibilità della relatrice, del senatore Cicolani e del senatore Stiffoni, nonché della Presidente e di tutti i componenti della Commissione. A nome del Governo esprime pertanto parere favorevole sui due ordini del giorno, pur manifestando qualche perplessità sulla parte dell'ordine del giorno n. G/1484/3/8 che sottolinea l'opportunità di prevedere anche per il trasporto in conto

proprio esercitato irregolarmente, l'applicazione del sequestro della merce e la sua successiva confisca.

Anche il senatore MAZZARELLO *(Ulivo)* manifesta qualche perplessità in merito al punto da ultimo ricordato dal rappresentante del Governo.

Il senatore MARTINAT *(AN)*, nell'esprimere l'apprezzamento dei senatori di Alleanza Nazionale per i due ordini del giorno presentati dalla relatrice, suggerisce peraltro l'opportunità di modificare il testo dell'ordine del giorno n. G/1484/3/8, espungendo il capoverso cui hanno fatto riferimento il rappresentante del Governo ed il senatore Mazzarello.

Il senatore IZZO *(FI)* invita la relatrice a modificare, nell'ordine del giorno n. G/1484/3/8, il capoverso che prevede il sequestro della merce e la successiva confisca in caso di incauto affidamento di merci ad un vettore abusivo, così da chiarire che per incauto affidamento deve intendersi la volontaria e consapevole consegna delle merci stesse ad un vettore non iscritto all'albo o non provvisto di autorizzazione.

Il senatore Paolo BRUTTI *(SDSE)*, dopo aver sottolineato come il processo di liberalizzazione possa produrre effetti anche negativi laddove induca gli autotrasportatori ad operare a tariffe eccessivamente basse, che talvolta coprono appena la metà del costo chilometrico del trasporto, invita la relatrice a modificare il primo capoverso della parte dispositiva dell'ordine del giorno n. G/1484/3/8, laddove si impegna il Governo in modo eccessivamente tassativo a non modificare il sistema della liberalizzazione tariffaria introdotto con la riforma dell'autotrasporto.

La relatrice VANO *(RC-SE)* riformula l'ordine del giorno n. G/1484/3/8 in un nuovo testo raccogliendo i suggerimenti dei senatori Stiffoni, Mazzarello, Martinat, Izzo e Paolo Brutti.

Il sottosegretario ANNUNZIATA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. G/1484/3/8, come riformulato.

Con separate votazioni, la Commissione approva gli ordini del giorno nn. G/1484/2/8 e G/1484/3/8 (testo 2).

I senatori CICOLANI *(FI)* e STIFFONI *(LNP)* ritirano tutti gli emendamenti da loro presentati.

Il senatore CICOLANI *(FI)* annuncia che i senatori di Forza Italia si asterranno dalla votazione sul conferimento del mandato alla relatrice, intendendo con ciò sottolineare l'ampia disponibilità dimostrata da tutte le forze politiche rappresentate nella Commissione a collaborare per pervenire a soluzioni significativamente condivisibili su una tematica così delicata ed importante per l'intero sistema-paese come quella dell'autotra-

sporto. È significativo che tale ampia disponibilità faccia seguito alla convergenza che si era registrata nella precedente legislatura durante l'esame del disegno di legge di delegazione sull'autotrasporto. Si tratta ora di vigilare con la massima attenzione affinché il processo di liberalizzazione non si traduca in semplice assenza di regolazione, a discapito dei diritti e degli interessi delle fasce più deboli della popolazione.

La presidente DONATI, nell'annunciare il voto favorevole del gruppo dei Verdi, sottolinea che l'esigenza di vigilare da ultimo rappresentata dal senatore Cicolani potrà essere utilmente perseguita allorché i decreti legislativi correttivi saranno sottoposti al parere della Commissione.

La Commissione conferisce infine alla relatrice Vano mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del disegno di legge, con la modifica introdottavi e con gli ordini del giorno approvati dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1484

G/1484/2/8
IL RELATORE

La 8ª Commissione permanente del Senato, premesso che:

la legge 1º marzo 2005, n. 32 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in alcune materie, tra cui l'organizzazione e le funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci;

il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 reca le disposizioni normative delegate per il riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica ed il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, stabilendo in particolare i criteri di rappresentatività che debbono essere dimostrati dalle associazioni che intendono far parte di tali organismi, soprattutto per il primo mandato;

i criteri contenuti negli articoli 5 e 10 del menzionato decreto legislativo n. 284 del 2005, rispettivamente per determinare la composizione della Consulta generale e per il Comitato centrale, sono il frutto di una complessa mediazione raggiunta dalle diverse associazioni di categoria operanti nel settore, tale da creare un equilibrio nei rapporti associativi

impegna il Governo:

a non modificare i criteri di rappresentatività ed i requisiti richiesti alle diverse organizzazioni associative per far parte della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, così come definiti negli articoli 5 e 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

G/1484/3/8
IL RELATORE

La 8ª Commissione permanente del Senato, premesso che:

la legge 1º marzo 2005, n. 32 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in alcune materie, tra cui la liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività

di autotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei relativi servizi;

il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 ha attuato la parte della legge delega per la riforma dell'autotrasporto, prevedendo in particolare il superamento delle tariffe obbligatorie, la contestuale libera contrattazione dei prezzi, disposizioni incentivanti la forma scritta del contratto di trasporto, nonché la responsabilità condivisa tra tutti i soggetti della filiera (vettore, committente, caricatore e proprietario delle merci) per talune violazioni alle disposizioni sulla circolazione stradale e sulla sicurezza sociale, con norme particolari sulla procedura di accertamento di dette responsabilità,

impegna il Governo:

a non modificare il sistema della liberalizzazione tariffaria introdotto con la menzionata riforma dell'autotrasporto e contestualmente ad adottare tutte le misure ed i provvedimenti occorrenti a darvi piena attuazione, con particolare riferimento:

– alla necessità di stabilire un sistema di data certa per i contratti in forma scritta o per la restante documentazione da produrre in caso di contratto concluso in forma diversa, al fine di non vanificare il sistema di accertamento delle responsabilità condivise tra i soggetti della filiera;

– all'assoluta esigenza di prevedere a bordo del mezzo l'obbligatorietà di un documento attestante la proprietà delle merci. Ciò al fine di evitare le difficoltà emerse in sede di accertamento su strada, nell'identificazione dei soggetti della filiera cui richiedere l'esibizione dei documenti riguardanti il trasporto;

– la necessità di chiarire che in caso di incauto affidamento di merci ad un vettore abusivo, operano sempre le misure del sequestro della merce e della successiva confisca, in quanto uno dei soggetti della filiera del trasporto (committente, caricatore o proprietario della merce) ha volontariamente e consapevolmente affidato le merci stesse ad un vettore non iscritto all'Albo o non autorizzato a svolgere il servizio in questione;

– l'opportunità di prevedere anche per il trasporto in conto proprio esercitato irregolarmente (cioè senza la licenza oppure violando le condizioni e i limiti stabiliti nella stessa licenza – articolo 46 della 298 del 1974), l'applicazione del sequestro della merce e la sua successiva confisca, al pari di quanto previsto per il trasporto in conto terzi abusivo;

– l'opportunità di prevedere un meccanismo di aggiornamento periodico del limite di un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali, per adeguarlo alla variazione del costo della vita.

G/1484/3/8 Testo 2

IL RELATORE

La 8ª Commissione permanente del Senato, premesso che:

la legge 1º marzo 2005, n. 32 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in alcune materie, tra cui la liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei relativi servizi;

il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 ha attuato la parte della legge delega per la riforma dell'autotrasporto, prevedendo in particolare il superamento delle tariffe obbligatorie, la contestuale libera contrattazione dei prezzi, disposizioni incentivanti la forma scritta del contratto di trasporto, nonché la responsabilità condivisa tra tutti i soggetti della filiera (vettore, committente, caricatore e proprietario delle merci) per talune violazioni alle disposizioni sulla circolazione stradale e sulla sicurezza sociale, con norme particolari sulla procedura di accertamento di dette responsabilità,

impegna il Governo:

1. a favorire gli accordi volontari tra le associazioni dei committenti e dei vettori maggiormente rappresentative sul piano nazionale che comprendano obbligatoriamente anche le condizioni di corrispettivo minimo, al fine di consentire l'erogazione di un servizio che sia conforme alla normativa in materia di sicurezza della circolazione stradale;

2. pur senza superare il sistema della liberalizzazione tariffaria introdotto con la menzionata riforma dell'autotrasporto, ad adottare tutte le misure ed i provvedimenti occorrenti a darvi piena attuazione, con particolare riferimento:

– alla necessità di stabilire un sistema di data certa per i contratti in forma scritta o per la restante documentazione da produrre in caso di contratto concluso in forma diversa, al fine di non vanificare il sistema di accertamento delle responsabilità condivise tra i soggetti della filiera;

– all'assoluta esigenza di prevedere a bordo del mezzo l'obbligatorietà di un documento attestante la proprietà delle merci. Ciò al fine di evitare le difficoltà emerse in sede di accertamento su strada, nell'identificazione dei soggetti della filiera cui richiedere l'esibizione dei documenti riguardanti il trasporto;

– la necessità di chiarire che in caso di volontario e consapevole affidamento di merci ad un vettore abusivo, operano sempre le misure del sequestro della merce e della successiva confisca, in quanto uno dei soggetti della filiera del trasporto (committente, caricatore o proprietario della merce) ha affidato le merci stesse ad un vettore non iscritto all'Albo o non autorizzato a svolgere il servizio in questione;

– l'opportunità di prevedere un meccanismo di aggiornamento periodico del limite di un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali, per adeguarlo alla variazione del costo della vita.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 4 luglio 2007

93ª Seduta

Presidenza del Presidente
CUSUMANO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Mongiello.

La seduta inizia alle ore 16,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CUSUMANO informa la Commissione che, nel corso della riunione antimeridiana dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è svolta, nell'ambito del ciclo di audizioni informali sull'atto n. 131, in materia di distretti rurali ed agroalimentari di qualità, l'audizione informale di rappresentanti della Coldiretti. Ricorda inoltre che si sono già svolte al riguardo le audizioni informali di rappresentanti della Confagricoltura, della CIA e della Federalimentare. Informa, inoltre, che nel corso della riunione pomeridiana dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi testé conclusa, si è svolto il seguito dell'audizione informale degli Assessori competenti sulle politiche regionali della pesca, con particolare riguardo agli interventi previsti per le regioni a Statuto speciale e l'audizione informale del Presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.) sulle problematiche e sulle prospettive dell'Ente. Informa, infine, che l'audizione del Presidente del C.R.A., proseguirà in una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, da concordare.

Il presidente Cusumano, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia ad altra seduta la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 4 luglio 2007

69ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCARABOSIO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Stradiotto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1649) ***Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il presidente SCARABOSIO avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti presentati, (pubblicati in allegato), rendendo noto altresì che sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 1ª, 5ª e 14ª.

Il senatore POSSA *(FI)* illustra l'emendamento Tit. 1, diretto a specificare che la necessità e urgenza alla base del decreto-legge in esame sono legate alla scadenza del 1º luglio 2007, data a partire dalla quale è cessato il mercato vincolato nel settore dell'energia elettrica. Di conseguenza sembra opportuno, per coerenza, inserire nel titolo la specificazione che si tratta di energia elettrica. L'emendamento 1.2 ha la stessa finalità, cioè di limitare la portata del decreto-legge alla sola energia elettrica sopprimendo l'immotivata estensione del provvedimento al settore del gas naturale, per il quale non ricorrono esigenze tali da giustificare il ricorso alla decretazione d'urgenza. L'emendamento 1.3 vuole precisare la necessità di rispettare le esigenze di riservatezza. Infatti, i dati sui consumi non hanno natura sensibile però costituiscono pur sempre dati perso-

nali, ai quali è opportuno garantire un certo grado di riservatezza. L'emendamento 1.7 propone la soppressione di parte del comma 3, relativo alla fissazione di prezzi di riferimento da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in quanto tale disposizione denota una diffidenza eccessiva nei confronti del mercato. Peraltro, il compito che si vuole affidare all'Autorità potrebbe rivelarsi quasi impossibile da adempiere. Infatti, i prezzi si formano ora per ora tramite contrattazioni a livello di Borsa e risentono pertanto di tutte le incognite tipiche del mercato. L'emendamento 1.11 propone la soppressione del riferimento ai poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità che non sono toccati dal provvedimento. L'emendamento 1.12, alternativo al precedente, ha la stessa finalità di eliminare una precisazione ridondante. L'emendamento 1.13 è motivato dalla considerazione che l'imposizione alle imprese della previa pubblicizzazione di condizioni e prezzi sia in contraddizione con i meccanismi di mercato, in cui condizioni e i prezzi vengono liberamente modificati. L'emendamento 1.14 è diretto ad eliminare l'informazione sull'impatto ambientale, in quanto si tratta di un onere eccessivo che rischia peraltro di appesantire la bolletta elettrica. Gli emendamenti 1.15 e 1.16 sono diretti a dare un periodo di tempo più ragionevole ai Ministeri e all'Autorità per definire gli oneri informativi.

Il presidente SCARABOSIO illustra l'emendamento 1.1 volto a chiarire che le società di vendita devono essere nuove società costituite appositamente in seguito all'entrata in vigore della legge in esame. L'emendamento 1.4, al fine di non vanificare l'accesso ai dati, specifica che fra essi sono compresi anche quelli storici e che per sistemi si intendono quelli informativi. L'emendamento 1.6 è diretto a specificare che il potere di fissazione dei prezzi di riferimento da parte dell'Autorità è conferito soltanto per un periodo limitato, stabilito in due anni. L'emendamento 1.17 è volto ad eliminare le possibili iniziative sulla confrontabilità dei prezzi ai clienti finali che potrebbero produrre un interventismo eccessivo nel mercato.

Il senatore PECORARO SCANIO *(IU-Verdi-Com)* illustra l'emendamento 1.5, volto a rafforzare la posizione di mercato dei clienti civili, promuovendo la costituzione di associazioni secondo quanto previsto dalla direttiva 2003/54/CE. L'emendamento 1.18 è diretto a rendere accessibili i dati di confronto delle diverse offerte commerciali, mentre l'emendamento 1.21 propone di orientare gli oneri generali del sistema elettrico esclusivamente alla ricerca sulla produzione da fonti rinnovabili.

Il senatore MANINETTI *(UDC)* illustra l'emendamento 1.8, volto a modificare la disposizione relativa ai prezzi di riferimento che, nell'imporre vincoli perentori al mercato, sembra andare in direzione opposta rispetto all'obiettivo della liberalizzazione. Per questi motivi sembra opportuno prevedere che tali prezzi non vincolino l'offerta, ma valgano soltanto come parametro di riferimento.

Il senatore PARAVIA *(AN)* illustrando l'emendamento 1.9 identico al precedente 1.8 del senatore Maninetti, aggiunge che l'imposizione di prezzi potrebbe porsi in contrasto con le norme comunitarie. Ricordando che la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione sulla questione, invita ad una approfondita riflessione su tale delicata tematica.

Il senatore ALLOCCA *(RC-SE)* illustra l'emendamento 1.10 volto ad impedire che la fissazione di prezzi precluda possibili azioni a tutela delle fasce socialmente deboli.

Il presidente SCARABOSIO inviata quindi il Relatore e il Rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sugli emendamenti.

Il relatore CABRAS *(Ulivo)* esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 1.10, 1.13, 1.16, 1.18, 1.20 e Tit.1.

Il parere sui restanti emendamenti è contrario. In particolare, la contrarietà all'emendamento 1.2 è motivata dall'esigenza di intervenire anche nel settore del gas a favore dei consumatori, peraltro in coerenza con quanto era emerso nel corso delle audizioni sull'atto Senato n. 691. La contrarietà all'emendamento 1.6 si basa sulla direttiva 2003/54/CE, la quale richiama la possibilità di prevedere prezzi di riferimento con riguardo determinate fasce sociali o aree territoriali. Inoltre, il conferimento di tali poteri all'Autorità non interferisce con i meccanismi di mercato, ma offre ai consumatori una possibilità di confronto. Pertanto, la norma del decreto non produce una distorsione del mercato ma, al contrario, lo rende trasparente e incrementa la tutela dei consumatori. La contrarietà all'emendamento 1.21 è dovuta al fatto che si ritiene opportuno promuovere la ricerca per tutte le fonti di produzione di energia, senza limitarla a quelle rinnovabili.

Il sottosegretario STRADIOTTO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.5, 1.13 e 1.16. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4 a condizione che esso sia riformulato sostituendo le parole: «anche storici» con le altre: «dell'ultimo anno». Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.20 a condizione che esso sia riformulato eliminando il periodo: «anche prevedendo il ricorso tramite affidamento diretto ad aziende di proprietà pubblica». Si rimette alla Commissione per quanto riguarda gli emendamenti 1.8, 1.9 e 1.18. Infine, esprime parere contrario sull'emendamento 1.2, in quanto l'estensione del provvedimento al settore del gas naturale è giustificata dall'esistenza di una procedura di infrazione a livello comunitario. Esprime parere contrario sull'emendamento 1.3, poiché il testo del decreto già specifica che si tratta dei dati strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e di conseguenza non dovrebbe comportare lesioni della riservatezza dei clienti. Esprime parere contrario sull'emendamento 1.7 in quanto la definizione di prezzi di riferimento si rivela necessaria finché non si giungerà ad un'effettiva concorrenza nel settore. Per quanto riguarda l'emendamento 1.10 esprime pa-

rere contrario, invitando il presentatore a ritirarlo, dato che il Ministero dello sviluppo economico sta già definendo un apposito decreto ministeriale sulla tariffa sociale. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 1.6, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.17, 1.21 e Tit.1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 1.1 che risulta approvato dalla Commissione.

Sull'emendamento 1.2 il senatore POSSA *(FI)* dichiara il proprio voto favorevole, in quanto la separazione funzionale è già operante nel settore degli stoccaggi del gas naturale visto che la società Stogit è separata dall'Eni.

L'emendamento 1.2, posto in votazione, risulta respinto.

L'emendamento 1.3, posto in votazione, risulta accolto.

Poiché i presentatori accettano di riformulare l'emendamento 1.4 viene posto in votazione l'emendamento 1.4 (testo 2) che risulta accolto.

L'emendamento 1.5 posto in votazione risulta accolto.

L'emendamento 1.6 posto in votazione risulta respinto.

Sull'emendamento 1.7 il senatore POSSA *(FI)* dichiara voto favorevole ritenendo che il testo attualmente in vigore assegni all'Autorità dei compiti impossibili da realizzare, tanto più che non sono definiti criteri certi per determinare i prezzi di riferimento.

Si associano i senatori BORNACIN *(AN)* e SANTINI *(DCA-PRI-MPA)* i quali esprimono il proprio voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi, invitando inoltre ad un'ulteriore riflessione su tale tematica.

L'emendamento 1.7, posto in votazione, risulta respinto.

Gli identici emendamenti 1.8 e 1.9, posti in votazione congiuntamente, risultano accolti dalla Commissione.

Il senatore ALLOCCA *(RC-SE)* insiste per la votazione dell'emendamento 1.10 sul quale il senatore POSSA *(FI)* dichiara il suo voto contrario in quanto le azioni a tutela degli utenti deboli, prefigurate dall'emendamento, non risultano precisate e potrebbero incidere sui ricavi delle imprese.

Si associa il senatore SANTINI *(DCA-PRI-MPA)* il quale dichiara il proprio voto contrario.

Il senatore PALUMBO *(Ulivo)* dichiara voto favorevole.

L'emendamento 1.10, posto in votazione, risulta accolto dalla Commissione che, con successive e separate votazioni, respinge gli emendamenti 1.11 e 1.12.

L'emendamento 1.13, posto in votazione, risulta accolto dalla Commissione che, con successiva votazione, previe dichiarazioni di voto favorevole rispettivamente dei senatori POSSA *(FI)* e BORNACIN *(AN)*, respinge l'emendamento 1.14.

I presentatori ritirano l'emendamento 1.15.

L'emendamento 1.16, posto in votazione, risulta accolto.

Sull'emendamento 1.17 interviene il senatore ALLOCCA *(RC-SE)* per dichiarare il suo voto contrario, sottolineando come la confrontabilità dei prezzi costituisca un elemento centrale del provvedimento senza la quale si rischierebbe la creazione di cartelli anticoncorrenziali.

I presentatori ritirano quindi l'emendamento 1.17.

Il senatore POSSA *(FI)* sull'emendamento 1.18 dichiara il proprio voto contrario.

Il senatore BANTI *(Ulivo)* suggerisce di riformulare tale proposta sostituendo le parole «sul proprio sito web da parte» con le altre: «sul sito web».

Poiché il senatore PECORARO SCANIO *(IU-Verdi-Com)* accetta la riformulazione testé suggerita, l'emendamento 1.18 (testo 2) viene posto in votazione e risulta accolto dalla Commissione.

Il senatore PECORARO SCANIO *(IU-Verdi-Com)* accetta altresì la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.20 suggerita dal Rappresentante del Governo.

L'emendamento 1.20 (testo 2), previa dichiarazione di voto contrario del senatore POSSA *(FI)*, viene posto in votazione e risulta accolto dalla Commissione.

Il senatore PECORARO SCANIO *(IU-Verdi-Com)* ritira poi l'emendamento 1.21.

L'emendamento Tit. 1 risulta infine precluso.

Esaurita la trattazione degli emendamenti e non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore Cabras a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di

legge in titolo, con le modifiche accolte, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

(1532) ***Deputato CAPEZZONE ed altri. – Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e disciplina dell'avvio dell'attivita'di impresa,*** approvato dalla Camera dei deputati

– e petizione n. 510 (n. 2194) ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PECORARO SCANIO *(IU-Verdi-Com)* prospetta l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per risolvere preliminarmente la problematica della riformulazione del comma 9 dell'articolo 1, preannunciando la propria disponibilità a ritirare diversi emendamenti nella ipotesi di una soluzione condivisa.

Il senatore GARRAFFA *(Ulivo)* sottolineando l'importanza del problema politico posto dal senatore Pecoraro Scanio, si associa alla proposta di rinvio.

Il relatore MANINETTI *(UDC)* precisa che non è stata ancora redatta una proposta di riformulazione del comma 9 dell'articolo 1 e pertanto ritiene opportuno proseguire con l'esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE raccoglie quindi l'orientamento della Commissione favorevole a proseguire nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del provvedimento.

Sono quindi ritirati dai rispettivi presentatori gli emendamenti 1.103, 1.105, 1.106, 1.107, 1.109, 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115, 1.116, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.121, 1.122, 1.125 e 1.126.

È posto indi in votazione l'emendamento 1.123 che risulta accolto, restando assorbito l'1.124.

La Commissione dispone poi l'accantonamento degli emendamenti 1.104, 1.108, 1.110 e 1.127.

Il presidente SCARABOSIO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore MANINETTI *(UDC)* esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4 e 2.3. Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 2.5 e 2.6.

Poiché il sottosegretario STRADIOTTO preannuncia la predisposizione di una proposta alternativa all'emendamento 2.1, il presidente SCARABOSIO , acquisito l'orientamento favorevole del Relatore, propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La Commissione concorda e pertanto il seguito dell'esame viene rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente SCARABOSIO avverte che la seduta notturna di oggi, già convocata per le ore 21 e la seduta pomeridiana di domani giovedì 5 luglio delle ore 14,30, non avranno luogo.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1649

Art. 1.

1.1

SCARABOSIO, CASOLI, POSSA, STANCA

Al comma 1, nel secondo periodo dopo le parole: «una o più» *aggiungere la parola:* «apposite».

1.2

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 1, nel terzo periodo, sostituire le parole: «, anche per lo stoccaggio di gas, secondo le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE» *con le seguenti:* «secondo la direttiva 2003/54/CE»*; conseguentemente, sempre nel terzo periodo, sopprimere le parole:* «o di gas naturale».

1.3

POSSA, CASOLI, SCARABOSIO, STANCA

Al comma 1, nell'ultimo periodo dopo la parola: «garantiscono» *aggiungere le seguenti:* «nel rispetto delle esigenze di *privacy*».

1.4

SCARABOSIO, CASOLI, POSSA, STANCA

Al comma 1, nell'ultimo periodo dopo le parole: «ai dati» *aggiungere le seguenti:* «anche storici»*; inoltre, sempre nell'ultimo periodo, dopo la parola:* «sistemi» *aggiungere la parola:* «informativi».

1.4 (testo 2)

SCARABOSIO, CASOLI, POSSA, STANCA

Al comma 1, nell'ultimo periodo dopo le parole: «ai dati» *aggiungere le seguenti:* «dell'ultimo anno»*; inoltre, sempre nell'ultimo periodo, dopo la parola:* «sistemi» *aggiungere la parola:* «informativi».

1.5

PECORARO SCANIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Il Ministero dello sviluppo economico con propri regolamenti provvede all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, ultimo periodo della direttiva 26 giugno 2003, n. 2003/54/CE, al fine di rafforzare la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza promuovendo la possibilità di associazione».

1.6

SCARABOSIO, CASOLI, POSSA, STANCA

Al comma 3, nel primo periodo, dopo le parole: «del servizio e» *aggiungere le parole:* «, per il solo primo biennio a partire dal 1º luglio 2007».

1.7

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 3, sopprimere le parole: «e definisce, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione o di vendita sono tenute ad inserire nelle proprie imprese commerciali».

1.8

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 3, dopo le parole: «prezzi di riferimento» *inserire le seguenti:* «senza vincoli di offerta» *e, conseguentemente sostituire le parole:*

«che le imprese di distribuzione o di vendita sono tenute ad inserire nelle proprie offerte commerciali» *con le seguenti:* «che le imprese di distribuzione e di vendita utilizzano come raffronto per le proprie offerte commerciali».

1.9

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

AI comma 3, dopo le parole: «prezzi di riferimento» *inserire le seguenti:* «senza vincoli di offerta» *e, conseguentemente, sostituire le parole:* «che le imprese di distribuzione o di vendita sono tenute ad inserire nelle proprie offerte commerciali» *con le seguenti:* «che le imprese di distribuzione e di vendita utilizzano come raffronto per le proprie offerte commerciali».

1.10

ALLOCCA, CAPRILI, ALFONZI

Al comma 3, dopo le parole: «clienti domestici» *aggiungere le seguenti:* «tali da non precludere azioni volte a tutelare utenti in particolari condizioni economiche o di salute da determinarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la solidarietà sociale, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

1.11

POSSA, CASOLI, SCARABOSIO, STANCA

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.12

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 3, sopprimere le parole: «, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta».

1.13

POSSA, CASOLI, SCARABOSIO, STANCA

Al comma 4, nell'ultimo periodo sopprimere la parola: «previamente»

1.14

POSSA, CASOLI, SCARABOSIO, STANCA

Al comma 5, sopprimere le parole: «e indicano le fonti informative disponibili sull'impatto ambientale della produzione».

1.15

POSSA, CASOLI, SCARABOSIO, STANCA

Al comma 5, sostituire la parola: «sessanta» *con la seguente:* «centoventi».

1.16

POSSA, CASOLI, SCARABOSIO, STANCA

Al comma 5, sostituire la parola: «sessanta» *con la seguente:* «novanta».

1.17

SCARABOSIO, CASOLI, POSSA, STANCA

Al comma 6, sopprimere le parole: «e la confrontabilità dei prezzi ai clienti finali».

1.18

PECORARO SCANIO

Al comma 6 dopo le parole: «dei prezzi ai clienti finali» *aggiungere le seguenti:* «, anche attraverso la definizione degli *standard* minimi di informazione che devono essere accessibili attraverso la bolletta e la pubbli-

cazione sul proprio sito *web* da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di tavole sinottiche di confronto delle diverse offerte commerciali, paragonate a quanto disposto dal comma 3 della presente legge,».

1.18 (testo 2)

PECORARO SCANIO

Al comma 6 dopo le parole: «dei prezzi ai clienti finali» *aggiungere le seguenti:* «, anche attraverso la definizione degli *standard* minimi di informazione che devono essere accessibili attraverso la bolletta e la pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di tavole sinottiche di confronto delle diverse offerte commerciali, paragonate a quanto disposto dal comma 3 della presente legge,».

1.20

PECORARO SCANIO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Al fine di favorire la liberalizzazione del mercato dell'energia e lo sviluppo del mercato dei servizi energetici, con propri regolamenti il Ministero dello Sviluppo, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, semplifica le procedure per l'accesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni a finanziamento tramite terzi e ne favorisce il ricorso a servizi energetici volti all'efficienza energetica, anche prevedendo il ricorso tramite affidamento diretto ad aziende di proprietà pubblica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;».

1.20 (testo 2)

PECORARO SCANIO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Al fine di favorire la liberalizzazione del mercato dell'energia e lo sviluppo del mercato dei servizi energetici, con propri regolamenti il Ministero dello Sviluppo, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, semplifica le procedure per l'accesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni a finanziamento tramite terzi e ne favorisce il ricorso a servizi energetici volti all'efficienza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;».

1.21

PECORARO SCANIO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 10 del decreto ministeriale 26 gennaio 2000, Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 2000, n. 27, al comma 1 lettera *a)* dopo la parola: «produzione» sono aggiunte le seguenti: «da fonti rinnovabili».

Tit.1

POSSA, CASOLI, SCARABOSIO, STANCA

Aggiungere nel titolo, dopo la parola: «energia» *la parola:* «elettrica»*; coerentemente aggiungere nelle premesse, alla premessa che inizia con la parola:* «Ritenuta»*, dopo la parola:* «energia» *la parola:* «elettrica».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 4 luglio 2007

75ª Seduta

Presidenza del Presidente
TREU

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina della dottoressa Amalia Ghisani a Presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo – ENPALS (n. 42)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame. Parere favorevole)

Il presidente TREU illustra il *curriculum vitae* della dottoressa Amalia Ghisani, che il Governo intende confermare nella carica di Presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), proponendo l'espressione di un parere favorevole alla nomina della candidata.

Annunciano il voto favorevole sulla proposta di parere testé formulata dal Presidente, i senatori SACCONI *(FI)* e ADRAGNA *(Ulivo)*, ciascuno a nome dei rispettivi gruppi politici di appartenenza.

Poiché non vi sono altre richieste di intervenire, il PRESIDENTE , dopo aver accertato la sussistenza del numero legale, avverte che si passerà alla votazione.

Prendono parte al voto i senatori: ADRAGNA *(Ulivo)*, BOBBA *(Ulivo)*, CORONELLA *(AN)*, DI SIENA *(SDSE)*, GENTILE *(FI)*, LIVI BACCI *(Ulivo)*, MONGIELLO *(Ulivo)*, MORRA *(FI)*, FAZIO *(Aut)* (in sostituzione del senatore Peterlini), POLI *(UDC)*, ROILO *(Ulivo)*, SACCONI *(FI)*, TOFANI *(AN)*, TREU *(Ulivo)* e VIESPOLI *(AN)*.

La proposta di parere favorevole alla conferma della dottoressa Amalia Ghisani alla presidenza dell'ENPALS risulta approvata con quindici voti favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario.

La seduta termina alle ore 15,30.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 4 luglio 2007

90ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

indi del Vice Presidente
SILVESTRI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1598) ***Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero – professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale il presidente MARINO ricorda che si era avviata la discussione generale.

Il senatore CURSI *(AN)* lamenta anzitutto che il disegno di legge in titolo non abbia recepito le indicazioni contemplate nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'esercizio della libera professione intramuraria svolta dalla Commissione. Ciò premesso, ritiene necessario che il Parlamento approvi una legge che tenga conto dell'esigenza di superare le difformità territoriali con cui è stata data attuazione alle norme in materia di *intramoenia*. L'iniziativa legislativa deve a suo avviso porsi come finalità prioritaria la garanzia dello svolgimento della libera professione, in quanto diritto spettante agli operatori sanitari e contestualmente agli utenti, in ordine alla scelta del professionista.

Dopo aver richiamato l'opportunità di riformulare l'articolo 4 del disegno di legge in esame, al fine di inserire, fra l'altro, il ricorso allo strumento commissariale, ricorda che non tutte le regioni hanno utilizzato i finanziamenti per l'adeguamento delle strutture sanitarie per l'esercizio

dell'attività intramuraria, come del resto emerso nel corso della richiamata procedura informativa.

Precisa indi che favorire l'attività libero professionale consente di accrescere l'offerta di prestazioni sanitarie e, pertanto, favorisce indirettamente la riduzione delle liste di attesa, che rappresentano una delle principali criticità del sistema sanitario.

Preannuncia poi l'intenzione di presentare proposte emendative migliorative del testo in esame, volte fra l'altro a riconoscere uno specifico ruolo al collegio di direzione e a demandare ad un osservatorio nazionale compiti di monitoraggio in ordine all'attuazione delle disposizioni in materia di attività libero-professionale, anche al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale. In proposito, riterrebbe del tutto inaccettabile la scelta di demandare esclusivamente alle regioni l'individuazione di modalità per l'esercizio dell'attività intramuraria.

La senatrice BIANCONI *(FI)* rivendica anzitutto la coerenza del proprio Gruppo sul tema dell'*intramoenia*, rispetto alla posizione già sostenuta in sede di approvazione del citato documento conclusivo, e dichiara in proposito di condividere l'intervento svolto dal senatore Tomassini. Critica indi la scelta del Governo di presentare un disegno di legge che disattende gli esiti della richiamata procedura informativa.

Dopo aver ricordato che l'*intramoenia* rappresenta un diritto dei medici, ricorda che, nonostante i finanziamenti assegnati, le regioni non sono state in grado di promuovere i necessari investimenti per l'adeguamento delle strutture sanitarie.

A fronte delle criticità, del resto ben evidenziate nel documento conclusivo, il disegno di legge in titolo appare insoddisfacente, oltre che tardivo, a fronte del termine del 31 luglio prossimo, che a suo tempo la sua parte politica aveva già giudicato del tutto inadeguato. Né ella ritiene condivisibile l'attuale formulazione dell'articolo 5, in materia di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti medici, auspicandone un intervento correttivo.

Quanto alle norme sul rischio sanitario, condivide l'intenzione del relatore di proporne lo stralcio, considerando irrealistico poter giungere, nei tempi imposti dal richiamato termine del 31 luglio prossimo, all'approvazione di un testo soddisfacente su una questione di tale rilievo.

Conclude invitando la Commissione a far tesoro del proficuo approfondimento svolto in sede di indagine conoscitiva e a riformulare di conseguenza le disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria ed esclusività del rapporto di lavoro.

La senatrice MONACELLI *(UDC)* lamenta che il provvedimento in titolo si limita ad operare una proroga del termine oltre il quale non sarà più consentito esercitare attività libero-professionale al di fuori delle strutture pubbliche, senza invece affrontare le criticità emerse nel corso dell'indagine conoscitiva.

Giudica in proposito singolare che l'articolo 4 demandi alle regioni l'adozione di iniziative volte ad assicurare interventi edilizi, senza tener conto che sino ad oggi solo alcune regioni sono state in grado di utilizzare le risorse stanziate per tale finalità.

Né va dimenticato, che nel breve ciclo di audizioni svolto sul provvedimento in titolo è stata sottolineata l'inadeguatezza del nuovo termine del 31 luglio 2008, di cui al medesimo articolo.

Quanto all'articolo 5, giudica infine insoddisfacenti le disposizioni in materia di esclusività del rapporto di lavoro che non tengono conto dell'esigenza di assicurare la necessaria uniformità a livello nazionale.

La senatrice EMPRIN GILARDINI *(RC-SE)*, dopo aver ribadito di ritenere inscindibili le questioni dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e dell'equità di accesso alle prestazioni sanitarie, si sofferma sugli aspetti metodologici e procedurali che hanno condotto all'individuazione del termine del 31 luglio prossimo, all'adozione del documento conclusivo sull'indagine conoscitiva e, infine, alla presentazione del disegno di legge in titolo.

In proposito, lamenta che non sia ancora superata la situazione di incertezza, dovuta alla mancata adozione di interventi mirati. Con specifico riferimento al disegno di legge in titolo, critica la circostanza che, anche per via della richiesta di svolgere ulteriori audizioni su una tematica oggetto di ampio approfondimento nel corso della richiamata indagine conoscitiva, si sia ritardato l'*iter*, a fronte del termine impellente oltre il quale sarà precluso l'esercizio dell'attività *extramoenia*. Coglie peraltro l'occasione per stigmatizzare talune affermazioni rese dai sindacati medici nel corso delle audizioni.

Avviandosi a concludere, sottolinea che il disegno di legge in esame non deve trascurare la prioritaria finalità politica di assicurare un'efficace risposta ad alcune criticità che caratterizzano il sistema sanitario, tra cui anzitutto la lunghezza delle liste di attesa. In proposito, ritiene infine imprescindibile un equilibrio fra l'esigenza di regolamentare l'attività libero-professionale e il perseguimento di un'effettiva equità di accesso alle prestazioni.

Il senatore MASSIDDA *(DCA-PRI-MPA)* rammenta che l'istituto dell'*intramoenia* è stato introdotto allo scopo di ridurre le liste d'attesa e di fidelizzare il personale medico impiegato nel servizio sanitario nazionale. Gli esiti sono stati a suo avviso deludenti, anche in ragione della mancanza di idonei incentivi per i professionisti operanti in regime di esclusività. Ricorda altresì le difficoltà incontrate dalle aziende sanitarie a causa di un'insoddisfacente redditività dell'attività intramuraria e, sul piano del necessario adeguamento strutturale, dell'esistenza di vincoli urbanistici che frequentemente ostacolano la realizzazione di investimenti edilizi. Dopo aver fatto presenti l'entità degli alti costi sostenuti dalle aziende per le degenze, mette in evidenza l'interesse della propria parte politica ad una soluzione positiva dell'attuale situazione di incertezza re-

lativamente all'attuazione dell'*intramoenia*, secondo le linee già individuate nell'indagine conoscitiva dedicata a tale argomento. Sottolinea particolarmente come il ruolo della Commissione e dello stesso Ministro della salute non possa risultare svilito, essendo piuttosto necessario che attraverso un confronto aperto la comunanza di intenti già registrata nei mesi scorsi dia luogo ad una soluzione legislativa atta a incidere nel settore sulla base della priorità da accordare alla natura sanitaria della questione.

Interviene brevemente il presidente SILVESTRI, il quale si associa al richiamo riguardante l'importanza del lavoro svolto dalla Commissione.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)* riepiloga la recente storia della legislazione in materia di libera professione intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro della dirigenza medica e rileva come siano tuttora aperte questioni di grande rilevanza, quali la lunghezza delle liste di attesa, l'inadeguatezza delle strutture pubbliche e la sussistenza di ampie disparità tra le diverse regioni. A tale proposito, osserva come i risultati migliori relativamente alla riduzione dei tempi d'attesa siano stati ottenuti in presenza di sistemi di virtuosa competizione tra i settori pubblico e privato; osserva altresì che ingenti risorse da destinare ad interventi di ristrutturazione non sono state utilizzate dalle amministrazioni preposte.

Dopo aver richiamato la necessità di superare le discriminazioni nell'accesso alle prestazioni sanitarie, si sofferma sulle previsioni di cui all'articolo 4 del disegno di legge in esame. Rileva in particolare l'opportunità di prevedere un sistema di carattere sanzionatorio che, anche attraverso il ricorso a penalizzazioni di carattere economico, solleciti all'impiego delle risorse da destinare agli interventi edilizi. Dichiara inoltre contrarietà rispetto alla possibilità, di cui al comma 3, di acquisizioni di spazi ambulatoriali esterni, facendo presente come tale soluzione possa dare luogo a diversità nel trattamento dei pazienti, oltre a rappresentare di per sé una contraddizione rispetto al dichiarato obiettivo di giungere ad un reale adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche. Preannuncia a tale riguardo la presentazione di un'apposita proposta emendativa.

Esprime quindi condivisione rispetto a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, in materia di esclusività del rapporto di lavoro della dirigenza sanitaria, ferma restando l'esigenza di un'opportuna ponderazione relativamente alla remunerazione dei professionisti e ai tempi per l'esercizio dell'opzione per il rapporto non esclusivo, che dovrebbe esercitarsi a cadenze annuali, senza essere vincolato alla scadenza del contratto di lavoro.

A giudizio del senatore GHIGO *(FI)*, il ritardo nell'esame del disegno di legge in titolo non è derivante da alcun presunto atteggiamento ostruzionistico dell'opposizione, bensì da un avvio dell'*iter* non sufficientemente tempestivo. Rileva inoltre che il tema della libera professione intramuraria, come già evidenziato in occasione dell'approvazione del richiamato documento conclusivo, è tale da consentire un'ampia e costrut-

tiva convergenza delle forze politiche in seno alla Commissione. Invita in particolar modo il relatore ad una valutazione degli emendamenti che le forze di opposizione vorranno presentare priva di preconcetti. Auspica inoltre, in generale, l'avvio di una fase di confronto costruttivo volta alla risoluzione delle difficoltà che attualmente interessano la sanità italiana con evidenti ricadute sulla vita dei cittadini, riguardanti in modo particolare l'utilizzo delle risorse destinate al sistema sanitario, rispetto al quale deve essere riconosciuto il ruolo di primo piano delle regioni sul piano dell'organizzazione sanitaria.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, il presidente SILVESTRI dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

In considerazione delle concomitanti votazioni per l'elezione di un giudice della Corte Costituzionale presso il Parlamento in seduta comune, il presidente SILVESTRI avverte che la seduta pomeridiana già convocata per domani, 5 luglio, alle ore 14, è posticipata alle ore 15.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 4 luglio 2007

95ª Seduta

Presidenza del Presidente
SODANO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Dettori.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Relazione concernente la ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2007 (n. 99)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 488. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 27 giugno scorso.

La senatrice DE PETRIS *(IU-Verdi-Com)* rileva che da parte del Ministero dell'economia dovrebbe essere emanato quanto prima il decreto previsto dall'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria per il 2007 in modo tale da avere un quadro di riferimento certo della ripartizione dei contributi agli enti ed agli organismi, ripartizione che, infatti, è presentata nel provvedimento in titolo secondo una duplice ipotesi di lavoro. Più in generale, si segnala l'esigenza di accompagnare le disposizioni che prevedono aumenti di risorse finanziarie con provvedimenti attuativi che consentano poi concretamente l'utilizzazione di tali risorse. In particolare, questa esigenza si avverte con riferimento alle risorse stanziate dall'ultima legge finanziaria in favore dei parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e della Maiella. Difatti, le relative disponibilità economiche

non risultano ancora erogate, con ripercussioni negative sull'attivazione dei servizi presso quei parchi.

Il senatore BRUNO *(Ulivo)*, nell'esprimere apprezzamento per la scelta del Dicastero dell'ambiente di destinare ai parchi una quota di risorse superiore rispetto a quella degli anni passati, coglie l'occasione per evidenziare che nell'attribuzione di tali risorse si seguono ancora criteri troppo ragionieristici, quando invece sarebbe opportuno rinviare a parametri che considerino, ad esempio, la gestione dei parchi e l'efficienza delle strutture. Inoltre, ritiene difficile esprimere una valutazione compiuta sul provvedimento in titolo che prospetta un'alternativa nel quadro di riferimento della ripartizione dei contributi.

Il senatore FERRANTE *(Ulivo)*, nel condividere l'osservazione del senatore Bruno circa le difficoltà legate ad una duplice ipotesi di lavoro circa la somma complessiva dei contributi previsti dal provvedimento in titolo, ricorda che, in sede di esame dell'ultima manovra di finanza pubblica, vi è stata un'iniziativa parlamentare volta ad escludere dal patto di stabilità le spese connesse alla aree protette. Tuttavia, tale intervento rischia di essere vanificato in quanto risultano ancora sussistenti le limitazioni di spesa imposte da precedenti leggi finanziarie con particolare riferimento alla possibilità per le stesse aree protette di effettuare prelievi dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato.

Il senatore RONCHI *(Ulivo)* sottolinea che emergono due questioni distinte: da una parte, a causa del taglio lineare degli accantonamenti, si prospetta nel provvedimento in titolo un'alternativa rispetto all'insieme dei contributi da destinare agli enti e ad altri organismi; dall'altra, resta irrisolto il problema – da ultimo segnalato dal senatore Ferrante – circa le limitazioni della capacità di spesa cui vanno incontro gli enti parco connesse all'impossibilità di impiegare i residui di cassa. In tal senso, potrebbe essere utile individuare un meccanismo, come un fondo di rotazione, che consenta la realizzazione degli investimenti pluriennali.

Il presidente SODANO fa presente che il Ministero dell'economia ha fornito alcune precisazioni sul tema delle limitazioni di spesa cui vanno incontro gli enti parchi, ritenendo in particolare che tali limitazioni ai prelevamenti di cassa, nonostante le recenti novità normative, risultano ancora sussistenti.

È quindi chiusa la discussione.

Il relatore, senatore PIGLIONICA *(Ulivo)*, intervenendo in sede di replica, fa presente che le Commissioni riunite bilancio e ambiente della Camera hanno approvato una risoluzione che, tra l'altro, impegna il Governo ad adottare iniziative per evitare l'applicazione alle aree naturali protette

del vincolo ai prelevamenti dai conti di tesoreria statali cui si è accennato negli interventi precedenti.

Inoltre, la duplice ipotesi di lavoro presentata dal Ministero dell'ambiente in merito alla quota di risorse da ripartire non sembra incidere sulle disponibilità assegnate agli enti parco, poiché l'eventuale differenza – di circa sei milioni di euro – sarebbe destinata ad azioni di rilevanza nazionali. Concorda, inoltre, sulla necessità che gli aumenti di risorse finanziarie siano resi immediatamente disponibili: in tal senso, la rimozione dei vincoli ai prelevamenti dei conti di tesoreria appare indispensabile, sebbene sarebbe utile precisare che spesso le giacenze di cassa dipendono anche dalla inefficienza dei comuni con i quali gli enti parco condividono una serie di progetti.

Infine, l'assegnazione ai contributi agli enti parco dovrebbe essere in qualche modo commisurata alle dotazioni organiche e alle relative spese per il personale.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni.

Proposta di nomina del dottor Domenico Pappaterra a Presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino (n. 41)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore BRUNO *(Ulivo)* illustra la proposta di nomina in esame, sulla quale è stata acquisita l'intesa con le regioni Calabria e Basilicata. Il *curriculum* del candidato proposto risulta di tutto rispetto, in quanto evidenzia le esperienza da lui avute all'interno dell'amministrazione locale e come deputato nella scorsa legislatura.

Nell'esprimere pertanto una valutazione favorevole su tale proposta, ribadisce la necessità, già discussa in occasione dell'esame di altre proposte di nomina, che le Commissioni parlamentari competenti dispongano di una serie di indirizzi e parametri per svolgere una valutazione maggiormente incisiva delle proposte trasmesse dal Dicastero dell'ambiente.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire è quindi posta ai voti a scrutinio segreto la proposta di esprimere parere favorevole alla nomina del dottor Domenico Pappaterra a presidente dell'ente parco nazionale del Pollino.

Partecipano alla votazione i senatori: ROSSI *(Misto Pop-UDEUR)* (in sostituzione del senatore Barbato), Antonio BATTAGLIA *(AN)*, BELLINI *(SDSE)*, BRUNO *(Ulivo)*, CONFALONIERI *(RC-SE)*, DE PETRIS *(IU-Verdi-Com)*, FERRANTE *(Ulivo)*, MOLINARI *(Aut)*, MONGIELLO *(Ulivo)*, MUGNAI *(AN)*, PIGLIONICA *(Ulivo)*, RONCHI *(Ulivo)*, SCARPETTI *(Ulivo)*, SCOTTI *(FI)* e SODANO *(RC-SE).*

La proposta di nomina risulta approvata con 13 voti favorevoli, 1 voto contrario ed un'astensione.

IN SEDE DELIBERANTE

(1518) ***Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano***, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati il 5 ottobre 2006, dell'articolo 208 di un disegno di legge di iniziativa governativa, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il relatore, senatore MOLINARI *(Aut)*, dopo aver ricordato che il disegno di legge in esame è stato approvato, in sede deliberante, dall'VIII Commissione della Camera dei deputati, sottolinea che rispetto al testo iniziale sono state apportate nel corso dell'*iter* presso la menzionata Commissione modifiche sulla modalità di finanziamento del contributo e sull'incremento triennale del contributo ordinario.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede un contributo straordinario a favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano di 500.000 euro a partire dal 2007 per le sue finalità istituzionali.

Dopo aver illustrato i finanziamenti complessivi per il triennio 2004-2006, illustra l'articolo 2 che prevede un incremento triennale del contributo annuo ordinario a favore del Club alpino italiano.

In considerazione delle rilevanti finalità assolte da tale organismo, esprime un giudizio complessivamente favorevole sul disegno di legge in titolo, invitando la Commissione ad approvarlo in tempi rapidi.

Non essendo richiesta la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti, e non essendovi senatori iscritti a parlare in discussione generale, il presidente SODANO avverte che si procederà alle dichiarazioni di voto.

Il senatore FERRANTE *(Ulivo)* esprime il voto favorevole della propria parte politica, associandosi alle considerazioni già svolte dal relatore e mettendo in evidenza che il contributo riconosciuto al Corpo nazionale del soccorso alpino consente allo stesso di svolgere attività che altrimenti risulterebbero maggiormente onerose per la collettività.

Il senatore SCOTTI *(FI)* annuncia il proprio voto favorevole, ritenendo evidenti le finalità sociali assolte dal Corpo nazionale del Club alpino italiano.

Il senatore CONFALONIERI *(RC-SE)* dichiara il proprio voto favorevole, sottolineando l'importanza del riconoscimento che tanto il Governo quanto il Parlamento attribuiscono al Corpo nazionale del Club alpino.

Il senatore BELLINI *(SDSE)*, nell'annunciare il proprio voto favorevole, ritiene utile che il contributo attribuito a tale organismo possa in qualche modo estendersi anche ad altri soggetti che svolgono meritevoli attività nel settore sociale privato e nel settore del volontariato.

Il senatore MUGNAI *(AN)*, annunciando il voto favorevole dei senatori del Gruppo di Alleanza nazionale, condivide la segnalazione avanzata dal senatore Bellini circa un sostegno al settore sociale privato, previo un vaglio rigoroso nella selezione dei soggetti al fine di evitare ogni disparità.

Il sottosegretario DETTORI, nel ringraziare i senatori intervenuti e nell'associarsi agli apprezzamenti rivolti all'attività svolta dal Corpo nazionale del soccorso alpino, coglie l'occasione per far presente ai senatori Bellini e Mugnai che informerà il Ministero dell'ambiente circa le indicazioni da loro prospettate.

Dopo che il presidente SODANO ha verificato la presenza del prescritto numero legale, la Commissione, con separate votazioni, approva gli articoli 1 e 2 e il disegno di legge nel suo complesso, nel medesimo testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16,16.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 4 luglio 2007

40ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANZELLA

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE (n. 16)
(Parere alla 13ª Commissione. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore RANDAZZO *(Ulivo)*, il quale informa preliminarmente che il 22 settembre 2006 la Commissione europea ha presentato la proposta di direttiva che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE con l'intento di implementare la relativa strategia tematica per la protezione del suolo, adottata dalla Commissione europea il medesimo giorno.

Scopo della proposta è istituire un quadro comune per la protezione e l'uso sostenibile del suolo, risorsa non rinnovabile e fondamentale per le attività umane e per la sopravvivenza degli ecosistemi, sempre più soggetta a processi di degrado che sembrano destinati ad aumentare negli anni.

Il relatore ricorda, come, allo stato attuale, non esista, a livello comunitario, un quadro normativo specifico sulla protezione del suolo, ma disposizioni frammentate contenute nella varia normativa di settore, quale quella in materia di acque, rifiuti, sostanze chimiche, prevenzione dell'inquinamento di origine industriale, pesticidi e tutela della natura. Altre disposizioni relative al suolo si ritrovano nella PAC. Tuttavia tali disposizioni non sono concepite appositamente per la protezione dei suoli da tutti i fenomeni di degrado e pertanto si sono rivelate insufficienti a tale scopo. Di qui l'esigenza di fornire un quadro coerente ed efficace per orientare l'azione degli Stati membri.

Tra i vari strumenti normativi a disposizione, la Commissione ha optato per una direttiva quadro, strumento flessibile che tiene conto delle di-

verse condizioni locali e della variabilità dei suoli, lasciando agli Stati membri la libertà di definire il loro livello di intervento, consentendo un coinvolgimento più efficace delle capacità amministrative nazionali.

La base giuridica per l'adozione della proposta è l'articolo 175, paragrafo 1 del Trattato CE, che prescrive il tipo di procedura legislativa da utilizzare per intraprendere azioni in materia di tutela ambientale. La procedura prescritta è la codecisione, che è basata sostanzialmente su una decisione conforme del Parlamento europeo e del Consiglio sul medesimo testo.

La proposta di direttiva si basa sui principi della precauzione, della prevenzione, sul principio che il danno ambientale debba essere corretto alla fonte e sul principio «chi inquina paga».

In particolare, essa istituisce un quadro comune per la protezione del suolo e la conservazione delle sue funzioni ambientali, economiche, sociali e culturali. Ciò attraverso misure volte alla prevenzione dei processi di degrado, alla mitigazione degli effetti dello stesso, al recupero dei suoli degradati (art. 1) e all'integrazione delle questioni relative al suolo nelle politiche settoriali. A tal riguardo, quando tali politiche possono acuire o mitigare il degrado del suolo, gli Stati membri dovranno identificare, descrivere e valutare l'impatto che esse avranno sullo stesso, rendendo pubblici i risultati (art. 3).

La proposta di direttiva fornisce poi una serie di prescrizioni per gli Stati membri.

In primo luogo, essi dovranno vigilare sulla fruizione del suolo da parte dei suoi utilizzatori, obbligando questi ultimi ad adottare misure di precauzione per prevenire o ridurre gli effetti negativi su di esso compromettendone le funzioni (art. 5).

Sempre al fine di preservare tali funzioni, gli Stati membri dovranno inoltre adottare misure che limitino l'impermeabilizzazione dei suoli o attenuarne gli effetti negativi (art. 6).

Altri oneri spetteranno agli Stati membri in materia di prevenzione del rischio, attenuazione e ripristino (Capo II). In base alla proposta della Commissione, entro 5 anni dal recepimento della direttiva quadro, essi dovranno individuare le cosiddette «aree a rischio», ovvero quelle aree del territorio nazionale soggette a fenomeni di degrado quali erosione, diminuzione della materia organica, compattazione, salinizzazione e smottamenti. Per l'individuazione di tali aree essi si baseranno sui criteri descritti dall'allegato I. Le aree a rischio dovranno essere comunicate al pubblico e riesaminate ogni dieci anni (art. 6). Una volta individuate, gli Stati membri dovranno adottare dei programmi di misure che comprendano degli obiettivi di riduzione del rischio, le misure appropriate per realizzarli secondo un calendario stabilito, la stima degli stanziamenti pubblici e privati nonché dei costi e dei benefici. Il programma di misure, redatto sette anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, è reso pubblico ed è aggiornato ogni cinque anni (art. 8).

In materia di contaminazione del suolo (Capo III), gli Stati membri dovranno introdurre misure volte a limitare l'immissione di sostanze no-

cive (art. 9) ed inventariare i siti già contaminati. La procedura indicata per l'individuazione prevede che gli Stati membri designino un'autorità competente incaricata di identificare i siti contaminati. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva dovranno essere individuati almeno quei siti dove si sono svolte o si svolgono alcune attività potenzialmente inquinanti, elencate nell'allegato II della proposta (ad es. attività portuali, aeroportuali, di pulitura a secco, discariche). Una volta individuati i siti, le autorità competenti misurano il livello di concentrazione delle sostanze pericolose e procedono ad una valutazione del rischio (art. 11).

Gli Stati membri dovranno poi provvedere affinché i siti inventariati siano bonificati. Dovranno inoltre prevedere dei meccanismi di finanziamento per la bonifica dei cosiddetti «siti orfani», ovvero quei siti per i quali non è possibile applicare il principio «chi inquina paga», poiché non è stato possibile individuare il responsabile dell'inquinamento o quest'ultimo non è in grado di sostenere i costi (art 13). In tal senso viene modificato l'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 2004/35/CE, prevedendo che nel suddetto caso l'autorità competente possa intraprendere le misure di riparazione (art. 23).

Entro sette anni dall'entrata in vigore della direttiva quadro, gli Stati membri dovranno elaborare delle strategie nazionali di bonifica dei siti contaminati indicando gli obiettivi della stessa, le priorità di intervento, il calendario e lo stanziamento dei fondi. La strategia nazionale sarà resa pubblica entro otto anni dal recepimento della direttiva quadro, e rivista ogni cinque anni (art. 14).

In caso di compravendita, gli Stati membri dovranno provvedere affinché il proprietario del sito o il potenziale acquirente presentino un rapporto sullo stato del suolo all'autorità competente e all'altra parte, qualora in tale sito è in corso o è stata svolta un'attività potenzialmente inquinante (art. 12).

Altre disposizioni della proposta di direttiva riguardano la sensibilizzazione, la comunicazione e lo scambio di informazioni (Capo IV). Al riguardo gli Stati membri dovranno adottare misure volte a sensibilizzare il pubblico verso un uso sostenibile del suolo (art. 15) e fornire alla Commissione europea informazioni sulle iniziative adottate ai fini della protezione dello stesso (art. 16).

La proposta prevede poi un regime sanzionatorio, definito da ciascuno Stato membro nei casi di infrazione delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva quadro.

La direttiva dovrà essere trasposta negli ordinamenti nazionali entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore.

Il relatore passa, quindi, a sottolineare come la proposta, secondo la Commissione, rispetti il principio di sussidiarietà in quanto gli obiettivi della stessa non possono essere realizzati sufficientemente dai singoli Stati membri, data la natura transfrontaliera delle conseguenze del degrado. Basti pensare che un sito contaminato in uno Stato può contaminare a sua volta le acque sotterranee di uno Stato confinante. Inoltre, la perdita di

materia organica del suolo in uno Stato può compromettere il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto per l'intera UE.

La direttiva quadro, inoltre, sempre come affermato dalla Commissione, rispetta inoltre il principio di proporzionalità perché lascia agli Stati membri la libertà di decidere il proprio livello di intervento e di individuare e misure più adatte a livello territoriale e amministrativo.

Sulla proposta, non ancora esaminata dal Parlamento europeo, il Consiglio «Ambiente» ha tenuto un primo dibattito orientativo il 20 febbraio 2007. In quella occasione i Ministri, esaminando la strategia tematica e la proposta di direttiva quadro, hanno avuto uno scambio di vedute sui seguenti punti: il principale valore aggiunto della strategia tematica proposta; fino a che punto la proposta di direttiva quadro riesce a raggiungere l'obiettivo di creare un'utilizzazione del suolo consolidata e più sostenibile in tutta l'UE; settori potenzialmente problematici in termini di campo di applicazione, requisiti e attuazione della direttiva proposta; fino a che punto la strategia tematica proposta e il progetto di direttiva quadro per la protezione del suolo si integrano e contribuiscono efficacemente all'azione comunitaria relativa ad altre politiche ambientali e gli altri settori.

In vista della riunione, la Presidenza aveva invitato le delegazioni a fornire risposte scritte sui suddetti punti. L'Italia, la cui risposta è pervenuta successivamente ed è allegata alla presente nota, ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione nell'ambito della strategia tematica e della proposta di direttiva. In particolare, il valore aggiunto della strategia tematica risiede nell'impegno a stabilire una politica comune in tema di protezione del suolo e nel far fronte ai vari fenomeni di degrado. In tale contesto, la direttiva quadro rappresenta lo strumento più idoneo al fine di raggiungere obiettivi comuni al livello UE, poiché rispetta il principio di proporzionalità nonché le differenze regionali e locali relativamente alla variabilità del suolo, alle condizioni climatiche e agli aspetti socio-economici. Per quanto concerne il campo di applicazione, la proposta di direttiva è ambiziosa in quanto prevede numerose attività in ambito di protezione del suolo. Secondo l'Italia, occorre tuttavia chiarire meglio l'oggetto di tali attività, essendo previsti due tipi di obiettivi concernenti il suolo: quello di garantirne un uso sostenibile al fine di preservarne le funzioni (obiettivo prevalentemente agricolo) e quello di prevenire i fenomeni di contaminazione e assicurare la bonifica dei siti contaminati (obiettivo ambientale). Infine, relativamente all'integrazione con le altre politiche settoriali, l'Italia sostiene che occorre chiarire meglio i riferimenti alla legislazione comunitaria in vigore nei settori collegati alla protezione del suolo, individuando eventuali lacune e le conseguenti misure da intraprendere.

Il relatore conclude la sua esposizione, facendo comunque notare come l'Italia, in tema di protezione del suolo, registri una situazione di adeguata ottemperanza ai requisiti di tutela previsti dall'ordinamento comunitario.

Tiene, infine, a segnalare il grave fenomeno della salinizzazione, di cui, purtroppo, poco si parla e che, invece, sta generando notevoli danni sia ambientali che economici.

Il PRESIDENTE mette in risalto come il problema della corretta utilizzazione del suolo vada ad incidere anche su un altro importante versante del complessivo degrado ambientale, ovvero sui crescenti fenomeni di erosione delle coste marine e dei corsi fluviali.

Egli, inoltre, esprime l'avviso che, considerata la fase iniziale di elaborazione del suddetto atto normativo nel procedimento legislativo comunitario – il Parlamento europeo, come messo in luce dal relatore, deve ancora esprimere la propria posizione – sia necessario che il contributo della Commissione per le politiche dell'Unione europea venga formulato con la dovuta ponderazione ed attenzione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PERRIN *(Aut)* ritiene opportuno, ai fini di un'accurata disamina della proposta di direttiva in titolo, acquisire ulteriori elementi informativi, in particolare per verificare la situazione normativa vigente, a livello regionale e nazionale, in materia di protezione e corretta gestione del suolo.

Il senatore ALLOCCA *(RC-SE)*, nell'accogliere la considerazione svolta dal relatore per quanto riguarda l'accresciuto problema delle salinizzazione – risultante, purtroppo, anche dal progressivo inquinamento delle falde acquifere – pone in evidenza l'aporia esistente all'articolo 1 della proposta di direttiva quadro, il quale, alla sua lettera f), lascia prefigurare, tra le funzioni ambientali, economiche, sociali e culturali che devono sottendere all'uso sostenibile del suolo, anche lo stoccaggio di carbonio.

Il senatore TURIGLIATTO *(Misto-SC)*, dopo aver concordato con la contraddizione testé segnalata dal senatore Allocca, mette l'accento sulle ricadute negative, non solo per il patrimonio geologico nazionale ed europeo, ma anche per la salute umana, dei processi di smaltimento dell'amianto, che continuano a generare effetti nocivi di contaminazione, nonostante la legislazione italiana e comunitaria abbiano previsto, già da parecchi anni, delle precise garanzie e forme di tutela.

Egli, infine, constata con rammarico come i processi di cementificazione, attraverso la costruzione, in parallelo, sia di nuove superstrade che di reti ferroviarie ad alta velocità, stiano conducendo ad una mutazione progressiva del paesaggio rurale. È il caso, ad esempio, dell'intera area compresa tra il Piemonte e la Lombardia, nella direttrice Torino-Milano.

Il PRESIDENTE, anche in seguito alle osservazioni svolte dai senatori intervenuti, reputa conveniente che la Commissione proceda ad un

supplemento di istruttoria tecnica su un argomento così importante, atteso, inoltre, che il Governo italiano ha fatto pervenire la propria posizione sulla proposta comunitaria nel marzo scorso, con la possibilità, quindi, che, nel frattempo, siano maturati elementi nuovi sulla questione e che la Commissione Ambiente, cui è rivolto il parere della 14ª Commissione, non ha ancora iniziato l'esame dell'atto comunitario in titolo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(228) ***DE PETRIS ed altri. – Interventi per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare tradizionale,*** fattto proprio dal Gruppo parlamentare insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il RELATORE introduce l'esame del disegno di legge in titolo, così come confluito in un testo unificato proposto dal relatore della 9ª Commissione, osservando preliminarmente come esso sia diretto a sostenere le produzioni agroalimentari tipiche e tradizionali, al fine di rafforzare il comparto agroalimentare e la tutela dei consumatori. Il sostegno alle produzioni tradizionali contribuirebbe, al contempo, al miglioramento dell'immagine del «made in Italy» nel mondo, in sinergia con lo sviluppo turistico, al rafforzamento dell'identità storica e culturale nazionale e delle comunità locali, alla salvaguardia delle risorse naturali e allo sviluppo economico del territorio nazionale. Il radicamento nel territorio costituisce un elemento distintivo nella varietà della produzione alimentare italiana e al tempo stesso la più importante risorsa per fronteggiare, con la qualità e la specificità della gamma, la crescente globalizzazione dei mercati. Un'offerta fortemente caratterizzata sul fronte della tipicità è del resto in grado di rispondere più efficacemente alle tendenze emergenti nel consumo che premiano la ricerca del gusto, della genuinità, del valore nutrizionale.

Il relatore, passa, quindi, ad illustrare le varie disposizioni del provvedimento.

All'articolo 1, si definisce il «patrimonio agroalimentare tradizionale» come l'insieme di tre categorie:

– i prodotti che in base al regolamento (CE) n. 510/2006 hanno ottenuto la certificazione DOP (denominazione d'origine protetta) o IGP (indicazione geografica protetta), o che in base al regolamento (CE) n. 509/2006 hanno ottenuto la certificazine STG (specialità tradizionali garantite). L'Italia mantiene in questo campo una importante «leadership» europea con 150 denominazioni registrate (il 21 per cento del totale UE) con un valore al consumo stimato in 8,7 miliardi di euro ed una forte incidenza di «export» che si attesta attorno al 18 per cento delle quantità certificate;

– i «prodotti agroalimentari tradizionali» (PAT), come definiti dal decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350. Si

tratta di una mera catalogazione di 4.006 preparazioni alimentari tipiche, le cui metodiche di lavorazione risultano consolidate da almeno 25 anni. Questo elenco ha una mera funzione ricognitiva, senza alcuna valenza giuridica certificatoria o di tutela, salvo la possibilità – peraltro poco esercitata – di ottenere deroghe per il mantenimento delle lavorazioni tradizionali in caso di contrasto con le normative sanitarie;

– quei processi produttivi dell'artigianato alimentare, con antica e diffusa tradizione nel nostro Paese, che, pur non avendo una connotazione territoriale univoca, meritano una tutela e una distinzione specifica al fine di salvaguardarne le caratteristiche a fronte delle omologhe produzioni industriali. Si tratta ad esempio delle produzioni tradizionali del gelato artigianale e del pane a lievitazione naturale, i cui mercati risultano falsati dalle rispettive produzioni industriali.

L'obiettivo del provvedimento – prosegue l'oratore – è quello di superare le difficoltà che ciascuna di queste categorie di produzione presenta in via di fatto. Per quanto riguarda i marchi comunitari DOP, IGP e STG, si registra una certa difficoltà nelle procedure di riconoscimento, tanto che in Italia si osserva una polarizzazione delle denominazioni riconosciute dall'UE: da un lato i primi dieci prodotti DOP e IGP, il cui valore economico rappresenta l'87 per cento dell'intero paniere italiano a marchio comunitario, dall'altro decine di denominazioni minori stentano a certificare e a far decollare qualsiasi attività dei Consorzi, in quanto i produttori aderenti non sono in grado di sostenere gli elevati costi del sistema di controllo e le relative incombenze amministrative. Le ripetute indagini di mercato condotte rilevano inoltre tuttora una scarsa conoscenza da parte dei consumatori del marchio e del significato rappresentato dalla protezione UE, con conseguente difficoltà da parte dei promotori a monetizzarne i vantaggi.

Evidenti limiti presenta anche la categoria dei prodotti PAT, inseriti, per iniziativa delle regioni, nell'elenco di natura meramente ricognitiva, previsto dal citato decreto del Ministro per le politiche agricole n. 350 del 1999. In assenza di una strategia rivolta a mettere in rete le risorse agroalimentari, ad attivare una logistica per il mercato, una formazione adeguata e la sinergia con le altre potenzialità del territorio, appare ben difficile mantenere nel tempo la vitalità di peculiarità alimentari che spesso risultano legate all'attività di qualche famiglia o di singole aziende. Il rischio in sostanza è quello di assistere al progressivo svuotamento di questi micro-distretti nell'incapacità di impostare politiche rivolte a sostenerne le condizioni locali di produzione e le potenzialità di sviluppo. Le minacce infatti provengono da fenomeni di contraffazione e di pirateria genetica, ma anche da fenomeni del tutto legali. In questo senso, il patrimonio varietale autoctono che caratterizza le produzioni tradizionali è soggetto ad una particolare forma di erosione che si determina con l'appropriazione brevettuale del genoma da parte di privati e grandi aziende del settore biotecnologico, in spregio alla evidente constatazione che que-

ste varietà sono un deposito di consuetudini e conoscenze sviluppato e tramandato nei secoli dalle comunità locali.

Infine, le produzioni alimentari artigianali ad alto valore tradizionale incontrano evidenti problemi nel distinguere nell'etichettatura e nel prezzo il carattere peculiare delle materie prime e dei procedimenti di lavorazione utilizzati rispetto alle omologhe produzioni industriali.

Il testo unificato elaborato dal relatore della Commissione agricoltura, che riunisce i disegni di legge nn. 228 e 601, prevede all'articolo 2 un piano triennale di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio agroalimentare tradizionale, che riguardano: la conservazione attiva delle risorse genetiche autoctone; la protezione delle aree nelle quali si concentrano le produzioni tradizionali; l'individuazione di presìdi finalizzati alla costituzione di una rete di protezione e rilancio dei prodotti a rischio di sparizione; lo sviluppo del mercato sia su base locale che orientato all'esportazione; la promozione di sinergie con le potenzialità turistiche ed agrituristiche; l'incremento della formazione professionale e dell'informazione nei confronti dei consumatori. Si tratta di interventi, alcuni dei quali potrebbero dare luogo a contrasti con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Risulta pertanto opportuno l'espresso riferimento al rispetto della predetta normativa comunitaria, già contenuto nel comma 1 dell'articolo 2.

L'articolo 3 è interamente dedicato alla tutela delle risorse genetiche, la cui titolarità è assegnata ai comuni, i quali potranno autorizzare la registrazione dei relativi brevetti. Al comma 4 è previsto poi che il Ministero delle politiche agricole, d'intesa con le regioni, accerta che i disciplinari dei prodotti a marchio DOP e IGP assicurino prioritariamente la conservazione delle risorse genetiche autoctone, delle metodiche tradizionali di lavorazioni e della qualità delle materie prime impiegate. Tale integrazione dei disciplinari non appare in contrasto con il regolamento (CE) n. 510/2006, che prevede un «contenuto minimo» degli stessi.

L'articolo 4 prevede disposizioni dirette a favorire l'avvio delle procedure di registrazione dei marchi comunitari DOP e IGP, per quelle produzioni che rientrano negli elenchi previsti dal citato decreto ministeriale n. 350 del 1999. Il livello di costi e difficoltà amministrative da affrontare nella fase di avvio del processo di registrazione delle denominazioni è una delle difficoltà più rilevanti che frena consorzi e piccole associazioni di produttori nel tentare la strada del riconoscimento comunitario e permane come ostacolo allo sviluppo, anche in molti consorzi che pure hanno intrapreso, con notevole impegno, questo percorso. In particolare, è previsto che i comuni possano partecipare alla costituzione dei soggetti giuridici abilitati ad inoltrare – a nome dei produttori – la domanda di registrazione del marchio.

L'articolo 5 prevede l'istituzione di un nuovo marchio a tutela dei prodotti agroalimentari di qualità. In particolare, il comma 1, al fine di favorire la scelta consapevole dei consumatori e promuovere il miglioramento qualitativo dei prodotti, istituisce il marchio – garantito dall'osservanza di appositi disciplinari – attribuibile ai prodotti agroalimentari che

presentano un insieme di caratteristiche concernenti i procedimenti di coltivazione e lavorazione e la qualità delle materie prime impiegate, tali da configurare un livello qualitativo superiore rispetto ai prodotti appartenenti alla medesima categoria commerciale.

Il medesimo comma 1 dell'articolo 5 afferma che tale marchio viene istituito «nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione delle merci e di mutuo riconoscimento». Il principio della libera circolazione delle merci implica il divieto di erigere barriere tariffarie e non tariffarie al libero commercio nel territorio della Comunità. Pertanto il nuovo marchio non potrà implicare alcuna restrizione nel commercio dei prodotti comunitari. Il principio del mutuo riconoscimento si riferisce al riconoscimento di specifiche tecniche, controlli, titoli e certificati attestati in un altro Stato, nella misura in cui questi siano considerati equivalenti a quelli richiesti dall'Italia. Questo significa che qualunque produzione comunitaria che volesse ottenere il marchio in questione, potrà produrre la certificazione elaborata e attestata in un altro Stato membro.

È opportuno rilevare che la formulazione dell'art. 5, nel testo proposto dal relatore, appare rivolta ad escludere eventuali sovrapposizioni con il marchio STG, già in vigore ai sensi del regolamento CE n. 509/2006. Il marchio proposto è infatti un riconoscimento che attesta la qualità superiore dei prodotti agroalimentari sulla base di appositi disciplinari relativi ai procedimenti di lavorazione e alle materie prime impiegate e non si riferisce pertanto alle caratteristiche di «tradizionalità» delle tecniche produttive. In relazione ai numerosi pronunciamenti in proposito della stessa Corte di Giustizia (si veda in proposito la sentenza «Eggers»), eventuali marchi nazionali di qualità devono infatti concernere esclusivamente le caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari, non possono fare riferimento all'origine e alla localizzazione geografica di qualsiasi fase della produzione e non possono determinare turbative di mercato determinanti dalla sovrapposizione con strumenti di protezione comunitaria già in vigore. La formulazione in esame appare invece attinente alle caratteristiche proprie di qualità del prodotto e ricalca la disciplina in vigore in Francia dal 1994 (legge 3 gennaio 1994, n. 2) che ha previsto l'istituzione del marchio nazionale denominato «etichetta rossa» (label rouge).

Infine, all'articolo 6 sono previste ulteriori misure di promozione delle produzioni agroalimentari tradizionali, come criteri di priorità nella concessione di terreni demaniali, con particolare riferimento all'allevamento delle razze animali autoctone, e lo stanziamento di risorse per interventi destinati alla ristrutturazione di imprese agricole colpite da calamità naturali che operano nella produzione agroalimentare tradizionale.

Il PRESIDENTE dichiara, quindi, aperta la discussione generale.

Il senatore BUTTIGLIONE *(UDC)* interviene per manifestare, in primo luogo, serie perplessità su alcuni contenuti del Regolamento n. 509/2006 del 20 marzo 2006, il quale, essenzialmente, si atteggia come un atto suscettibile di ingenerare non pochi equivoci per quanto ri-

guarda la protezione delle «specialità tradizionali garantite» dei vari territori europei. Se si considera, ad esempio, la produzione olearia, non è assolutamente chiaro, secondo la regolamentazione comunitaria, se debba essere assunto come prioritario, ai fini della tutela, il luogo di provenienza delle olive, come sarebbe auspicabile, oppure il luogo dove avviene l'imbottigliamento dell'olio. Ciò in quanto il Regolamento in oggetto, in maniera ambigua, si concentra sul tipo «tradizionale» di produzione e trasformazione del prodotto agricolo o alimentare, non riconoscendo, invece, la registrazione di qualsiasi prodotto la cui specificità risieda prevalentemente nella provenienza e nell'origine geografica.

Poiché, prosegue l'oratore, detto Regolamento rischia di legittimare la creazione di ulteriori marchi, i quali, in realtà, tendono surrettiziamente a mimetizzare dei prodotti che non hanno alcun riferimento con il territorio originario di un dato prodotto tipico tradizionale, ne consegue che il provvedimento in titolo, che si prefigge, in parte, di attuare il Regolamento stesso, è stato predisposto ricalcandone la relativa natura ambivalente.

Egli, infine, invita la Commissione a svolgere una riflessione in merito a quanto previsto alla lettera b), comma 2, dell'articolo 2 del testo unificato proposto dal relatore della 9ª Commissione, il quale prevede la valorizzazione e la protezione, a livello regionale, delle aree nelle quali si concentrano le produzioni appartenenti al patrimonio agroalimentare tradizionale.

Il PRESIDENTE, prendendo atto della necessità di un ulteriore approfondimento della materia, rinvia, quindi, l'esame alla prossima settimana.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 4 luglio 2007

SEDE CONSULTIVA

Presidenza del Presidente
Leoluca ORLANDO

La seduta inizia alle ore 9,30.

Disposizioni urgenti in materia di istruzione
C. 2272-*ter* Governo
(Parere alla VII Commissione della Camera)
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Leoluca Orlando, *presidente,* in sostituzione del relatore, senatore Fabio Giambrone, riferisce sui contenuti del testo in esame. Osserva che il provvedimento reca disposizioni aventi ad oggetto il personale scolastico, il fondo di perequazione teso ad assicurare alle istituzioni scolastiche l'assegnazione di risorse di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché misure di sostegno in materia di edilizia scolastica ed il riconoscimento di titoli di studio stranieri. Evidenzia che le disposizioni generali in materia di istruzione attengono ai profili di competenza esclusiva statale, mentre la materia «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale» appartiene alla competenza concorrente Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione. Si sofferma quindi sulle previsioni di cui all'articolo 1, nella parte in cui si prevede che, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, il Ministro della pubblica istruzione definisce un piano triennale di intervento, anche in relazione alle competenze delle Regioni in materia di diritto allo studio e di programmazione dell'offerta formativa, volto ad individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche, nonché a sostenere la qualità del modello del tempo

pieno; rileva che il predetto piano è finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza unificata.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione *(vedi allegato 1).*

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

Disegno di legge di delega in materia di riordino degli enti di ricerca
C. 2599 Governo

(Parere alla VII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Leoluca Orlando, *presidente,* in sostituzione del relatore, senatore Fabio Giambrone, riferisce che il testo in esame reca una delega che autorizza il Governo al riordino degli statuti e degli organi di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, attraverso decreti legislativi adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché in conformità agli altri specifici principi elencati all'articolo 1 del testo medesimo. Rileva che le disposizioni in esame rientrano prevalentemente nell'ambito dell'«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici» e dell'«ordinamento civile», che le lettere *g)* ed *l)* del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione riconducono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Ricorda quindi che la ricerca scientifica e tecnologica ed il sostegno all'innovazione, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione si prefigurano quali materie di legislazione concorrente. Fa notare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *i)*, si prescrive, tra i principi e criteri direttivi cui deve conformarsi l'esercizio della delega, l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2).*

Il deputato Emanuele SANNA (Ulivo), si associa alle considerazioni svolte dal presidente e dichiara di condividere il contenuto della proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

Disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione

dei mercati dell'energia
S. 1649 Governo
(Parere alla 10ª Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Leoluca Orlando, *presidente,* in sostituzione del relatore, onorevole Salvatore Greco, riferisce sul testo in esame, che contempla disposizioni volte ad adempiere ad obblighi comunitari derivanti da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, e risulta inoltre volto ad ottemperare agli impegni assunti in ambito internazionale, in osservanza delle disposizioni comunitarie recate dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003. Sottolinea che l'articolo 117, comma 3, della Costituzione demanda alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni la normativa in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». Si sofferma quindi sulle previsioni del testo relative agli specifici profili riguardanti la separazione societaria e funzionale tra le imprese di gestione di energia elettrica, i prezzi di riferimento, i poteri di vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, gli obblighi di informazione e i compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico. Evidenzia che la disciplina in oggetto attiene al rapporto tra mercato e rilevanza pubblica dei servizi di produzione e distribuzione di energia, ed è quindi riconducibile alla materia della «tutela della concorrenza», ricompresa tra i settori di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *e),* della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3).*

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle ore 9,50.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di istruzione

C. 2272-*ter* Governo

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2272-*ter*, in corso di esame presso la VII Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera, recante «Misure urgenti in materia di istruzione»;

rilevato che il provvedimento in esame reca norme aventi ad oggetto l'istruzione ed il personale scolastico; la perequazione di trattamento economico nello svolgimento della funzione ispettiva della scuola; il fondo di perequazione teso ad assicurare alle istituzioni scolastiche l'assegnazione di risorse di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; interventi di carattere finanziario volti a garantire l'assolvimento degli obblighi giuridici assunti dallo Stato in relazione alle esigenze di funzionamento dell'amministrazione della pubblica istruzione e delle istituzioni scolastiche; misure di sostegno in materia di edilizia scolastica; il riconoscimento di titoli di studio stranieri;

valutato che le disposizioni generali in materia di istruzione e formazione, intervenendo sui profili di competenza esclusiva statale in ordine alle «norme generali sull'istruzione» di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *n)*, della Costituzione; e considerato altresì che la materia «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale» appartiene alla competenza concorrente Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, il Ministro della pubblica istruzione definisce un piano triennale di intervento, anche in relazione alle competenze delle Regioni in materia di diritto allo studio e di programmazione dell'offerta formativa, volto ad individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche, nonché a sostenere la qualità del modello del tempo pieno; e che il predetto piano è finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza unificata;

considerato che, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i tempi e le modalità per la trasmissione delle liste di collocamento aggiornate alle

istituzioni scolastiche ai fini del conferimento delle supplenze, e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime ai competenti centri per l'impiego;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 6, al fine di assicurare la piena efficacia dei finanziamenti già assegnati a sostegno degli interventi in materia di edilizia scolastica, con decreti del Ministro della pubblica istruzione adottati secondo le indicazioni fornite dalle Regioni interessate, sono recuperate e riassegnate, alle medesime Regioni, le risorse ad esse spettanti e non ancora erogate;

considerato che la Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 2004, n. 13, ha precisato che la competenza nella definizione delle dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche spetta alle regioni; e che le singole istituzioni scolastiche dispongono di personalità giuridica e dell'autonomia didattica, di ricerca, organizzativa e finanziaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, all'articolo 1, comma 13, ove si prescrive che con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le condizioni per assicurare la massima stabilità dell'organico anche attraverso nuovi parametri che ne individuino la consistenza funzionale all'ottimale e stabile funzionamento delle istituzioni scolastiche, sia prevista anche l'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni.

ALLEGATO 2

Disegno di legge di delega in materia di riordino degli enti di ricerca
C. 2599 Governo

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2599 Governo, in corso di esame presso la VII Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca;

rilevato che il testo in esame reca una delega che autorizza il Governo al riordino degli statuti e degli organi di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, attraverso decreti legislativi adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché in conformità agli altri specifici principi elencati all'articolo 1 del testo medesimo;

considerato che la materia oggetto del provvedimento rientra prevalentemente nell'ambito dell'«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici» e dell'«ordinamento civile», che le lettere *g)* ed *l)* del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione riconducono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato altresì, con riferimento alla tipologia degli enti oggetto della disciplina in esame, che la ricerca scientifica e tecnologica ed il sostegno all'innovazione, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione si prefigurano quali materie di legislazione concorrente;

evidenziato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *i)*, si delinea, tra i principi e criteri direttivi cui deve conformarsi l'esercizio della delega, l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia

S. 1649 Governo

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;

considerato che il provvedimento contempla disposizioni volte ad adempiere ad obblighi comunitari derivanti da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, e risulta inoltre volto ad ottemperare agli impegni assunti in ambito internazionale, in osservanza delle disposizioni comunitarie recate dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;

osservato che l'articolo 117, comma 3, della Costituzione demanda alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni la normativa in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», e che la disciplina proposta dal decreto legge risulta afferire agli specifici profili riguardanti la separazione societaria e funzionale tra le imprese di gestione di energia elettrica, i prezzi di riferimento, i poteri di vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, gli obblighi di informazione e i poteri del ministero dello sviluppo economico;

rilevato che la disciplina in oggetto, in quanto attinente al rapporto tra mercato e rilevanza pubblica dei servizi di produzione e distribuzione di energia, attiene segnatamente alla materia della «tutela della concorrenza», ricompresa tra i settori di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *e)*, della Costituzione, e risulta finalizzato all'obiettivo di conseguire il superamento degli attuali assetti di mercato e di consentire l'introduzione di regole che agevolino la concorrenza e l'effettiva liberalizzazione nella gestione dei predetti servizi;

rilevato che il testo in esame, attivando misure tese a fronteggiare procedure di infrazione comunitaria, afferisce altresì ai «rapporti dello Stato con l'Unione europea», materia di esclusiva competenza legislativa dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *a)*, della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 4 luglio 2007

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

La seduta inizia alle ore 13,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Esame di una risoluzione relativa alla comunicazione, ai messaggi autogestiti ed alla informazione nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie (rel. Morri)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame della proposta di risoluzione in titolo, che sarà pubblicata in allegato ai resoconti di seduta.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente,* ricorda che, come convenuto, la Commissione non perverrà nella giornata di oggi all'approvazione del provvedimento definitivo, in modo da consentire sia la consultazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come prevede la legge 22 febbraio 2000, n. 28, sia la presentazione di eventuali proposte di modifica al testo oggi presentato.

Il deputato Fabrizio MORRI *(Ulivo), relatore,* illustrando la proposta in titolo, richiama specificamente l'attenzione sui criteri per l'individuazione dei soggetti ai quali riservare spazi di comunicazione politica nella programmazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. L'individuazione di tali soggetti, nei periodi non coincidenti con campagne elettorali o referendarie, è rimessa per legge alla Commis-

sione: l'articolo 2 della proposta individua tali soggetti, tenendo conto dei precedenti e della prassi pregressa della Commissione, in un ampio ventaglio di forze politiche, senza limitarsi a quelle che costituiscono gruppo nel Parlamento. Il riferimento concerne sia le forze politiche rilevanti sul piano nazionale, sia quelle rilevanti in sede regionale: l'individuazione di queste ultime da parte della Commissione, però, ha carattere sussidiario, poichè la proposta prevede che tale competenza sia in prima istanza devoluta ai CORECOM, ed i criteri della proposta saranno applicabili solo nell'ipotesi in cui tali organismi non si attivino. Si realizza, in tal modo, un assetto normativo per così dire federalista, (ovvero, se si preferisce, devolutivo di talune competenze all'autorità locale), conforme all'assetto normativo risultante dalle recenti riforme istituzionali.

La valorizzazione della figura e del ruolo dei giornalisti della RAI costituisce un altro aspetto saliente della proposta di delibera, la quale, rispetto ai provvedimenti adottati in passato, rimuove alcuni dei vincoli che erano stati posti all'attività di tali figure professionali. In varie disposizioni della proposta odierna è espressamente previsto che i giornalisti della RAI intervengano nella organizzazione e nella conduzione delle Tribune, e più in generale è ad essi demandata la funzione di prevedere modalità di programmazione, anche eventualmente di carattere sperimentale, che conferiscano alle Tribune una maggiore attrattiva sul piano comunicativo e degli ascolti.

Quanto alla questione, sempre dibattuta, dei criteri di riparto dei tempi tra i soggetti che accedono alle trasmissioni, l'articolo 3, comma 7, propone che nelle Tribune consistenti in conferenze-stampa ed in confronti il tempo sia ripartito in parti uguali tra le coalizioni, mentre nelle restanti Tribune la ripartizione ha luogo con criteri proporzionalità riferita alla consistenza di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento. Alcune disposizioni specifiche, peraltro, conferiscono alla RAI la facoltà di temperare il rigore di tale ripartizione, ove ciò sia richiesto da esigenze tecnico-giornalistiche.

In varie disposizioni, inoltre (ad esempio, all'articolo 3, comma 9, ed all'articolo 7), sono individuati criteri atti a garantire che i giornalisti, i conduttori ed i registi dei programmi si comportino in modo da non lasciar desumere ai telespettatori quali siano le personali opinioni politiche dei conduttori stessi o della testata. Si rende conto che la scelta di esplicitare tali disposizioni può non essere unanimemente condivisa, poichè taluni ritengono che ai giornalisti ed ai conduttori debba, invece, essere consentita l'espressione di opinioni, purchè sia chiaro che si tratta di opinioni personali. Ritiene tuttavia più opportuna la scelta che ha proposto nel testo, considerando che lo scopo primario delle Tribune è quello di divulgare le considerazioni e le opinioni politiche dei partecipanti, e non quelle dei conduttori.

L'articolo 8 tenta la messa a punto di una disciplina normativa di quel genere televisivo – sconosciuto all'epoca dell'emanazione della legge sulla *par condicio*, e quindi in essa non espressamente disciplinato – che unisce l'informazione all'intrattenimento, designato con il neologismo «in-

fotainment». Esso è stato per la prima volta considerato dall'atto di indirizzo approvato dalla Commissione l'11 marzo 2003, laddove si è regolamentata in termini assai stringenti la presenza di esponenti politici nelle trasmissioni di intrattenimento. Oggi egli ritiene di dover modificare la relativa disposizione nel senso di rendere meno stringenti le condizioni, pur significative, alle quali deve sottostare la presenza di politici in tali tipologie di programmi.

Nel segnalare il rilievo e la specifica complessità della materia, fa presente che la proposta da lui redatta ha caratteristiche del tutto interlocutorie, ed auspica che la Commissione articoli il suo esame in un lasso ragionevole di tempo.

Il deputato Antonio SATTA *(Pop-Udeur)* manifesta apprezzamento per l'insieme delle disposizioni ora illustrate, che intervengono in maniera assai articolata su una materia complessa, ma manifesta la propria contrarietà all'indicazione di un criterio di riparto dei tempi tra gli aventi diritto che sia proporzionale alla consistenza numerica di tali soggetti nelle assemblee di riferimento, anzichè suddiviso con criterio paritario. Chiede inoltre chiarimenti sulla portata della disposizione, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, che considera soggetti rilevanti sul piano locale le eventuali forze politiche non presenti nel relativo consiglio regionale, ma rappresentate in consigli provinciali o comunali.

Il deputato Marco BELTRANDI *(RosanelPugno)* a sua volta rileva la complessità della materia ed il carattere assai articolato della proposta che la disciplina, la quale contiene, insieme, elementi che introducono positive novità ed elementi critici. Nel manifestare la conseguente esigenza che la Commissione possa disporre di un arco di tempo sufficientemente ampio per deliberare, ritiene di doversi specificamente riferire ad alcune criticità, tra le quali segnala in primo luogo il criterio proporzionale di riparto dei tempi tra i soggetti politici, già oggetto di critica da parte del collega Satta. Tale criterio è inaccettabile perchè si pone in palese contrasto con quanto dispone l'articolo 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che espressamente prevede una «parità di condizioni». Inoltre la Commissione, nei casi (precedenti al 2002) in cui ritenne di poter adottare un criterio proporzionale, fu costretta a modificare questo criterio anche in considerazione delle vistose disparità di trattamento che si evidenziavano nella conduzione dei programmi, nei quali i conduttori erano praticamente costretti a togliere la parola agli esponenti dei partiti minori, con nocumento non solo per l'esposizione dei relativi argomenti, ma anche per l'immagine negativa della programmazione che giungeva ai telespettatori. Ritiene inoltre che anche il criterio di riparto dei tempi nelle conferenze-stampa e nei confronti debba garantire la parità di condizioni delle forze politiche che compongono ciascuna coalizione.

In riferimento alla programmazione regionale, rappresenta le difficoltà che incontrano molti CORECOM nel svolgere i compiti loro affidati, le quali non lasciano ben sperare sulla possibilità che tali organismi pos-

sano adempiere alle ulteriori funzioni loro attribuite dalla proposta di delibera. Al riguardo, sembrerebbe più opportuno riservare alla Commissione almeno il criterio di riparto dei tempi ed all'individuazione dei soggetti politici rilevanti, tra i quali reputa debbano essere comprese, anche sul piano regionale, le forze politiche di rilevanza nazionale. Quanto alla disciplina delle trasmissioni di *infotainmen*t, di cui all'articolo 8, non è convinto della bontà della scelta di attenuare i vincoli posti dall'atto di indirizzo dell'11 marzo 2003, i quali andrebbero piuttosto inaspriti, anche tenendo conto che in tale tipologia di trasmissioni sembrano essere invitati sempre gli stessi esponenti politici.

In riferimento, infine, alla norma transitoria recata dall'articolo 11, ritiene che il problema della divulgazione della campagna in corso per la raccolta di firme per il referendum elettorale non possa essere risolto da tale disposizione, sia perchè i tempi di approvazione della delibera non saranno presumibilmente brevi, sia perchè il tema richiederebbe di essere trattato in spazi di «prima serata».

Il deputato Egidio Enrico PEDRINI *(IdV),* nel condividere le considerazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, dissente anzitutto dalla scelta del criterio proporzionale per il riparto del tempo tra i soggetti politici. È altresì perplesso sull'opportunità di dettare criteri espliciti di comportamento per i giornalisti della RAI, la cui professionalità ed imparzialità non è messa in discussione, e che pertanto non dovrebbe essere oggetto di richiami specifici.

Quanto ai criteri di individuazione dei soggetti politici rilevanti sul piano nazionale, di cui all'articolo 2, comma 1, rileva la problematicità del fatto che a taluni gruppi parlamentari corrispondono oggi soggetti politici diversificati, e che forze politiche rappresentate in una Camera esclusivamente quali componenti del Gruppo misto, nell'altra Camera possono essere rappresentate in un gruppo autonomo.

Dopo avere a sua volta chiesto chiarimenti sul ruolo delle forze politiche locali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c),* manifesta perplessità sulla scelta di condizionare la presenza di politici nelle trasmissioni di intrattenimento alla conduzione di un giornalista professionista, di cui all'articolo 8: in realtà, i conduttori dei programmi di intrattenimento non sempre hanno tale qualifica professionale, ed è dubbio che sia opportuno esigerla.

Il deputato Giorgio LAINATI *(FI)* a sua volta rileva la complessità e la difficoltà delle questioni sottese alla bozza di delibera, la quale per questo è stata oggetto di pertinenti considerazioni, che impongono una decisione non affrettata.

La scelta di un criterio proporzionale per il riparto dei tempi dà sicuramente luogo ad immaginabili conseguenze politiche, e deve pertanto essere considerata con la più grande attenzione, poichè essa caratterizza di sè in maniera evidente anche le altre scelte. La scelta di modificare l'atto

di indirizzo del 2003 nella parte in cui esso disciplina la presenza di esponenti politici nelle trasmissioni di intrattenimento è parimenti una decisione importantissima ed impegnativa: quali sono, infatti gli esponenti politici ai quali ci si vuole riferire? È opportuno che la conduzione sia riservata ad un giornalista professionista? Sono, queste ed altre, scelte che impongono una attenta riflessione.

Il deputato Emilia Grazia DE BIASI *(Ulivo)* a sua volta manifesta perplessità sulla disposizione dell'articolo 8 che condiziona la trattazione di temi politici, nelle trasmissioni di intrattenimento, alla conduzione da parte di un giornalista professionista. L'intento che ha dettato questa disposizione è evidente e condivisibile, purchè non dia luogo ad irrigidimenti eccessivi, ma sarebbe forse più opportuno che esso fosse esplicitamente enunciato nella norma, la quale dovrebbe pertanto essere riformulata. Il medesimo articolo 8 pone inoltre l'ulteriore condizione della competenza tecnica dell'esponente politico che potrebbe intervenire nei programmi di intrattenimento, nei quali, sembra di capire, potrebbe quindi trattare un unico argomento: ma non è bene che il dibattito politico sia subordinato a condizioni così stringenti.

Il deputato Giorgio MERLO *(Ulivo),* riservandosi ulteriori considerazioni ed approfondimenti, richiama l'attenzione dei colleghi sul difficile equilibrio sotteso alla scelta dei soggetti politici rilevanti, nella quale è necessario garantire il principio del pluralismo senza contemporaneamente eccedere nella considerazione di frazioni politiche che possono risultare meno rappresentative. Tale difficoltà si riverbera anche nell'individuazione delle forze politiche rilevanti sul piano regionale, nella quale il ruolo dei CORECOM sarebbe importante: è necessario al riguardo individuare forme normative che lo tutelino, pur dovendo nel contempo tener conto delle difficoltà operative che molti di tali organismi riscontrano nell'esercizio delle loro funzioni.

Quanto alla disciplina proposta dall'articolo 8 per la presenza di soggetti politici nelle trasmissioni di intrattenimento, la reputa nel complesso equilibrata, malgrado che la specifica richiesta di avvalersi dell'opera di un giornalista professionista possa essere ulteriormente approfondita.

Il senatore Alessio BUTTI *(AN),* nel condividere le esigenze di approfondimento manifestate da molti colleghi, rappresenta tuttavia il timore che l'approvazione di una disciplina specifica risulti eccessivamente dilatata nel tempo. Una deliberazione della Commissione è necessaria, anche se una definitiva sistemazione normativa della materia potrà conseguirsi solo per mezzo di una penetrante riforma della assai nota legge della *par condicio*.

Circa i criteri di individuazione delle forze politiche rilevanti sul piano nazionale, ritiene che essi dovrebbero accentuare il carattere bipolare dell'attuale sistema di rappresentanza, pur senza negare il diritto di tribuna di tutte le forze politiche. A quest'ultimo riguardo, però, riterrebbe

improprio riservare il medesimo trattamento a forze che hanno consistenza fortemente differenziata: l'esito del voto, dopo tutto, deve essere considerato come l'*auditel* della politica. Rileva infine la sostanziale inutilità dei messaggi autogestiti, che nella delibera sono oggetto di una disciplina specifica.

Il deputato Gloria BUFFO *(SDPSE)*, riservandosi a sua volta di formulare ulteriori e più approfondite considerazioni, anticipa alcune perplessità riferite, in particolare, alla scelta del criterio proporzionale per il riparto dei tempi tra i soggetti politici. Malgrado che la sua parte politica abbia probabilmente qualcosa da guadagnare dall'applicazione di tale criterio, esso attribuirebbe un vantaggio comunque esiguo ai partiti maggiori, già più che adeguatamente rappresentati nella programmazione radiotelevisiva; per conseguire tale relativo vantaggio si adotta una decisione che probabilmente presenta i vizi, anche di legittimità, evidenziati nel corso del dibattito.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, fa presente che la Commissione non mancherà di esaminare con la più grande accuratezza la materia oggetto della proposta di delibera, la quale rappresenta una delle più importanti attribuzioni della Commissione stessa. Preannuncia inoltre la tempestiva consultazione, sul tema, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Circa le considerazioni che ha udito, ritiene che la disciplina delle trasmissioni di intrattenimento ed intrattenimento informativo, recata dall'articolo 8, potrebbe forse più utilmente trovare collocazione in altra sede: è peraltro urgente che la Commissione se ne faccia carico, poichè la sempre più frequente programmazione di trasmissioni di *infotainment* richiede una puntualizzazione normativa. Vi è difatti il rischio che una presenza impropria di soggetti politici nelle trasmissioni di intrattenimento renda un cattivo servizio alla stessa immagine della politica; per contro, è opportuno che il mezzo radiotelevisivo sia utilizzato in tutta la sua potenzialità (comprese, quindi, le trasmissioni di intrattenimento) per divulgare, anche da parte di soggetti politici, temi ed informazioni che risultino di pubblica utilità.

Quanto alla disposizione transitoria che intende riservare il primo ciclo di Tribune alla divulgazione della campagna in corso per la raccolta di firme finalizzate al referendum elettorale, conviene che i tempi di approvazione della delibera potrebbero vanificarne il lodevole intento. Al riguardo non può però esimersi dal notare che egli, su mandato dell'Ufficio di Presidenza, ha già da tempo invitato il presidente della RAI a disporre affinchè la campagna di raccolta di firme fosse adeguatamente pubblicizzata: ma a tale esortazione ha sinora fatto riscontro un persistente ed indecente silenzio.

Nell'aderire all'esigenza, formulata da molti colleghi, di disporre di tempi adeguati per approfondire i temi oggetto della delibera, rappresenta

però la necessità che la Commissione pervenga ad una decisione prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato Egidio Enrico PEDRINI *(IdV)*, il deputato Fabrizio MORRI *(Ulivo), relatore*, si riserva di replicare adeguatamente alle considerazioni formulate dai colleghi nella seduta di oggi. In riferimento ad esse, rappresenta sin d'ora l'opportunità che, nell'individuazione dei soggetti politici rilevanti sul piano regionale, siano riservati spazi per quelle forze che, non rappresentate nel consiglio regionale, risultino tuttavia essere espressione di una consistente percentuale della popolazione, e siano rappresentate in un certo numero di consigli comunali o provinciali.

Quanto al criterio di riparto proporzionale dei tempi, conviene che esso nonpuò essere considerato un elemento decisivo a fronte di tutte le altre questioni sottese alla delibera. Al riguardo ricorda che, essendo previste anche trasmissioni nelle quali il riparto del tempo tra coalizioni è effettuato paritariamente, l'effetto del criterio proporzionale ne risulta assai attenuato. Quanto alla disciplina dei messaggi autogestiti, essa rappresenta un obbligo stabilito dalla legge n. 28 del 2000.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente,* rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame in titolo.

La seduta termina alle ore 15,40.

ALLEGATO

Comunicazione politica, messaggi autogestiti ed informazione nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (d'ora in avanti denominata Commissione),

a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1, terzo comma, e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visti, quanto alla tutela ed alla garanzia della libertà e del pluralismo, nonchè alla obiettività, alla completezza, alla lealtà ed alla imparzialità dell'informazione, ed alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nella programmazione radiotelevisiva, l'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) vista, quanto alla necessità di disciplinare la comunicazione politica, i messaggi autogestiti e l'informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nei periodi non coincidenti con campagne elettorali o referendarie, la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

d) visto altresì il vigente Contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai Radiotelevisione italiana SpA, approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni del 6 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2007; tenuto altresì conto del parere espresso dalla Commissione sullo schema di tale Contratto di servizio;

e) considerati i contenuti delle proprie precedenti delibere relative ai periodi non coincidenti con campagne elettorali o referendarie ed alle Tribune politiche, ed in particolare le deliberazioni del 21 giugno 2000 e del 18 dicembre 2002, nonchè, in materia di Tribune politiche tematiche e tematiche regionali, quelle del 26 luglio 2000, del 5 ottobre 2000, del 15 maggio 2002;

f) ritenuta la propria potestà di individuare, per le ipotesi in cui gli spazi radiotelevisivi disponibili risultino oggettivamente insufficienti, i soggetti politicamente più rilevanti in determinate circostanze;

g) tenuto conto dell'esperienza maturata nell'applicazione dei provvedimenti indicati alla lettera *e)*, nonchè della propria prassi pregressa in materia di Tribune politiche;

h) viste altresì le deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 200/00 CSP del 27 giugno 2000 e n. 22/06/CSP del 2

febbraio 2006, quest'ultima recante disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi d'informazione nei periodi non elettorali;

i) tenuto conto del ruolo attribuito dalla normativa nazionale e regionale ai Comitati regionali per le comunicazioni;

j) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella seduta del .....;

k) ritenuto di dover assicurare l'adeguata conoscibilità del presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla Rai, anche mediante la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, al pari di quanto deciso in precedenza per analoghi provvedimenti,

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione Italiana SpA, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (d'ora in avanti denominata Rai), come di seguito:

Art. 1.

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente provvedimento disciplina la programmazione della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico nei periodi che non sono interessati da campagne elettorali o referendarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'articolo 2 e dell'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

2. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento:

a) si considerano periodi interessati da campagne elettorali o referendarie (d'ora in avanti: periodi elettorali) quelli compresi tra le ore ventiquattro del giorno di pubblicazione del provvedimento che convoca i comizi elettorali, o che indice il *referendum*, per le consultazioni di cui alla lettera *b)*, e le ore ventiquattro dell'ultimo giorno nel quale è previsto che si tengano votazioni. Se non è prevista la pubblicazione del relativo provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* o nel Bollettino o *Gazzetta Ufficiale* delle Regioni interessate, si ha riguardo alla data nella quale tale provvedimento è comunicato alla Rai;

b) si considerano consultazioni elettorali quelle relative all'elezione del Parlamento europeo, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di un Presidente di Regione o di Provincia o di un Sindaco, di un Consiglio Regionale o di una Provincia autonoma, di un Consiglio Provinciale, di un Consiglio comunale. Si considerano consultazioni referendarie quelle in riferimento all'esito delle quali la Costituzione, le leggi nazionali, gli Statuti o le leggi regionali delle Regioni e delle Province autonome prevedono effetti obbligatori;

c) si considerano consultazioni di rilevanza, rispettivamente, nazionale o regionale quelle, di cui alla lettera *b)*, che, anche accorpando più

elezioni o referendum, interessano almeno il quarto degli aventi diritto al voto su base nazionale o, in ciascuna Regione o Provincia autonoma, degli aventi diritto al voto su base regionale;

d) si considerano esponenti politici le persone che, secondo una ragionevole valutazione tecnico-giornalistica, esprimono o richiamano anche implicitamente idee significative sotto il profilo della dialettica politica, o che risultano essersi candidate nelle consultazioni di cui alla lettera *b*), o che rivestono cariche di rilievo in partiti o movimenti politici, ovvero sono membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali.

3. Nei periodi non coincidenti con consultazioni di rilevanza nazionale o regionale la Rai, rispettivamente in riferimento alla programmazione nazionale e locale, ottempera alle previsioni di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, con le seguenti modalità:

a) l'offerta di comunicazione politica in sede nazionale è realizzata con le Tribune politiche di cui all'articolo 3 e con le altre trasmissioni di cui all'articolo 5;

b) l'offerta di comunicazione politica in sede locale è realizzata con le Tribune regionali di cui all'articolo 4, e con le altre eventuali trasmissioni di cui al medesimo articolo;

c) l'offerta di messaggi autogestiti in sede nazionale e locale è realizzata nelle proporzioni e con le modalità di cui all'articolo 6;

d) l'informazione è assicurata con le modalità di cui all'articolo 7;

e) la presenza di esponenti politici nella trasmissioni diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del presente comma è regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 8.

4. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento le Province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate ciascuna come un ambito regionale distinto.

5. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento le tre reti nazionali della Rai sono considerate come un'emittente unica.

6. L'individuazione delle persone che prendono parte alle trasmissioni previste dal presente provvedimento tiene conto dell'esigenza di offrire pari opportunità ad uomini e donne.

7. La Rai garantisce che una percentuale consistente ed apprezzabile delle trasmissioni previste dal presente provvedimento, in tutte le fasce d'ascolto utilizzate, sia organizzata in modo da consentirne la comprensione anche ai non udenti.

Art. 2.

(Individuazione dei soggetti politici rilevanti e loro partecipazione alla programmazione radiotelevisiva)

1. Per le trasmissioni a diffusione nazionale, i soggetti politici cui è assicurato l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica, ai

sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono i seguenti:

a) i gruppi parlamentari diversi dal gruppo Misto, anche se costituiti in un solo ramo del Parlamento;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti nella componente italiana del Parlamento europeo;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, che abbiano eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

d) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che si siano presentate con proprio simbolo alle elezioni politiche del 2006, alle quali siano riferibili almeno tre parlamentari iscritti al gruppo Misto della Camera o del Senato;

e) i Comitati promotori di referendum abrogativi ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, limitatamente ai quesiti dei quali l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'articolo 32, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; nonchè i promotori dei referendum promossi ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, limitatamente alle richieste delle quali l'Ufficio centrale abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'articolo 12 della citata legge n. 352/1970.

2. Per le trasmissioni a diffusione regionale, i soggetti politici cui è assicurato l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono individuati dal competente Comitato regionale per le comunicazioni (d'ora in avanti: Corecom). In assenza di deliberazione del Corecom i soggetti sono i seguenti:

a) le coalizioni che in competizione tra loro abbiano eletto rappresentanti nel Consiglio regionale;

b) le forze politiche che costituiscono un gruppo nel Consiglio regionale;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, rappresentate con il medesimo simbolo in tanti Consigli provinciali o comunali da corrispondere ad almeno un quarto della popolazione residente nella Regione.

3. In casi eccezionali, nei quali lo richieda la completezza e l'obiettività dell'informazione e del dialogo politico riferito a circostanze singole e specifiche, la Commissione, o per le trasmissioni regionali il Corecom, possono considerare rilevanti ai fini dell'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica soggetti che non rientrano nelle previsioni di cui ai commi 1 e 2. In questi casi la Commissione o il Corecom possono di-

sporre che tali soggetti beneficino di spazi radiotelevisivi a condizioni anche difformi rispetto agli altri aventi diritto.

4. Nelle trasmissioni sia nazionali sia regionali, la presenza di tutti i soggetti aventi diritto ai sensi dei commi 1 e 2, qualora non abbia luogo nella medesima trasmissione, deve realizzarsi in trasmissioni omogenee o della stessa serie, entro il termine di due mesi decorrenti dalla messa in onda della prima trasmissione, salvo quanto previsto dal comma 5. Ogni trasmissione del ciclo o della serie deve avere una collocazione che garantisca le medesime opportunità di ascolto delle altre: qualora ciò sia assolutamente impossibile, i soggetti svantaggiati beneficiano di tempi o di modalità compensative.

5. Al fine di garantire la presenza di tutti i soggetti aventi diritto nella programmazione radiotelevisiva la Rai tiene conto della prevedibile esistenza di consultazioni elettorali o referendarie, ed adegua conseguentemente il termine entro il quale tale presenza deve essere realizzata. Se nondimeno sopravviene una consultazione rilevante ai sensi dell'articolo 1, la programmazione è modificata in modo da realizzare la presenza di tutti gli aventi diritto entro il termine di presentazione delle candidature, ovvero entro i quindici giorni dall'indizione di una consultazione referendaria.

Art. 3.

(Tribune politiche nazionali)

1. Le Tribune politiche nazionali sono organizzate dalla competente struttura della Rai, che deve avere natura di testata giornalistica registrata ai sensi della legge sulla stampa. Esse assicurano l'accesso alla programmazione nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 2, commi 1 e 3, e si articolano in:

a) conferenze-stampa di un singolo esponente o leader di ciascun soggetto politico, consistenti in singole trasmissioni di uguale durata, collocate nella medesima fascia d'ascolto, nel corso delle quali egli risponde a domande poste da giornalisti professionisti individuati dalla Rai;

b) dibattiti a due, consistenti in singole trasmissioni di uguale durata, collocate nella medesima fascia d'ascolto, nel corso delle quali due esponenti delle opposte coalizioni si confrontano su un tema specifico, ripartendosi pariteticamente il tempo;

c) tavole rotonde tematiche, consistenti in un dibattito tra quattro soggetti politici organizzato con le modalità di cui ai commi 6, 7, 8 e 9.

2. Le Tribune di cui al presente articolo sono programmate su tutte le reti, in orari che comprendano più fasce orarie e che comunque garantiscano buon ascolto, con modalità che privilegino l'agilità della conduzione. I calendari delle Tribune, redatti dalla Rai in conformità alle previsioni di cui al presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi

alla Commissione, che può disporre al riguardo differenti modalità di articolazione e programmazione delle relative trasmissioni.

3. Le Tribune radiofoniche si conformano quanto più possibile, tenendo conto della specificità del mezzo, alle corrispondenti trasmissioni televisive; in particolare, esse sono programmate in orari che garantiscano le medesime percentuali d'ascolto.

4. La Rai può accompagnare le Tribune con schede informative o approfondimenti giornalistici atti ad illustrare i temi oggetto di ciascuna trasmissione, redatti in modo da non influenzare i telespettatori in relazione agli orientamenti dei soggetti politici che li dibatteranno.

5. Le persone che intervengono in ciascuna delle Tribune di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono designate dal *leader* o dal segretario del partito o forza politica interessata.

6. Le persone che intervengono in ciascuna delle Tribune tematiche di cui al comma 1, lettera *c)*, sono di regola individuate tra i parlamentari nazionali o europei in carica, scelti preferibilmente tra quelli che appartengono alla Commissione od organismo parlamentare competente sul tema trattato in ciascuna trasmissione, ovvero che hanno svolto attività specificamente riferibili a tale tema. Tali persone sono designate:

a) nel caso dei Gruppi parlamentari, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, dal Presidente del Gruppo o dai Presidenti dei Gruppi interessati, d'intesa tra loro;

b) nel caso di forze rappresentate nel Parlamento europeo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, ed in quello forze politiche riferibili ad una minoranza linguistica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, dal decano tra i parlamentari europei o nazionali interessati;

c) nel caso di forze rappresentate nel gruppo Misto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, dal Presidente o decano della relativa componente politica, laddove formalizzata, ed in mancanza dal Presidente del gruppo Misto o dai Presidenti dei gruppi Misto della Camera e del Senato, d'intesa tra loro;

d) nel caso di Comitati promotori di referendum, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, dal legale rappresentante del relativo Comitato.

7. La ripartizione del tempo nelle Tribune è effettuata secondo i seguenti criteri:

a) nelle conferenze-stampa e nei dibattiti a due, di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, la ripartizione è effettuata in modo paritario tra le due coalizioni;

b) nelle Tribune tematiche di cui al comma 1, lettera *c)*, il tempo è ripartito in proporzione alla consistenza delle rispettive forze politiche nelle Assemblee di riferimento. Per le forze politiche rappresentate esclusivamente nel Parlamento europeo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, la proporzione è calcolata rispetto alla consistenza della delegazione italiana nel Parlamento europeo ed in rapporto al simbolo col quale è stato eletto il rappresentante di ciascuna forza. Ai Comitati promotori di refe-

rendum, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, è attribuito un tempo pari alla media dei tempi attribuiti alle forze, di cui alla lettera *a)* del medesimo comma, che costituiscono un Gruppo nel Parlamento nazionale;

c) in riferimento alle esigenze poste dalla necessità di una conduzione agile e giornalisticamente efficace delle trasmissioni, la Rai ha la facoltà di arrotondare i tempi attribuiti in applicazione della lettera *b)*, di individuare una loro dimensione temporale minima, e di procedere al sorteggio tra le forze politiche – per il quale può proporre alla Commissione criteri di ponderazione – per l'attribuzione di spazi eventualmente eccedenti nel ciclo di Tribune, o negli altri casi in cui ciò risulti necessario.

8. Il tema delle trasmissioni è di regola individuato in riferimento a quelli che risultano di attualità nel dibattito parlamentare, ed è proposto dalla Rai alla Commissione con un preavviso di almeno tre giorni, nel corso dei quali la Commissione può indicare un tema diverso. Al fine di garantire la parità di trattamento dei vari soggetti politici la Rai può proporre la trattazione del medesimo tema in più trasmissioni contigue.

9. Salva diversa disposizione della Commissione, nelle Tribune:

a) interviene un giornalista della competente struttura della Rai in funzione di conduttore o di moderatore, il quale assicura il corretto svolgimento del dibattito ed il rispetto della parità di trattamento di tutte le forze politiche, ed in particolare cura che i telespettatori non abbiano modo di desumere, dalle sue parole o dal suo atteggiamento, quali siano le sue personali opinioni;

b) tutti i partecipanti si attengono al turno di parola ed alle indicazioni del conduttore, nonchè, salvo circostanze eccezionali valutate dal conduttore stesso, al tema oggetto della trasmissione, ove previsto;

c) la trasmissione ha luogo di regola in diretta: l'eventuale registrazione deve essere effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed ha luogo contestualmente per tutti i partecipanti alla medesima trasmissione;

d) l'eventuale rinuncia o impedimento di un soggetto avente diritto a partecipare ad una Tribuna non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, nella quale è fatta menzione della rinuncia o dell'impedimento, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante;

e) salvo diverso accordo di tutti i partecipanti e della Rai, i programmi sono ripresi e trasmessi da una sede Rai di Roma.

Art. 4.

(Tribune politiche regionali)

1. Le Tribune politiche regionali, organizzate dalla competente sede locale della Rai, la quale deve avere natura di testata giornalistica regi-

strata ai sensi della legge sulla stampa ovvero dipendere da una testata siffatta, assicurano l'accesso alla programmazione nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 2, commi 2 e 3. Esse si articolano nelle forme e con le modalità stabilite dal competente Corecom, ovvero, in mancanza di una decisione del Corecom, nelle forme previste dall'articolo 3, comma 1, in quanto applicabili.

2. Le Tribune di cui al presente articolo sono programmate in orari che garantiscano buon ascolto, con modalità che privilegino l'agilità della conduzione. I calendari delle Tribune sono redatti dalla Rai in conformità alle indicazioni del competente Corecom e sono preventivamente trasmessi al Corecom stesso, il quale può disporre al riguardo differenti modalità di articolazione e programmazione delle relative trasmissioni.

3. Le Tribune radiofoniche si conformano quanto più possibile, tenendo conto della specificità del mezzo, alle corrispondenti trasmissioni televisive; in particolare, esse sono programmate in orari che garantiscano le medesime percentuali d'ascolto di quelle televisive.

4. In relazione alle previsioni dei singoli Statuti regionali e delle Province autonome relative alle minoranze linguistiche, i Corecom possono disporre la programmazione di alcune Tribune in una lingua diversa dall'italiano.

5. L'esercizio delle funzioni del Corecom da parte della Commissione, nei casi previsti dalla presente deliberazione, termina nel momento in cui è stata portata alla conoscenza della Commissione la volontà del Corecom di esercitarle.

6. In assenza di diverse deliberazioni del Corecom, alle Tribune regionali di cui al presente articolo si applicano inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4, 6 e 9. In tali disposizioni, i riferimenti alla Commissione si intendono relativi al competente Corecom, quelli ai Gruppi parlamentari si intendono relativi ai Gruppi consiliari, e quello alle sedi Rai di Roma si intende relativo alla sede Rai della relativa Regione o Provincia autonoma.

Art. 5.

(Altre trasmissioni di comunicazione politica)

1. In aggiunta alle Tribune di cui agli articoli 3 e 4, la Rai può autonomamente programmare, rispettivamente in sede nazionale ed in sede locale, autonome trasmissioni di comunicazione politica. Ad esse prendono parte i soggetti politici individuati dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3; la designazione delle persone che intervengono per ciascuno di tali soggetti è effettuata dalla Rai.

2. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, all'articolo 2, commi 4 e 5, nonchè, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 4, commi 1 e 4.

Art. 6.

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione nazionale e regionale dei messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è obbligatoria nei programmi della Rai. Essi sono predisposti per un tempo pari al quarto di quello delle Tribune di cui agli articoli 3 e 4.

2. I messaggi sono trasmessi, sulle reti nazionali e regionali, dietro richiesta dei soggetti politici di cui, rispettivamente, all'articolo 2, comma 1, ed all'articolo 2, comma 2. Le richieste:

a) sono presentate alla sede nazionale o alla relativa sede regionale della Rai;

b) se, in riferimento alla programmazione regionale, sono prodotte da forze politiche rappresentate esclusivamente in Consigli provinciali e comunali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, devono contenere l'indicazione dei relativi Consigli, e la dichiarazione che l'ambito territoriale complessivo della loro rappresentanza corrisponde almeno al quarto della popolazione residente nella Regione;

c) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

d) specificano se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero se intenda fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purchè con tecniche e *standard* equivalenti a quelli della Rai.

3. Entro il decimo giorno di ogni mese, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, distintamente per le reti nazionali e quelle regionali, in riferimento al mese successivo, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria, e non essere contigua alla collocazione delle Tribune. La Commissione valuta tali comunicazioni con le modalità di cui all'articolo 9, e, in rapporto alle esigenze prevedibili, fissa i criteri di rotazione per l'utilizzo dei contenitori nel mese successivo.

4. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 7.

(Informazione)

1. I programmi di contenuto informativo sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, e devono essere ricondotti

alla responsabilità di un direttore di testata registrata ai sensi della legge sulla stampa.

2. Nel rispetto della libertà di informazione, ogni direttore responsabile di testata è tenuto ad assicurare che i programmi di informazione attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando la parità di condizioni nell'esposizione di opinioni politiche presenti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo.

3. I direttori, i conduttori ed i registi osservano ogni cautela atta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio per determinate forze politiche. In particolare essi curano che gli utenti non siano in condizione di poter attribuire, in base all'organizzazione ed alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata.

Art. 8.

(Programmi di intrattenimento e di intrattenimento informativo)

1. La raccomandazione n. 2 dell'atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dalla Commissione l'11 marzo 2003, è sostituita dalla seguente: «*2*. Nei programmi di intrattenimento e di intrattenimento informativo la presenza di esponenti politici può realizzarsi solo al di fuori dei periodi elettorali ed alle seguenti condizioni:

a) sia realizzata configurando, per quanto possibile, una finestra informativa nell'ambito del programma, nonchè, comunque, attraverso la mediazione di un giornalista professionista. Egli osserva ogni cautela atta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio per determinate forze politiche, ed in particolare cura che i telespettatori non siano in condizione di poter attribuire, in base all'organizzazione ed alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici a sè stesso o alla rete;

b) sia riferita a singole circostanze ed argomenti esattamente delimitati, in relazione ai quali la presenza di ciascun esponente sia giustificata da una responsabilità o competenza specifica.»

2. Alla programmazione della Rai continuano ad applicarsi, indipendentemente dalla coincidenza con periodi elettorali o referendari, le restanti raccomandazioni di cui all'atto di indirizzo approvato dalla Commissione l'11 marzo 2003.

Art. 9.

(Consultazione della Commissione)

1. Nei casi in cui la presente deliberazione prevede la consultazione della Commissione, essa ha luogo per il tramite del suo Presidente, il quale, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'applicazione della delibera, valutando in particolare ogni questione controversa.

Art. 10.

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione della Rai)

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

Art. 11.

(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione del presente provvedimento, il tema, di cui all'articolo 3, comma 7, delle Tribune previste al comma 1 del medesimo articolo è individuato in riferimento al referendum abrogativo relativo alla legge elettorale, ed in riferimento ai costi del sistema politico-parlamentare, rispettivamente per il primo ed il secondo ciclo di Tribune.

Art. 12.

(Pubblicazione ed entrata in vigore del provvedimento)

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

2. Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Dalla stessa data cessano di avere efficacia:

a) il provvedimento recante comunicazione politica e messaggi autogestiti nella programmazione della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, approvato dalla Commissione il 21 giugno 2000;

b) il provvedimento recante comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali e referendarie, approvato dalla Commissione il 18 dicembre 2002;

c) il provvedimento recante Tribune politiche tematiche regionali, approvato dalla Commissione il 26 luglio 2000;

d) il provvedimento recante Tribune politiche tematiche, approvato dalla Commissione il 5 ottobre 2000;

e) la risoluzione in materia di Tribune politiche tematiche approvata dalla Commissione il 28 novembre 2006.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 4 luglio 2007

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASETTO

Interviene ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, l'avv. Fabrizio Carotti, Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle finanze.

La seduta inizia alle ore 13,43.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle modalità di gestione e utilizzo dei dati dell'anagrafe tributaria: audizione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze

Dopo un breve indirizzo di saluto rivolto all'avvocato Carotti, il presidente PASETTO rammenta le finalità dell'indagine conoscitiva in titolo di cui all'allegato programma definitivo concordato in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il PRESIDENTE, nel complimentarsi con l'avvocato Carotti per la sua recente nomina a Capo del Dipartimento per le politiche fiscali, sottolinea come la procedura informativa odierna sia finalizzata, in particolare, a consentire l'approfondimento delle tematiche dell'interscambio dei dati nell'ambito del sistema informativo della fiscalità.

Prende quindi la parola l'avvocato CAROTTI che illustra le tematiche dell'audizione in titolo e deposita agli atti della Commissione due note integrative di dettaglio sui temi dell'indagine.

Prende la parola il senatore COSTA, il quale, nell'associarsi ai complimenti formulati dal Presidente, segnala l'annosa problematica relativa alla distribuzione, tra Bari e Lecce, delle sezioni della Commissione tributaria regionale per la Puglia, di cui agli atti di sindacato ispettivo già presentati.

L'onorevole LEO, nel ringraziare l'avvocato Carotti per gli elementi forniti, sottolinea l'importanza, in particolare, delle considerazioni che l'audito ha formulato in merito alla necessità di proseguire il percorso di ulteriore semplificazione degli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti. Egli segnala in proposito le difficoltà affrontate dai contribuenti a causa delle continue revisioni delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni fiscali operate di recente.

L'onorevole RUGGERI formula due quesiti, il primo relativo alla necessità di verificare se la strumentazione delle attuali banche dati tributarie possa ritenersi adeguata rispetto all'obiettivo del contrasto all'evasione fiscale ed il secondo relativo alla necessità di riflettere sull'opportunità di invertire il percorso di costruzione di tali banche dati, attualmente sbilanciato sul lato dell'amministrazione centrale, potenziando in particolare il patrimonio informativo a disposizione degli enti territoriali ed il loro ruolo.

Il senatore PEGORER interviene per sottolineare come i più recenti orientamenti approvati sia dal Governo che dalle Commissioni finanze di entrambi i rami del Parlamento possano ben costituire le premesse per un potenziamento del ruolo di coordinamento del Dipartimento per le politiche fiscali. L'oratore, sulla scorta anche di quanto riferito dai rappresentanti degli enti locali nel corso dell'ultima audizione, segnala altresì come un tema cruciale da approfondire, anche per il prosieguo dei lavori della Commissione, sia la tematica della più ampia condivisione delle banche dati informatiche tra i diversi enti che partecipano al sistema informativo della fiscalità.

Il senatore BONADONNA, preso atto di quanto segnalato dall'avvocato Carotti, formula l'auspicio che il Dipartimento per le politiche fiscali continui a svolgere un incisivo ruolo di coordinamento, a livello centrale, di tutti i soggetti a vario titolo detentori dei dati contenuti nel sistema informativo della fiscalità, atteso che la funzione fiscale, a suo parere, pur tenuto conto della necessità di esternalizzare numerose funzioni, rappresenta una ineludibile prerogativa dello Stato centrale.

L'onorevole CONTE chiede all'audito maggiori informazioni in ordine alle risorse a disposizione del Dipartimento per le politiche fiscali per lo svolgimento dei suoi compiti, anche alla luce di quanto previsto dal recente decreto legge in materia di finanza pubblica. Inoltre, l'oratore chiede maggiori informazioni in ordine alla eventuale intenzione del Dipartimento di rivedere le convenzioni che regolano i rapporti tra il Dipartimento e le Agenzie fiscali a seguito del nuovo atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale. Egli chiede altresì delucidazioni in ordine alla eventuale messa a disposizione delle Amministrazioni della giustizia e degli interni dei dati contenuti nella banca dati dell'anagrafe tributaria.

L'avvocato CAROTTI fornisce le proprie risposte ad ognuno dei quesiti formulati rimandando altresì, per più puntuali chiarimenti, ad una successiva documentazione che si riserva di inviare al più presto.

Il PRESIDENTE, rammentata la necessità – emersa chiaramente nell'audizione odierna – di instaurare forme sistematiche di interscambio dei dati fiscali tra Stato centrale ed amministrazioni locali, ringrazia l'avvocato Carotti per le preziose informazioni fornite e dichiara conclusa l'odierna audizione.

La seduta termina alle ore 14,55.

Indagine conoscitiva sulle modalità di gestione e utilizzo dei dati dell'anagrafe tributaria

L'indagine conoscitiva parte dalla constatazione che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione svolgono un ruolo centrale e strategico nella realizzazione di un moderno ed efficiente sistema fiscale, in quanto dalla loro utilizzazione dipendono e discendono un'effettiva semplificazione nei rapporti tra fisco e contribuente, un concreto supporto alle azioni di contrasto alla evasione fiscale, il miglioramento, in termini di efficienza, della gestione della «macchina» amministrativa.

Molto è stato fatto, ma la strada verso il raggiungimento dell' obiettivo di una fiscalità moderna ed efficiente non è ancora del tutto percorsa, anche se esistono le condizioni per accelerare i tempi.

Occorre innanzi tutto verificare gli spazi per una migliore utilizzazione e «circolazione» dell'ingente volume di informazioni contenute nelle banche dati dell'anagrafe tributaria ai fini di una efficace azione di contrasto all'evasione fiscale, del potenziamento dei servizi offerti al cittadino, di una più efficace ed efficiente attività degli organi di accertamento, del miglioramento dell' azione dei pubblici poteri, garantendo risparmi di spesa e riduzioni di sprechi.

Si pensi, al riguardo, che le modifiche recentemente introdotte nell'ordinamento tributario a seguito della approvazione dei decreti legge n. 223 del 2006 e n. 262 del 2006, come convertiti in legge, oltre che della legge finanziaria 2007, hanno comportato un potenziamento degli strumenti a disposizione del fisco per la raccolta e l'utilizzo dei contenuti delle dichiarazioni fiscali.

In secondo luogo, è importante, a fini amministrativi, completare il processo di integrazione ed interazione tra le diverse banche dati, tenendo conto, soprattutto, della validissima esperienza, ormai pluridecennale, di gestione delle banche dati tributarie, maturata dal nostro Paese per il tramite di SOGEI, società a totale partecipazione pubblica, nonché, ad esempio, del patrimonio informativo in possesso dell'Agenzia del territorio.

Né si può prescindere dalla esigenza di pervenire ad una più generale integrazione di molte banche dati gestite dalla pubblica amministrazione.

In tal senso, la legge finanziaria 2007, ai commi 56 e 57, prevede l'istituzione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla condivisione ed alla gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari.

Mediante queste realizzazioni si conseguirebbe anche il significativo risultato, nell'ottica del decentramento amministrativo, di rendere piena-

mente fruibile da parte delle stesse Autorità di governo locale, in quanto centri di erogazione della maggiore parte dei servizi rivolti ai cittadini ed alle imprese e nella prospettiva di attuazione di un sistema fiscale ispirato ad un modello decentrato, gli elementi informativi di interesse istituzionale in possesso dell'anagrafe tributaria, predisponendo al riguardo adeguati supporti tecnici e garantendo la sicurezza dei dati da intrusioni e utilizzi illeciti.

L'indagine conoscitiva si esplicherà secondo un programma che prevede, salvo successive integrazioni, l'audizione dei seguenti soggetti:

il Viceministro dell'economia e delle finanze con delega al settore tributario;

altri esponenti del Governo interessati alle tematiche in questione;

i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali;

l'Autorità garante per la protezione dei dati personali;

la SOGEI;

le organizzazioni imprenditoriali e rappresentanti delle istituzioni bancarie e finanziarie;

il capo del Dipartimento per le politiche fiscali;

la Guardia di finanza;

le quattro Agenzie fiscali ed i Monopoli di Stato;

gli intermediari incaricati di svolgere servizi al contribuente di interesse dell'amministrazione fiscale;

Equitalia S.p.A.;

i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore.

L'indagine potrà altresì prevedere lo svolgimento di sopralluoghi e di una o più missioni in paesi esteri.

L'indagine dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2007.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 4 luglio 2007

Presidenza della Presidente
Elena Emma CORDONI

La seduta inizia alle ore 8,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e sulle eventuali prospettive di riordino:

– Audizione del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, sen. Roberto Pinza
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Elena Emma CORDONI, *presidente,* propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il Vice Ministro dell'economia e delle finanze, sen. Roberto PINZA è accompagnato dal dott. Andrea SIMI, Capo Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Vice Ministro dell'economia e delle finanze, sen. Roberto PINZA, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Intervengono per formulare domande e osservazioni i deputati Antonino LO PRESTI *(AN)*, Emilio DEL BONO *(ULIVO)*, Adriano MUSI *(ULIVO)*, Elena Emma CORDONI, *presidente* ed il senatore Giovanni CONFALONIERI *(RC-SE)*.

Replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione, il Vice Ministro dell'economia e delle finanze, sen. Roberto PINZA.

Il deputato Elena Emma CORDONI, *presidente,* nel ringraziare il Vice Ministro dell'economia e delle finanze, sen. Roberto Pinza, per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

Presidenza della Presidente
Elena Emma CORDONI

La seduta inizia alle ore 12,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e sulle eventuali prospettive di riordino:

– Audizione del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, on. Giulio Santagata
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Elena Emma CORDONI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il Ministro per l'attuazione del programma di governo, on. Giulio SANTAGATA, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Intervengono per formulare domande e osservazioni i deputati Adriano MUSI *(ULIVO)*, a più riprese, Marilde PROVERA *(RC)*, Antonino LO PRESTI *(AN)*, ed Elena Emma CORDONI, *presidente*.

Replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione, il Ministro per l'attuazione del programma di governo, on. Giulio SANTAGATA.

Il deputato Elena Emma CORDONI, *presidente,* nel ringraziare il Ministro per l'attuazione del programma di governo, on. Giulio Santagata, per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,40.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 4 luglio 2007

Presidenza del Presidente
Sandro GOZI

La seduta inizia alle ore 14,20.

Indagine conoscitiva sulla immigrazione e l'integrazione: audizione del Ministro per i diritti e le pari opportunità Barbara Pollastrini
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Sandro GOZI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito)

Il deputato Sandro Gozi, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione del Ministro per i diritti e le pari opportunità Barbara Pollastrini.

Il Ministro per i diritti e le pari opportunità Barbara POLLASTRINI illustra un'ampia e dettagliata relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Giovanni MAURO *(FI),* Mercedes FRIAS *(RC-SE),* Luigi FABBRI *(FI),* Isabella BERTOLINI *(FI)* e Sandro GOZI, *presidente.*

Il Ministro per i diritti e le pari opportunità Barbara POLLASTRINI risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Sandro GOZI, *presidente*, ringrazia il Ministro per i diritti e le pari opportunità Barbara Pollastrini e tutti i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 4 luglio 2007

39ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il direttore del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM) del Ministero della salute, dottor Donato Greco.

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori, Maresciallo Capo Claudio Vuolo, Maresciallo Capo Simone Vacca, Maresciallo Giancarlo D'Agostino, il professore Carlo Signorelli ed il dottor Franco Cezza.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito dell'inchiesta sull'attuazione del Piano nazionale della prevenzione e delle emergenze sanitarie con ripartizione delle spese, sul funzionamento del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) e sulla Commissione unica sui dispositivi medici (CUD): audizione del direttore del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM) del Ministero della salute, dottor Donato Greco

Il presidente TOMASSINI ricorda che nella seduta del 30 gennaio 2007 la Commissione aveva convenuto sui programmi delle distinte inchieste sull'attuazione del Piano nazionale della prevenzione e delle emergenze sanitarie con ripartizione delle spese e sul funzionamento del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), per la quale ultima inchiesta si è già tenuta una seduta il 20 marzo 2007.

Successivamente, l'Ufficio di Presidenza, nella seduta del 21 marzo 2007, ha deliberato di unificare le due sopramenzionate inchieste, il cui oggetto riguarderà anche la Commissione unica sui dispositivi medici (CUD).

Dopo aver fatto presente che nei mesi scorsi è stata richiesta ed acquisita una notevole documentazione concernente l'attività del CCM, invita i relatori dell'inchiesta in titolo a porre quesiti al soggetto audito.

Il senatore CAFORIO, dopo aver svolto una sintesi della normativa e del quadro amministrativo e finanziario che emerge dalla documentazione acquisita in merito al CCM, pone alcuni quesiti riguardanti le spese e i rendiconti degli ultimi anni relativi ad alcuni contratti ed accordi di collaborazione.

Il senatore CARRARA ritiene utile comprendere con quali modalità e attraverso quali controlli il CCM provveda all'istruttoria e all'esecuzione dei vari progetti. Inoltre, chiede alcuni chiarimenti anche sulle risorse del CCM destinate all'Istituto superiore di sanità.

Il presidente TOMASSINI chiede se il CCM è stato coinvolto nell'affrontare le problematiche ambientali legate all'emergenza rifiuti in Campania e alle connesse ricadute di ordine sanitario.

Il senatore CURSI, in considerazione della ingente documentazione acquisita sul CCM che non ha ancora avuto modo di visionare, si riserva di porre alcuni quesiti al soggetto audito in altra occasione.

Il dottor GRECO, dopo aver illustrato il funzionamento del CCM, che è posto all'interno del Ministero della salute e non si configura come agenzia indipendente, fa presente che tale organismo, di recente istituzione, potenzia, nell'ottica di un maggior coordinamento, diverse attività che fanno capo al Servizio sanitario nazionale.

Fornisce quindi alcuni chiarimenti ai senatori intervenuti, con particolare riferimento alle spese relative ai contratti e alle diverse modalità di affidamento delle gare.

Il senatore CAFORIO chiede ulteriori chiarimenti su alcuni particolari contratti.

Il dottor GRECO, dopo essersi riservato di rispondere in una prossima occasione al quesito posto dal senatore Caforio, si sofferma sul rapporto tra il CCM e l'Istituto superiore di sanità, le Regioni ed il Formez.

Il presidente TOMASSINI, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, ringraziato il soggetto audito, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,25.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 4 luglio 2007

47ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CALVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali Colonnella e per l'interno Pajno.

La seduta inizia alle ore 14,25.

(1649) ***Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia***

(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il presidente CALVI informa che il relatore VILLONE *(SDSE)* ha comunicato una proposta di parere sugli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo del seguente tenore:

– parere contrario sull'emendamento 1.21 che propone di modificare – con atto di rango primario – un decreto ministeriale;

– parere non ostativo sull'emendamento 1.5, che demanda a regolamenti ministeriali l'attuazione di una direttiva comunitaria, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare se tale previsione sia conforme, per i suoi contenuti, a quanto disposto dall'articolo 11, comma 5, della legge n. 11 del 2005;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,35.

GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 4 luglio 2007

10ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASSON

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3ª Commissione:

(*Doc.* XXII, n. 14) ***BULGARELLI ed altri – Proposta di inchiesta parlamentare sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin,*** fatto proprio dal Gruppo Parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento: parere favorevole;

alla 9ª Commissione:

(228) ***DE PETRIS ed altri. – Interventi per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare tradizionale***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento;

(601) ***DIVINA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti agroalimentari «tradizionali» ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173***: parere favorevole con osservazioni su testo unificato ed emendamenti;

(233) ***DE PETRIS e SCARPA BONAZZA BUORA. – Disciplina dell'acquacoltura biologica***: parere favorevole

alla 10ª Commissione:

(1644) ***Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attivita'produttive e commerciali, nonchè interventi in settori di rilevanza nazionale***, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole condizionato.

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 4 luglio 2007

90ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 9,05.

(1649) ***Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia***

(Parere alla 10ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo, sul testo. Parere in parte non ostativo; in parte contrario, sugli emendamenti)

Il relatore MORGANDO *(Ulivo)* illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. In ordine agli emendamenti, presentati al provvedimento, rileva che l'emendamento 1.20 risulta analogo ad un altro, presentato all'Atto Senato n. 691 (emendamento 2.221 all'Assemblea), sul quale la Commissione bilancio ha reso parere contrario. Fa presente che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASULA, in relazione al testo del provvedimento in esame, esprime parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, che specifichi che dall'applicazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che le autorità competenti provvedono ai rispettivi adempimenti con gli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umani, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In relazione alle proposte emendative, aggiunge che la proposta 1.20, analoga alla proposta 2.221 già presentata all'atto Senato n. 691-A, pone la necessità di precisare che il ricorso all'af-

fidamento diretto ad aziende pubbliche sia assicurato nell'ambito del rispetto dei principi comunitari in materia di affidamenti «*in house*». Rileva che non vi sono osservazioni in ordine alla prevista semplificazione delle procedure per l'accesso, da parte delle pubbliche amministrazioni, al finanziamento tramite terzi.

Il presidente MORANDO rileva che non appare necessario, in relazione al testo del provvedimento, l'inserimento di una specifica clausola di invarianza finanziaria, atteso peraltro che le attività indicate rientrano nelle competenze istituzionali degli enti.

Il relatore MORGANDO *(Ulivo)*, preso atto dei chiarimenti del Governo, rilevando che non appare necessario l'inserimento di una specifica clausola di invarianza finanziaria nel testo del provvedimento, propone l'espressione di un parere di nulla osta sul testo, nonché di nulla osta sugli emendamenti, ad eccezione della proposta 1.20, sulla quale propone di ribadire il parere di semplice contrarietà già espresso dalla Commissione sulla richiamata analoga proposta presentata all'atto Senato n. 691-A.

Il PRESIDENTE pone dunque ai voti la proposta di parere del relatore che viene approvata dalla Sottocommissione.

(1447) ***Riforma dell'ordinamento giudiziario***

(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo; in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 27 giugno scorso.

Il presidente MORANDO ricorda che si era in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Governo in ordine alle proposte emendative già illustrate dal relatore.

Il sottosegretario CASULA, in ordine alla proposta 2.1500, evidenzia che la quantificazione degli effetti dei commi 6 e 7 è stata effettuata in modo prudenziale. Pertanto, la copertura finanziaria recata dall'articolo 2, comma 40, della legge 25 luglio 2005, n. 150, come modificata dalla proposta 8.1000, garantisce la neutralità finanziaria del provvedimento anche tenendo conto del periodo di quattro anni, anziché tre, per il conferimento di funzioni semidirettive e direttive. Ribadendo, in ordine alla proposta 3.1000, non sono previsti compensi o indennità particolari per la figura del Segretario generale della Scuola di formazione, per cui non si determinano effetti sul piano finanziario. Aggiunge inoltre che non si prevedono riflessi sul piano della progressione economica in relazione alle modifiche di durata del tirocinio, atteso che le Tabelle di riferimento restano invariate.

Infine, specifica che in relazione all'emendamento 4.100, la riduzione di un componente non togato del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e di Consigli giudiziari è compensato dall'aumento di un componente non togato dei membri di diritto. Conferma, pertanto, la quantificazione degli oneri indicati nella relazione tecnica originaria.

Il relatore ALBONETTI *(RC-SE)*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone dunque di esprimere un parere di nulla osta sulle proposte emendative in esame, ad eccezione della proposta 2.1500, sulla quale propone di condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'espressione del parere di nulla osta all'approvazione dell'emendamento 8.1000, che ne reca i profili di copertura.

Il PRESIDENTE pone, dunque, ai voti la proposta di parere del relatore che viene approvata dalla Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

91ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 15,25.

(1448-A) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007***
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 27 giugno scorso.

Il presidente MORANDO ricorda che, nel corso della scorsa seduta dedicata all'esame del provvedimento in titolo il Governo si era riservato di fornire chiarimenti sulle osservazioni del relatore in altra seduta.

Il sottosegretario CASULA, in relazione alle osservazioni sul testo, fa presente che l'emendamento 18.200 recepisce le condizioni rese dalla Commissione bilancio sul testo. Inoltre, con riferimento all'articolo 28

ed al ricorso al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, precisa che il richiamo del Fondo appare ultroneo in quanto la delega ivi contenuta non determina oneri finanziari. Per questo motivo non è stata prevista alcuna clausola di invarianza degli oneri. Sarebbe dunque opportuno sopprimere nell'articolo 28, comma 2, il richiamo al criterio di cui alla lettera *d)* dell'articolo 2 inserendo, eventualmente, una clausola di neutralità finanziaria. Per quanto concerne poi il mancato inserimento della direttiva 2006/138/CE precisa che essa va a modificare la direttiva 2006 2006/112/CE (direttiva di rifusione relativa al sistema comune applicabile in materia di IVA) introducendo un limite temporale (31 dicembre 2008) all'applicazione di talune disposizioni afferenti l'individuazione del luogo di effettuazione di prestazioni di radiodiffusione, di televisione nonché di servizi prestati tramite mezzi elettronici. Analoga previsione era contenuta nella direttiva 2002/38/CE la quale aveva modificato la direttiva IVA 77/388/CEE (sesta direttiva IVA – sistema comune di imposta sul valore aggiunto, abrogata dalla suddetta direttiva 2006/112/CE) introducendo parimenti un limite temporale (31 dicembre 2006) all'applicazione delle medesime disposizioni afferenti l'individuazione del luogo di effettuazione di prestazioni di radiodiffusione, di televisione e servizi prestati tramite mezzi elettronici. In termini discorsivi la direttiva 2006/138/CE reca le medesime disposizioni temporanee recate dalla direttiva 2002/38/CE. La direttiva 2006/138/CE in particolare proroga di due anni il regime temporaneo recato dalla direttiva 2002/38/CE. Per il recepimento della direttiva 2006/138/CE, piuttosto che conferire delega al Governo, si è ritenuta preferibile, ed opportuna, la scelta del recepimento diretto con la legge comunitaria, tanto più che il termine di recepimento della direttiva è già scaduto il 1º gennaio 2007. Di conseguenza, da un canto, si è stralciata la più volte citata direttiva 2006/138/CE dall'allegato A, d'altro canto, all'articolo 19 del disegno di legge, si è modificato il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 273 (di recepimento della direttiva 2002/38/CE), sostituendo semplicemente il termine di scadenza del regime temporaneo, mediante rinvio al termine di scadenza ora recato dalla direttiva cui si dà attuazione (sostanziale proroga di due anni). Sotto il profilo dell'impatto finanziario la proroga del suddetto termine non induce alcuna conseguenza negativa. Il regime temporaneo infatti attrae nell'ambito impositivo prestazioni che altrimenti sarebbero rimaste al di fuori di tale ambito. Il regime temporaneo, infatti, considera il luogo di prestazione di tali servizi, ancorché situato fuori della Comunità, come se fosse situato nel territorio, quando l'effettiva utilizzazione o l'effettivo impiego hanno luogo nel loro territorio medesimo.

Per quanto concerne gli emendamenti esprime avviso contrario sulle proposte 5.0.60 e 2.0.100, in quanto ritenuti suscettibili di determinare maggiori oneri. Rileva che sulla proposta 1.30 occorre approfondire le questioni connesse agli oneri finanziari. In merito alle proposte 5.0.9 e 5.0.100 conferma che sussistono le disponibilità finanziarie sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e quindi esprime un avviso favorevole. Anche in merito all'emendamento 8.103 esprime avviso contra-

rio in relazione agli effetti sulle procedure di infrazione comunitaria. Sui restanti emendamenti segnalati dal relatore esprime avviso favorevole.

Il senatore ALBONETTI *(RC-SE)*, in relazione all'emendamento 2.0.100, non condivide l'avviso del Governo tenuto conto che anche le sanzioni erogate per infrazioni comunitarie, che l'emendamento tende a escludere, hanno un impatto negativo sul bilancio dello Stato di cui non è stato tenuto conto.

Il senatore FERRARA *(FI)*, sempre in relazione all'emendamento 2.0.100 rileva che sussiste un problema di quantificazione delle procedure comunitarie aperte anche al fine di valutare l'adeguatezza del ricorso al Fondo rotativo per le politiche comunitarie.

Il presidente MORANDO in merito all'emendamento 2.0.100, rileva che per esprimere un avviso contrario occorre acquisire conferma dal Governo che le risorse sul Fondo rotativo per le politiche comunitarie non sia sufficiente a garantire la neutralità finanziaria dell'emendamento. Ove la neutralità invece fosse confermata si potrebbe soltanto esprimere un parere di semplice contrarietà in relazione al fatto che deroghe al Patto di stabilità interno possano essere coperte con fondi destinati al finanziamento delle politiche comunitarie.

Il relatore ENRIQUES *(Ulivo)* rileva l'opportunità di esprimere avviso favorevole sul testo a condizione che venga approvato l'emendamento 18.200. Occorre poi acquisire ulteriori chiarimenti sulla proposta 2.0.100. Con riferimento agli emendamenti 5.0.9 e 5.0.100, pur prendendo atto dell'avviso favorevole del Governo, rileva che non sono stati forniti elementi nuovi che possano modificare l'avviso già espresso dalla Commissione bilancio.

La Commissione conviene infine di rinviare l'esame del provvedimento in titolo e dei relativi emendamenti al fine di consentire alla Commissione di acquisire gli ulteriori chiarimenti ed al relatore di redigere un parere.

(1327) ***CASTELLI ed altri. – Delega al Governo per la nomina elettiva dei giudici di pace***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega Nord Padania, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore ALBONETTI *(RC-SE)* illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare ad eccezione della proposta 1.0.100 che sembra suscettibile di determinare maggiori oneri privi di corrispondente copertura finanziaria. L'emendamento reca infatti una copertura ultronea, in quanto il provvedimento cui è riferito reca norme di carattere ordinamen-

tale, utilizzando tuttavia la copertura a legislazione vigente della legge per l'istituzione dei giudici di pace. Rileva, tuttavia, l'opportunità di acquisire conferma dal Governo sull'assenza dei profili finanziari sul testo non assegnato alla Commissione bilancio in sede consultiva.

Il sottosegretario CASULA rileva che i criteri direttivi indicati nel provvedimento in titolo siano suscettibili di determinare oneri finanziari per il bilancio dello Stato. Concorda, infine, con le osservazioni del relatore sugli emendamenti.

Il presidente MORANDO, alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta preannunciando che si farà carico di rappresentare alla Presidenza del Senato l'opportunità di assegnare, alla Commissione bilancio in sede consultiva, l'esame del provvedimento in titolo.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1249) ***Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute***

(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame del testo, sospeso nella seduta del 12 giugno scorso.

Il presidente MORANDO ricorda che nell'ultima seduta dedicata all'esame del provvedimento era stata richiesta la relazione tecnica sul testo. Avverte che essa è stata predisposta e debitamente verificata.

Il sottosegretario CASULA dà lettura della relazione tecnica che deposita agli atti della Commissione.

Il relatore LUSI *(Ulivo)* preannuncia che, sulla base dei chiarimenti offerti dal Governo, occorre specificare all'articolo 4 che le misure ivi previste si sostanziano in una specificazione di interventi da eliminare. Solo in questo caso non si determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Ritiene inoltre necessario modificare la clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 10 al fine di renderla più cogente. Chiede di poter disporre di un tempo aggiuntivo per poter elaborare la proposta di parere.

Il presidente MORANDO, condividendo la richiesta avanzata dal relatore, sottolinea che in questo caso la relazione tecnica è stata predisposta in modo conforme alla legge di contabilità di Stato in quanto, a fronte di

norme prive di effetti finanziari, sono stati forniti tutti gli elementi necessari volti a dimostrare la suddetta invarianza.

La Sottocommissione conviene infine di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 4 luglio 2007

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
BELLINI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 12ª Commissione:

Schema di decreto ministeriale concernente il piano di attività e l'utilizzo delle risorse finanziarie per gli adempimenti previsti dal regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (n. 105): osservazioni favorevoli con rilievi.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

5ª (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Giovedì 5 luglio 2007, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato della Repubblica e dell'articolo 118-*bis,* comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati, in ordine al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2008-2011 (*Doc.* LVII, n. 2): audizione del Ministro dell'economia e delle finanze.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 5 luglio 2007, ore 9

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, dell'atto:

– Sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 2007, n. 171, declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera *a)* del de-

creto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti locali» (*Doc.* VII, n. 77).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del documento:

– Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2008-2011 (*Doc.* LVII, n. 2).

II. Esame del documento:

– BULGARELLI ed altri – Istituone di una Commissione di inchiesta parlamentare sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)* (*Doc.* XXII, n. 14).

III. Esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

– Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (772-A).

– Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute (1249).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

– Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili (18).

– MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (62).

– RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di unioni civili (472).

– SILVESTRI ed altri. – Disciplina del patto civile di solidarietà (481).

– BIONDI. – Disciplina del contratto d'unione solidale (589).

– Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto (1208).

– MANZIONE. – Disciplina del patto di solidarietà (1224).

– RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (1225).

– RUSSO SPENA ed altri. – Disciplina delle unioni civili (1227).

– Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (1339).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Franca RAME ed altri. – Delega al Governo per la redazione del «Codice di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti» (702).

– ZANETTIN ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (1119).

– SARO. – Distacco del Comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia (1145).

– Deputato Erminia MAZZONI. – Modifiche agli articoli 15 e 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefici per le vittime del terrorismo (1213) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– BERSELLI. – Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche e relativa aggregazione alla regione Emilia-Romagna (1351).

– Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi (1366).

– e della petizione n. 388 ad esso attinente.

– NIEDDU. – Estensione dei benefici della legge 9 marzo 1971, n. 98, al personale civile delle basi militari soppresse (1437).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione (20).

– CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza (129).

– Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento (600).

– CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (904).

– Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive (1118).

– SALVI e VILLONE – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (1391).

– CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1392).

– CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1442).

– TONINI ed altri. – Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1450).

– CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (1455).

– CALDEROLI. – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1474).

– RUSSO SPENA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per introdurre un sistema elettorale proporzionale personalizzato (1553).

– PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime (1572).

– PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino - Alto Adige (1573).

– Silvana AMATI ed altri. – Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive (1583).

– PETERLINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (1604).

– Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto le-

gislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica (1643).

– Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recanti l'introduzione di un sistema elettorale maggioritario a doppio turno con ballottaggio. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali (1673).

– e delle petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– SALVI e VILLONE. – Norme sul diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (42).

– Anna Maria CARLONI e Magda NEGRI. – Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento (550).

– STORACE ed altri. – Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (949).

– CUTRUFO ed altri. – Disposizioni attuative dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (1112).

– DEL PENNINO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico, il finanziamento, i bilanci e le campagne elettorali dei partiti (1114).

– e delle petizioni nn. 62 e 358 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (104).

– VITALI ed altri. – Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1020).

– DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane. Delega al Governo in materia di assetto della finanza della città metropolitana e dei nuovi comuni e del loro funzionamento (1196).

– SINISI e FUDA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso (1265).

– RIPAMONTI. – Norme per l'istituzione della città metropolitana di Milano. Delega al Governo per la disciplina di atti connessi all'istituzione della città metropolitana (1281).

– Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001 (1464).

– DI LELLO FINUOLI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione mafiosa (1520).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MANZIONE. – Eleggibilità al terzo mandato per i sindaci e i presidenti di provincia. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di competenze dei consigli comunali e provinciali e di ampliamento (226).

– COLLINO e STORACE. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco (1022).

– CUTRUFO. – Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (1053).

– BIANCO. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati di sindaco e di presidente della provincia (1100).

– STIFFONI ed altri. – Modifiche dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia (1162).

– Magda NEGRI. – Norme in materia di rieleggibilità alle cariche di presidente della giunta regionale, di presidente della giunta provinciale e di sindaco (1189).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (1335) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga).*

– MALABARBA. – Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage (68).

– MANTOVANO ed altri. – Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza (139).

– BULGARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato (246).

– VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo (280).

– RAMPONI. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato (328).

– COSSIGA. – Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza (339).

– COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza (360).

– COSSIGA. – Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta (367).

– COSSIGA. – Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza (765).

– Massimo BRUTTI. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato (802).

– RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti (972).

– CAPRILI ed altri. – Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza (1190).

– COSSIGA. – Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (1203).

– e delle petizioni nn. 45 e 399 ad essi attinenti.

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– MALABARBA. – Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di equiparazione dell'emergenza sanitaria all'emergenza socio-assistenziale (126).

– COSTA. – Modifica all'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso per lavoro di badanti (383).

– Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di equiparazione dell'emergenza sanitaria all'emergenza socio-assistenziale (545).

– D'AMBROSIO ed altri. – Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari (764).

– LIVI BACCI ed altri. – Norme per l'ingresso, l'accesso al lavoro e l'integrazione dei cittadini stranieri. Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (1065).

– Manuela PALERMI ed altri. – Delega al Governo per il superamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nuove modalità di ingresso e soggiorno del cittadino straniero extracomunitario sul territorio nazionale (1395).

– RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini e delle cittadine stranieri in Italia e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti l'ingresso e il soggiorno dei cittadini e delle cittadine stranieri in Italia (1420).

– COSSIGA. – Norme sull'immigrazione, la residenza e la cittadinanza (1533).

– e della petizione n. 505 ad essi attinente.

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (356).

– EUFEMI. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (485).

– SCALERA. – Modifica della legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, in materia di polizia municipale e locale (710).

– Laura ALLEGRINI. – Disposizioni in materia di polizia locale (1255).

– SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (1436).

– e delle petizioni nn. 162 e 431 ad essi attinenti.

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei senatori a vita (681) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Modifiche all'articolo 59 della Costituzione, in materia di senatori a vita (1008).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Abolizione dell'istituto dei senatori a vita e disposizioni relative agli ex Presidenti della Repubblica (1009).

– e della petizione n. 101 ad essi attinente.

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento dell'italiano quale lingua ufficiale della Repubblica (1445) *(Approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Angela Napoli; La Russa ed altri; Boato; Zaccaria ed altri).*

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DAVICO. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento ufficiale dell'italiano, nonché delle specificità linguistiche della popolazione italiana in patria e all'estero (1578).

XI. Esame dei disegni di legge:

– MANZIONE. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (25).

– MANTOVANO e MANTICA. – Norme in favore delle vittime del dovere, degli ammalati, dei feriti e dei deceduti nel corso di missioni entro e fuori dai confini nazionali, di altre categorie di vittime e dei familiari superstiti (374).

– e della petizione n. 233 ad esso attinente.

– BUTTIGLIONE ed EUFEMI. – Riconoscimento in favore delle vittime del terrorismo e dell'eversione contro l'ordinamento costituzionale dello Stato (587).

– SAPORITO ed altri. – Istituzione e ordinamento della carriera economico-finanziaria dell'Amministrazione civile dell'interno (867).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIANETTA ed altri. – Modifica dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, in materia di tutela e valorizzazione degli anziani (897).

– e della petizione n. 252 ad esso attinente.

– SELVA ed altri. – Istituzione della giornata a ricordo dei crimini commessi dai regimi comunisti (1039).

– FORMISANO ed altri. – Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche (1076) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– STANCA ed altri. – Disposizioni e delega al Governo per l'effettuazione dello scrutinio delle schede e la trasmissione dei risultati delle consultazioni elettorali e referendarie anche mediante strumenti informatici (1253) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– SAPORITO ed altri. – Norme in materia di incompatibilità degli incarichi presso gli uffici e le strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e i procuratori dello Stato (1259).

– PIROVANO ed altri. – Modifiche alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e al nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, in materia di requisiti per la registrazione nell'anagrafe della popolazione residente (1509) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Lega Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– Emanuela BAIO ed altri. – Modifica alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico (1543).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto ministeriale recante: «Determinazione dei requisiti delle modalità di selezione e di formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonché delle modalità di collaborazione dei predetti incaricati con le Forze dell'ordine» (n. 106).

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: «Ricognizione delle strutture e risorse finanziarie e umane trasferite dal Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle competenze in materia di turismo» (n. 111)

G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedì 5 luglio 2007, ore 14

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine (1512) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– VALENTINO. – Nuove disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e di pubblicazione di atti del procedimento penale (95).

– COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni (366).

– CALVI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e introduzione dell'articolo 617-*septies* del codice penale concernente la rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale (510).

– CASTELLI. – Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti del fascicolo del pubblico ministero e del difensore (664).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (365).

– CALVI ed altri. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (963).

– BUCCICO e VALENTINO. – Modifica delle norme in tema di iscrizione dell'avvocato nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori (1064).

– BUCCICO ed altri. – Norme relative alla pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato (1094).

– GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria (1273).

– MANZIONE. – Riforma dell'ordinamento professionale forense (1353).

– e delle petizioni nn. 99, 315 e 521 ad essi attinenti.

III. Esame del disegno di legge:

– CASTELLI ed altri. – Delega al Governo per la nomina elettiva dei giudici di pace (1327) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega Nord Padania, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento).*

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, nonché del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267». (n. 108).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (1335) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia;*

Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga).

– MALABARBA. – Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage (68).

– MANTOVANO ed altri. – Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza (139).

– BULGARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato (246).

– VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo (280).

– RAMPONI. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato (328).

– COSSIGA. – Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza (339).

– COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza (360).

– COSSIGA. – Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta (367).

– COSSIGA. – Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza (765).

– Massimo BRUTTI. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato (802).

– RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti (972).

– CAPRILI ed altri. – Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza (1190).

DIFESA (4ª)

Giovedì 5 luglio 2007, ore 9 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– PISA e MELE. – Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa (697).

– PISA ed altri. – Disposizioni per l'inquadramento di alcune categorie di personale precario nei ruoli civili del Ministero della difesa (1412).

– RAMPONI e ALLEGRINI. – Facoltà per il personale militare di chiedere un'anticipazione sull'indennità di liquidazione di fine servizio per l'acquisto della prima casa (506).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DE GREGORIO. – Istituzione dell'Ordine del Tricolore (1605).

– DE GREGORIO. – Abrogazione dell'articolo 3 della legge 8 ottobre 1984, n. 693, in materia di concessione della medaglia mauriziana (1606).

– e della petizione n. 343 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (1556) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Brugger ed altri; Benvenuto e Vannucci).*

– THALER AUSSERHOFER e PINZGER. – Modifica dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (43).

– BALBONI. – Modifica alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di divieto di detenzione e uso delle armi per gli ammessi a prestare servizio civile (1401).

– CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO. – Modifica dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (1506).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– RAMPONI. – Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valor civile e ai loro congiunti (329).

– CAPRILI ed altri. – Modifica alla legge 27 giugno 1991, n. 199, in tema di rideterminazione degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare (1472).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– PISA ed altri. – Disposizioni in materia di alienazione e di rinnovo del patrimonio abitativo della Difesa (599).

– RAMPONI. – Disposizioni per la cessione degli alloggi dichiarati non più d'interesse da parte dell'amministrazione della Difesa (1596).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MALABARBA. – Riforma della rappresentanza e norme sul diritto di associazione del personale delle Forze armate e delega al Governo in materia di contrattazione collettiva del personale delle Forze armate (74).

– RAMPONI. – Ordinamento della rappresentanza militare (428).

– NIEDDU ed altri. – Riforma della rappresentanza militare (652).

– e delle petizioni nn. 477 e 520 ad essi attinenti.

MATERIE DI COMPETENZA

Seguito dell'esame dei documenti:

– Relazione sullo stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari relativa al 2006 (*Doc.* CXXXIX, n. 1).

– Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia, per l'anno 2006 (*Doc.* LXVII, n. 2).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del documento:

– Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2008-2011 (*Doc.* LVII, n. 2).

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedì 5 luglio 2007, ore 15

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

– Relazione della Corte dei conti concernente l'indagine «Rapporti fisco-contribuenti: stato di attuazione dello statuto del contribuente e dell'obiettivo di ottimizzazione del servizio per i contribuenti utenti» (n. 171).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– BENVENUTO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, in materia di asseverazione della documentazione doganale (486).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BENVENUTO. – Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (809).

– COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (1283).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– EUFEMI. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (32).

– COSTA. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (843).

– CURTO ed altri. – Disposizioni relative al regime fiscale del nucleo familiare (1129).

– BALDASSARRI ed altri. – Provvedimenti a sostegno della famiglia (1309).

– BOBBA ed altri. – Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia secondo il metodo del quoziente familiare (1333).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (393).

– BENVENUTO. – Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (1206).

– GIRFATTI. – Modifica della configurazione giuridica delle banche popolari (1215).

– EUFEMI. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (1221).

– CANTONI. – Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (1250).

– CURTO. – Disposizioni in materia di banche popolari (1307).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di garanzia dello Stato sui crediti vantati da cittadini, enti ed imprese italiani per beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1º gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (934).

– BENVENUTO. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1068).

– EUFEMI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (1116).

– COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (1284).

– COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1285).

– RAMPONI ed altri. – Disposizioni per la liquidazione definitiva degli indennizzi dovuti a cittadini, enti e imprese italiani per beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1320).

– VENTUCCI. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1336).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

– Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (1644) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

ISTRUZIONE (7ª)

Giovedì 5 luglio 2007, ore 9 e 15

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

– CAFORIO ed altri. – Norme sull'accesso professionale dei laureati in Scienze motorie (1423).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del documento:

– Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2008-2011 (*Doc.* LVII, n. 2).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Relazione concernente l'individuazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti, da destinare all'università e alla ricerca, per l'anno 2007 (n. 109).

– Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno 2007 (n. 110).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato della scuola italiana: audizione del direttore generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero della pubblica istruzione.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 5 luglio 2007, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del documento:

– Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2008-2011 (*Doc.* LVII, n. 2).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedì 5 luglio 2007, ore 9

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DE PETRIS ed altri. – Interventi per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare tradizionale (228) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– DIVINA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti agroalimentari «tradizionali» ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (601).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Delega al Governo per il riordino e lo sviluppo dell'agricoltura (933).

– DE PETRIS e SCARPA BONAZZA BUORA. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (233).

ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

– Proposta di regolamento del Consiglio recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo e recante modifica di taluni regolamenti (n. 10).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, dell'atto:

– Osservazioni e proposte sui distretti rurali e agro-alimentari di qualità (n. 131).

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Giovedì 5 luglio 2007, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Deputato CAPEZZONE ed altri. – Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e disciplina dell'avvio dell'attività di impresa (1532) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– e della petizione n. 510 (n. 2194) ad esso attinente.

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

– Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (1644) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– CAPRILI e TECCE. – Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di tutela della concorrenza delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare (1124).

ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti comunitari:

– Comunicazione della Commissione – Una politica energetica per l'Europa (n. 11).

– Comunicazione della Commissione – Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a + 2 gradi Celsius. La via da percorrere fino al 2020 e oltre (n. 12),

– Comunicazione della Commissione – Programma indicativo per il settore nucleare (n. 13).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedì 5 luglio 2007, ore 8,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del documento:

– Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2008-2011 (*Doc.* LVII, n. 2).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

– TREU e PETERLINI. – Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari (1614).

– RAME ed altri. – Norme per l'ordinamento della professione di collaboratore parlamentare (1626).

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

– SALVI ed altri. – Modifica del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante norme sul contratto a termine (927) *(Fatto proprio dai Gruppi di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, Insieme con*

l'Unione Verdi-Comunisti Italiani e Sinistra democratica per il socialismo europeo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedì 5 luglio 2007, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero-professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale (1598).

– Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute (1249).

– Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (1517) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Virgilio ed altri; Castellani ed altri).*

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (3).

– BENVENUTO. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari (357).

– MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (433).

– CARLONI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (542).

– MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico (687).

– RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (665).

– BINETTI ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (773).

– DEL PENNINO e BIONDI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (818).

III. Seguito dell'esame della proposta di modifica della deliberazione di inchiesta parlamentare:

– TOMASSINI ed altri. – Modifica del limite massimo per le spese di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 8 della deliberazione del 19 luglio 2006, recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale» (*Doc.* XXII, n. 1-*bis*)

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– VALPIANA. – Istituzione delle banche per la conservazione del sangue da cordoni ombelicali (267).

– BUTTIGLIONE ed altri. – Disposizioni in materia di donazioni e di utilizzo a fini terapeutici e di ricerca di cellule staminali fetali, di cellule staminali da cordone ombelicale e di cellule staminali adulte (523) *(Fatto proprio dal Gruppo UDC, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– LIBÈ ed altri. – Norme in materia di donazione del cordone ombelicale (627).

V. Esame dei disegni di legge:

– BAIO DOSSI e BINETTI. – Disposizioni in materia di donazioni e di utilizzo a fini terapeutici e di ricerca di cellule staminali fetali, di cellule staminali da cordone ombelicale e di cellule staminali adulte (1345).

– SILVESTRI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di testamento biologico al fine di evitare l'accanimento terapeutico (1615).

– EMPRIN ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di direttive di trattamento sanitario (1634).

– Differimento del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 4 della legge 1º febbraio 2006. n. 43, recante istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1645) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (2).

– BAIO DOSSI ed altri. – Misure a sostegno della ricerca e della cura delle malattie rare (496).

– MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (1426).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto ministeriale concernente il piano di attività e l'utilizzo delle risorse finanziarie per gli adempimenti previsti dal regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (n. 105).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del documento:

– Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2008-2011 (*Doc.* LVII, n. 2).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 5 luglio 2007, ore 14

COMMISSIONE PLENARIA

– Audizione del Direttore di Rainews24.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 5 luglio 2007, ore 8,30

– Audizione informale del presidente del Collegio sindacale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), dottoressa Concetta Ferrari, sulla situazione dell'ente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Giovedì 5 luglio 2007, ore 14

– Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, dottor Luigi De Magistris.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

Giovedì 5 luglio 2007, ore 14,30

Seguito dell'audizione del prefetto di Reggio Calabria, Luigi De Sena.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,15

€ 10,00